

Paolo Gabriele Nobili

***Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di
rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado
bergamasco lungo il XIII secolo***

[A stampa in “Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo”, 103 (2008), pp.
7-80 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”].

Paolo Gabriele Nobili

NEL COMUNE RURALE DEL DUECENTO

*Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo**

La seconda metà del Duecento è il primo momento in cui per l'area bergamasca si può ascoltare, tramite la sola mediazione dei notai locali ed urbani, la voce proveniente dai *vicini*, i membri di quelle organizzazioni, i comuni rurali, attraverso cui il territorio del contado aveva trovato una sua stabile organizzazione amministrativa. Si era trattato di un processo di coordinazione dal basso avviatosi spontaneamente nel momento storico precedente, ed ora promosso, velocizzato e anche riplasmato su vigorosa sollecitazione dell'autorità comunale cittadina¹. Facevano parte di questi enti territoriali periferici, nonché ne costituivano i rappresentanti ufficiali selezionati con elezioni locali condotte in modo autonomo, gli stessi residenti del distretto. Non solo meri *habitantes* di quelle che erano le suddivisioni geografiche del contado, *burgi, contrate, loci e territoria*, gli esponenti della popolazione della *virtus Pergami* (così le fonti notarili

(*) Il presente saggio è nato poiché ha potuto godere della borsa di studio "Luigi e Sandro Angelini" 2008 conferitami dall'associazione "Amici della Biblioteca Angelo Mai", che desidero ringraziare, assieme al direttore della Biblioteca, dott. Giulio Orazio Bravi ed al dott. Sandro Buzzetti. La mia riconoscenza va poi alla prof. Patrizia Mainoni ed al prof. Massimo Della Misericordia che hanno avuto la pazienza di leggere il testo *in fieri* e di offrirmi autorevoli indicazioni per una corretta interpretazione dei documenti qui trascritti, in tutto o in stralci, in nota.

Nel testo e nelle note, ove si citano documenti, si è ricorso al grassetto per evidenziare termini e frasi di particolare interesse per l'oggetto della ricerca

(1) Dell'ampia bibliografia sull'origine dei comuni rurali e sul relativo dibattito, che non è opportuno richiamare in questa sede, si farà riferimento all'articolata trattazione relativa alle posizioni degli storici di inizio XX secolo nel volume di C. WICKHAM, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma 1995, in special modo l'*Introduzione* alle pp. 11-20 e pp.199-254 [Un approccio comparativo] e la prima parte [Problematiche e prospettive di indagine] del recente lungo articolo di G. TADDEI, *Comuni rurali toscani: metodologie a confronto*, in "Archivio storico italiano", n. 161, 2003, pp. 716-776, alle pp. 716-724. Sull'inquadramento dei comuni rurali da parte del comune cittadino si vedano i recenti contributi di P. GRILLO, *Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)* nel volume collettaneo *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità territoriali nella Lombardia medievale*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, Bologna 2003, alle pp.41-82 e di G. CHITTOLINI, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in "Archivio Storico Italiano", n. 160, 2002, pp. 47-78, con ampia bibliografia relativa alla storiografia precedente, specialmente per l'area lombarda e grande risalto all'eccezionalmente alta 'densità statutaria' dell'area delle valli orobiche (pp.76-78).

coeve definiscono la regione rurale soggetta al centro cittadino), vengono colti nei momenti in cui sono intenti a partecipare alle assemblee di villaggio, a far parte del corpo elettorale degli organi locali di autogoverno, a proporsi come portavoce dei propri compaesani². Ciò consente loro di assumere la consapevolezza di appartenere ad un'entità collettiva dalle forti implicazioni sociali e dai risvolti economici non trascurabili, questi ultimi a partire dalla gestione dei beni collettivi, le *comunalìa* e dalla ripartizione di corvè ed oneri fiscali prescritti dal centro cittadino³.

Il quarantacinquennio che va dalla fine delle guerre fredriciane al marzo 1296, la data per cui convenzionalmente viene collocato l'inizio della lunga e travagliata guerra civile che coinvolgerà per i successivi decenni città e distretto orobici⁴, rappresenta per i giovani comuni del contado un importante banco di prova per saggiare la compattezza dell'organizzazione e l'efficacia dei propri mezzi di comunicazione nei rapporti, volta per volta contrattati, con un capoluogo entro il quale nello stesso lasso di tempo si vanno rapidamente perfezionando complessi strumenti amministrativi indirizzati al controllo del territorio⁵.

1. *Le scritture delle comunità rurali: alcune attestazioni*

La formazione e l'esercizio dell'identità degli enti di governo costituiti dagli abitanti del contado può essere conosciuta ed analizzata, oltre che certamente dai tre, quattro statuti delle comunità rurali del territorio orobico risalenti

(2) Sul tema della democrazia di villaggio ancora utile base di partenza, anche se certamente da integrarsi con la bibliografia successiva, è il volume M. BOURIN-R. DURAND, *Vivre au village au Moyen Âge. Les solidarités paysannes du XI au XIII siècles*, Parigi 1984, che non a caso utilizza a piene mani esempi lombardi, riprendendoli soprattutto dal saggio sugli statuti rurali di Pierre Tourbert qui citato più avanti.

(3) Recenti messe a punto su questi rispettivi problemi in R. RAO, *Le risorse collettive nell'Italia medievale* un ampio repertorio disponibile sul sito di "Reti Medievali", con aggiornamento datato a dicembre 2007 all'indirizzo www.rm.unina.it/repertorio/rm_riccardo_rao_communia.html e P. MAINONI, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale tra XIII e XV secolo*, in "Studi storici", 1999, n. 2, pp. 449-470.

(4) La data è quella del fermento di Giacomo dei Mozzi, famiglia in alleanza con i Suardi, da parte di un Colleoni. Per una breve ma efficace sintesi, che ricapitola la storiografia precedente, delle intricate vicende successive si veda G. BATTIONI, *Tra Bergamo e Romano nell'autunno del 1321 in L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo* a cura di L. CHIAPPA MAURI, L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, P. MAINONI, Milano 1993, pp. 365-391.

(5) Sulla questione mi sia qui sufficiente ricordare i classici J. C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in "Bibliothèque de l'École des chartes", n. 153, 1995. e A. I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo in Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia* in *Storia d'Italia* UTET, vol. IV, Torino 1981, pp. 451-590.

ti al XIII secolo o all'inizio del successivo e giunti fino a noi⁶, attraverso la mediazione delle scritture notarili su registro. Queste praticamente costituiscono gli unici documenti espressione diretta e in prima persona di tali comunità⁷ per un periodo in cui la gran parte di esse, per così dire, si affacciava per la prima volta con consapevolezza sul palcoscenico politico e amministrativo della regione⁸.

Per la lettura e la comprensione dei testi da loro prodotti, verbali di assemblea, resoconti delle elezioni, atti di gestione ordinaria dei beni comunali o di ripartizione dei carichi fiscali, si deve tener conto quindi non soltanto del

(6) Sugli statuti di Vertova, Leffe, Gromo e Averara si veda F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Age. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma 1993, p. 488 n. 5, al repertorio accluso in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII* a cura di M. CORTESI, Bergamo, 1984, ed anche al recente contributo di L. CHIAPPA MAURI, *Statuti rurali e autonomia locali in Lombardia (secoli XIII-XIV). Qualche riflessione in Le comunità rurali e i loro statuti* a cura di A. CORTONESI e F. VIOLA, Roma 2006, pp. 77-104. Si vedano poi in particolare i pionieristici studi di Gabriele Rosa e Antonio Tiraboschi, G. ROSA, *Statuti antichi di Vertova e altri comuni rurali dell'Alta Italia*, in "Archivio Storico Italiano", 12, 1860 e *Statuti di Vertova del 1235, del 1248 e del 1256 con annotazioni*, Brescia 1869, A. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in "Archivio storico lombardo" n. 7, 1880 e n. 9, 1882. Ad essi si sono recentemente aggiunte le considerazioni di G. P. SCHARF, *Gli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe*, in *Statuti rurali lombardi del secolo XIII* a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2004 e J. SCHIAVINI TREZZI, *Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-85*, in "Archivio Storico Lombardo", n. 11, 1994, pp. 443-457. Per una visione d'insieme della produzione statutaria dei comuni rurali lombardi in questo periodo è imprescindibile il contributo di P. TOUBERT, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle*, in *Etudes sur l'Italie médiévale (XI-XIV^e siècles)*, Londra 1977. Osservazioni più recenti sulla questione anche in G. ALBINI, *Gli statuti come fonte della storia della Lombardia medievale negli studi degli ultimi anni. Alcune considerazioni*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 359-366.

(7) Sul ruolo dei registri notarili "a partire dal XIV secolo" quali specifica "miniera di dati" nella trattazione del problema città-contado si veda G. CHERUBINI, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo: Montecoronaro dalla signoria dell'Abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze 1972, p.17.

(8) Si analizzerà in queste pagine l'attività dei comuni rurali, per come viene storicamente alla luce a partire dal XIII secolo come "istituzioni giuridicamente riconoscibili e riconosciute" (G. TADDEI, *Comuni rurali toscani*, cit., p. 720), dotate di propria organizzazione e capaci di una consapevole espressione unitaria. Per una riconsiderazione del problema dell'identità dei comuni rurali nei due secoli precedenti che prescindano da questi fattori e che tenga conto invece di elementi di strutturazione e di coscienza collettiva non formali e più elastici si veda C. WICKHAM, *Comunità e clientele* cit., pp. 11-20, L. PROVERO, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Roma 1998, pp. 193-195. Lo stesso Gabriele Taddei rileva però come questi due secoli precedenti alla "piena istituzionalizzazione" da un "punto di vista documentario" si possono tranquillamente definire come "preistoria del comune rurale" (p. 721).

modello del comune cittadino e dalla cultura istituzionale⁹ che questo soggetto irradia fortemente nel suo contado, ma anche della mediazione della pratica notarile che si trovava alla base di tali stesure¹⁰. I notai di città che estemporaneamente offrivano i propri servizi anche per ai comuni rurali, i notai di villaggio prestati ad occuparsi delle scritture dell'organo rappresentativo dei propri compaesani, non scindono infatti all'interno dei loro *libri imbreuiaturarum* tra i rogiti commissionati dai privati e quelli invece riservati ai comuni rurali¹¹. Nelle medesime pagine gli atti di questi ultimi si trovano tranquillamente mischiati a quelli di normali *cives* o rustici e rispondono alle stesse evidenze formali: preceduti soltanto da un segno di separazione dall'atto precedente, introdotti dalla data cronica e topica in alto cui segue l'immane elenco dei testimoni, parimenti per i comuni rurali anche soltanto tre e magari pure abitanti, *vicini*, dello stesso ente protagonista della stipula, questi resoconti delle deliberazioni dei negozi conclusi dalle autorità rurali si susseguono riempiendo fittamente tutto il foglio di preziosa pergamena e utilizzando lo stesso abbondante sistema di abbreviazioni dei rogiti ordinari. Se a lato della pagina, per ritrovare l'atto imbreuiato, il notaio è uso indicare al genitivo il destinatario del negozio, nei registri si trova così inframmezzato, senza particolari distinzioni, agli usuali *domini Pagani, Lanfranci, ser Petri* anche, per esempio, un *comunis de Lemene*¹².

(9) Sui rapporti tra cultura scritta e nascente civiltà urbana e comunale imprescindibile l'articolo di G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano* ora in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII* a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 25-38 e A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Roma 1985, pp. 35-55. Sul problema dei rapporti, irrinunciabili per qualsiasi analisi in questo campo, tra comuni rurali e superiori autorità e sul rischio di descrivere i primi "in modo assolutamente meccanicistico come di reazione-imitazione del dominato al dominante, finendo così per negare con forza un'autonoma capacità, coesiva prima ed organizzativa poi, delle comunità di villaggio" si consulti ancora G. TADDEI, *Comuni rurali toscani* cit., p. 719 e ss.

(10) Sul problema delle relazioni tra sviluppo dell'istituzione comunale e pratiche notarili rimando a G. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, ora in *Le scritture del comune* cit., pp. 39-60 e dello stesso Autore, *Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale* a cura di P. RACINE, Piacenza 1999, pp. 47-56.

(11) Per confronto con un notaio della Valtellina analogamente impegnato a rogare per privati e comuni rurali si veda il contributo di M. L. MANGINI, *'Infrascripta sunt necessaria sciri ad artem notarie'. Un formulario notarile valtellinese alla fine del XIV secolo* in "Archivio storico lombardo", n. 130, 2004, pp. 305-350. Ancora per i rapporti tra notai e comunità dell'area valtellinese si tenga presente la recentissima analisi di M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo* nel volume collettaneo *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI, S. MOSCADELLI, in corso di stampa, Trento, scaricabile però all'indirizzo internet <http://centri.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/d.htm>, p. 30 e ss.

(12) Come in Archivio di Stato di Bergamo, Fondo Notarile (da ora in poi abbreviato in ASBg FN), cartella 1 registro 2, atto a p. 50 del 17.2.1250, notaio Pietro di Lanfranco Rocca.

L'abbreviatura e l'eventuale strumento corrispondente prodotto dal notaio¹³, gli unici documenti che potevano avere valore in sede di giudizio rispetto a terzi¹⁴, non erano ovviamente le sole scritture a disposizione degli uffici comunali, anche se in massima parte queste ultime non ci sono pervenute. Tutte assieme erano raccolte in quelle che possiamo definire i primi esempi di archivi dei giovani comuni rurali, custoditi per lo più non in una sede fissa ma presso un ufficiale preposto, specialmente il cosiddetto canevario del villaggio che era una sorta di tesoriere ed archivista¹⁵.

Una precoce, significativa attestazione della loro esistenza è fornita da un rogito del notaio Pietro Rocca, attivo a cavallo della metà del secolo, confezionato per il comune rurale di Casnigo, nella media Val Seriana, una delle zone della *virtus Pergami* tra le meglio documentate nel Duecento ed economicamente tra le più attive dell'intero settore. Si tratta del passaggio della documentazione tra il vecchio ed il nuovo tesoriere, il *canevarius* appunto, del comune di Casnigo che allora comprendeva in maniera unitaria popolo e gentili (*comune populi et gentillium de Cazanico*). Accanto ad una serie di carte singole passate tra i due che vanno concretamente a toccare i diritti di possesso sul territorio rivendicati dall'autorità locale, ossia pergamene concernenti le *convenientes* di boschi e prati soprattutto rispetto alla confinante Gandino ed alla antistante Colzate¹⁶ (una *carta de convenientiis buschi de super et agri de Cazanico* ed una

(13) Ci si domanda se delle abbreviature nei cartolari relative alle delibere degli organi dei comuni rurali, almeno di quelle che non prevedevano rapporti con terzi, fossero mai stati estratti atti in pubblica forma o se fossero prodotte esse sole quali unica testimonianza. Si confronti con le considerazioni in M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte* cit., pp. 30-31, P. GRILLO, *Alle origini della conservazione delle scritture pubbliche in Itinerari fra le carte*, a cura di G. GENTILE e R. ROCCIA, Torino 1999, pp. 33-40, pp. 36-37, A. BARTOLI LANGELLI, *Le fonti di una storia di un Comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 5-21.

(14) Sul ruolo delle *scripture* nelle documentazioni processuali si veda ancora M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte* cit., p. 2.

(15) Si confronti con l'attività del canevario di Bormio nella seconda metà del Duecento messa in luce da L. MARTINELLI PERELLI, *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il Quaternus eventariorum di Bormio*, in "Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica", n. 2, 1977, pp. 229-352, in particolare p. 260. Per esempi di archivi delle amministrazioni rurali e di veri e propri libri *iurium* dei borghi del contado si veda il recente P. GRILLO, *Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XIII-inizi XIV secolo)* in *Le comunità rurali e i loro statuti* cit., p. 71 n. 97.

(16) La registrazione per iscritto fa parte di quelle pratiche di azione possessoria tese alla costruzione di prove documentali che permettano un effettivo controllo del proprio territorio. Per un interessante caso di sovrapposizione di pretese da diverse parti e costruzioni di relative "azioni possessorie" si veda il contributo di R. RAO, *Risorse collettive e spazio politico locale nel Piemonte orientale. La foresta di Gazzo, borghi nuovi e nuovi territori nei secoli XII e XIII*, in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, a cura di R. BORDONE, P. GUGLIEMOTTI, S. LOMBARDINI, A. TORRE, Alessandria 2007, pp. 59-68.

carta pactorum comunium de Cazanico et de Gandino prati Valli Agri, una sententia lata inter comune de Cazanico et plures homines de Colzate e infine un contractus factus inter comune de Cazanico et Biolcum Salscetti de Colzate et filios) ai diritti di uso e di manutenzione della via e del ponte del Serio (un *compromissum factum sub domino Pagano de Gromullo iudici civitatis Pergami litis vie nove pontis de Serio, una sententia lata de ipsa via* e poi anche un *contractus pontis de Serio*), alle permutate di terre, vi sono una serie di scritture su quaderno che riguardavano l'amministrazione ordinaria: quattro quaderni di spese e due di entrate relativi a due canevariati, uno con le accuse dei sorveglianti del territorio comunale, i campari, uno degli affitti percepiti dal comune ed uno dei giuramenti dei membri del comune rurale (i cosiddetti *salvamenta sacramenti vicinorum*)¹⁷. Notevole come questo vero e proprio inventario di quello che doveva allora costituire l'archivio mobile comunale di Casnigo sia sopravvissuto soltanto perché rogato da un professionista cittadino, Pietro Rocca, notaio e servitore del comune, nella chiesa di San Vincenzo di Bergamo in occasione della convocazione di consoli, richiesta dallo stesso ex-canenario presso un giudice urbano, come ci informa lo stesso registro¹⁸. L'intero corpo delle scritture di Casnigo del 1253 rappresenta un sistema documentario piuttosto evoluto ed

(17) ASBg FN, cart.1 reg.2, atto a p. 156 del 1.02.1253, notaio Pietro Rocca: *Ibi Andrea Iohanni Blanci de Cazanico notarius condam canevarius comunis populi et gentillium de Cazanico videlicet in anno currenti MCCquinquagesimo secundo preterito dedit ibi et designavit Adamo filio condam Bolandi Iohannis Umberto de Cazanico tunc canevario suprascripti comuni populi et gentillium de Cazanico ut continetur in quadam carta rogata per Girardum Cornascheni notarium die veneris octavo exeunte januuario proximo preterito per me notarium ibi visa et lecta novem cartas .. et duos quaternos expensarum et unum recepti factos per Albertum Iohannis Gaffori condam canevarium suprascripti comuni tempore eius canevari. Et unum quaternum accuse campariorum factum in anno currenti MCCquinquagesimo primo, Et alium quaternum in quo scripti sunt ficti comunis recepti. Et alium quaternum in quo scripti sunt salvamenta sacramenti vicinorum suprascripti comunis. Et duos quaternos unum receptorum et alium expensarum factos per ipsum Andream suprascripto tempore eius canevarii et scriptos per Girardum Cornaschene notarium MCCquinquagesimo secundo. Si avverte da ora in poi di come la prosa del notaio orobici di questo periodo, almeno per i registri notarili pergamenacei giunti sino a noi, sia caratterizzata da una grande ceterazione delle formule, da una scrittura minuta e stesa in modo da coprire ogni lembo del foglio, da un formulario appesantito da continue iterazioni. Numerosi sono poi gli errori nelle concordanze dei casi e generi, le forme sostantivali inconsuete, le varianti grafiche e l'uso incostante nelle doppie anche entro il medesimo atto, tutti aspetti che non si è quasi mai ritenuto opportuno evidenziare nelle trascrizioni in nota, rimaste però quanto più vicine alla lettera della scrittura originale.*

(18) ASBg FN, cart. 1 reg. 2, atto a p. 143 del 25.1.1253, notaio Pietro Rocca. Le due copie di "*consoli populi de Cazanico*", quelli passati e quelli attuali *nomine et vice ipsius comunis*, sono convocate dallo stesso notaio (*..fuerunt citati per me servitorem ut ad certum terminum venirent..*) presso il giudice cittadino *dominus Zulianus Dethonum* entro otto giorni (*..unde si de hinc ad octo dies proximos venturos non veniunt etc sunt ipsi consules .. et ipsum comune in banno etc*).

articolato¹⁹, specchio della consapevolezza della comunità in relazione ai propri diritti reali sui beni comuni ed alle pratiche amministrative e giudiziarie dell'epoca²⁰.

Accenni a questo tipo di registri di “scritture pragmatiche” si trovano pure negli statuti di Vertova²¹ e ancora in qualche breve indicazione nei registri notari. In particolare i registri di conti sembrano oramai diventati strumento d'uso ordinario e generalizzato presso i comuni rurali. Le obbligazioni monetarie inserite in questi *quaterni racionis* in special modo paiono avere forza legale, perlomeno per i contraenti, se da parte del creditore viene data licenza al comune rurale suo debitore di cassarle direttamente su registro, come accade per il comune di Vertova al momento del pagamento del salario di podestà rurale (*..pro feudo potestatis unius anni qui fuit potestas suprascripti comunis de Vertoa*) ad un Suardi²². Oppure quando lo stesso comune di Vertova fa assumere forza legale davanti al console di giustizia di Bergamo al fodro, imposto da

(19) Si confronti con quello praticamente coevi delle comunità delle Valli Ambrosiane nell'alto Ticino con tanto di elenchi “che identificavano investiture, ricevute, liti affrontate per i pascoli, atti di confinazione e via dicendo” configurando “meccanismi di conservazione documentaria che paiono eccezionalmente solidi nella Lombardia rurale del Duecento”, come scrive M. DELLA MISERICORDIA in *Mappe di carte*, cit., pp. 24-25. Su un piano probabilmente più evoluto si trova il comune di Chiavenna in C. BECKER, *Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L'evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo*, Chiavenna 2002, pp. 163-169 e 176-178 che presenta un gran numero di atti e quaderni dalle simili funzioni. Per un modello cittadino relativo alla diffusione delle scritture amministrative su registro nel comune di Milano negli stessi anni si veda il recente contributo di P. GRILLO, “Reperitur in libro”. *Scritture su registro e politica a Milano alla fine del Duecento*, in *Libri, e altro, nel passato e nel presente*, a cura di G. G. MERLO, Milano 2006, pp. 33-53.

(20) Sul rapporto tra archivio, istituzione comunitaria, ufficiali eletti e notai si veda ancora M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte*, cit., pp. 25 e ss. Si riporta il fatto che già François Menant aveva colto questa matura “cultura amministrativa” dei comuni rurali bergamaschi sorta “sin dai primi decenni del XIII secolo” e testimoniata dalla “redazione degli statuti e di importanti archivi: Almenno, Gandino, Treviglio” in *Bergamo comunale: storia, economia e società* in *Storia economica e sociale di Bergamo*, II, *Il comune e la signoria*, a cura di G. CHITTOLINI, Bergamo 1999, pp. 15-181, p. 85 [I comuni rurali. L'organizzazione comunale].

(21) Nello statuto di Vertova si parla addirittura di uno “stipo” del comune ove riporre *cartam aut aliquam rationem*, in G. ROSA, *Statuti di Vertova del 1235, del 1248 e del 1256 con annotazioni*, Brescia 1869, di cui si è consultata la riedizione anastatica compresa in P. GUSMINI, *Vertova medievale*, Vertova 1980, pp. 124-140, informazione a p. 130.

(22) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 53 del 30.1.1281, notaio Pietro Lorenzoni. Rogato *in loco de Vertoa in via comunali ubi dicitur ad Bernazzum. Ibi dominus Guido filius Oberti Guillelmi qui dicitur Manischis filii condam alterius domini Guillelmi Suardorum civitatis Pergami emancipatus ..fuit ibi contentus et confessus ad postulacionem Blanzi filii condam Zamboni Gualterii de Vertoa postulantis nomine et vice Ottobono filii condam Petri Berlende de Vertoa canevari comunis de Vertoa postulantis et solventis nomine et vice ipsius comunis er pro ipso comuni quod ipse Ottobono dicto modo et nomine solvens de propri denariis ipsius comunis de Vertoa suprascripto domini Guidoni dederat et solverat libras octo imperialium cum eo toto quod ipse dominus Guido posset*

appositi *factores rationis* ad ogni singolo *vicinus* in base alla sua capacità contributiva, che veniva registrato in appositi quadernetti dedicati a questa contabilità (*..ut continet in quibusdam quaternellis bambazii*)²³.

Il versamento di una corposa pigione da parte del comune di Colzate, più di 26 lire di imperiali, relativa a terreni siti sul proprio territorio comunale e ceduti come pegno fondiario ad un noto prestatore di Bergamo, Bonaventura de Beatis²⁴, comprende il richiamo a quanto riportato in un libro di conti del comune rurale stesso, espressamente menzionato. Si tratta di una serie di proventi riscossi da parte del comune nei confronti dei suoi stessi *vicini*, che sono stati utilizzati in questo pagamento eseguito verso il prestatore cittadino (per esempio *..in quibus libris xxvi et solidis v sunt computati et soluti libras undecim imperialium de denaris quos Colzatus Paganonum dare tenebatur superscripto comuni de Colzate ut in quaterno rationis ipsius comunis de Colzate continet..*), che il console dell'anno fa inserire appositamente ed a sua responsabilità personale nell'istrumento notarile, probabilmente a scopo di averne registrazione provvista di pubblica fede e forse anche per memoria interna della comunità (*..et predicta supra specificata de denaris computatis in ipsis denaris de dictis Colzato Paganonus et Andrea de Merllo et Zamboni de Lavalle.. adjecta fuerunt tantum ad postulacionem superscripti Andree de Merlo..*), senza che ciò, ovviamente, avesse potuto in qualche modo intaccare i diritti del creditore (*..non nociat in aliquo modo quos posset dici vel excogitari ipso Bonaventure*)²⁵.

petere esigere quos dictum comune ipsi domino Guidoni dare tenebatur pro feudo potestatis unius anni qui fuit potestas superscripti comunis de Vertoa de anno currente mclxxnono et mclxxx et etiam qui denari erant scripti in quaterno rationis superscripti comunis de Vertoa. Constituit ipse dominus Guido ipsum quaternum rationis quantum ad ipsos denarios pertinet et omnem aliud instrumentum et scriptura quod et quam ipse dominus Guido posset utere vel habere pro ipsis libris octo imperialium vani etc et ullius valoris etc.., cui segue il pagamento di *totam partem bannorum ipsi domino Guidoni pertinenti de bonis acusatatis in loco de Vertoa per camparios et consules comunis de Vertoa in eo tempore..*

(23) ASBg FN, cart. 1 reg. 2, atto a p. 180 del 6.12.1253, notaio Pietro Rocca, commentato estesamente in seguito. Con l'espressione *Bambazius* si indicava il materiale, il cotone, di cui probabilmente era rivestito, per cui si veda il Ducange, *Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis* alla voce *Bambax*, oppure era terminologia utilizzata scorrettamente da questo notaio di metà Duecento per indicare un quadernetto di carta dato che in nord Italia con "carta bombycina" si indicava questo materiale, come da P. KOCH, *Die Archivierung kommunaler Bücher in den ober- und mittelaltahänsische Städten*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung* a cura di H. Keller, München, 1995, pp. 19-69, p. 51 n. 218.

(24) Su questa interessante figura di mercante ed imprenditore laniero si veda P. MAINONI, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994, p. 40 e ss.

(25) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 238 del 2.2.1285, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in burgo sancti Andree civitatis Pergami ad domum heredum infrascripti domini Martini de Beattis. Ibi dominus Bonaventura filius condam domini Martini domini Alberti de Beattis superscripti burgi fuit contentus et confessus .. quod ipse Andrea [filius condam Petri Merli de Colzate consul comunis de Colzate] .. dederat et solverat libras vigintis et solidos quinque imperialium ficti de quibus fuit ter-*

Ovviamente la successione tra i canevari, di nomina annuale o semestrale, comporta anche il trasferimento di questi registri pergamenacei e, eventualmente, del saldo positivo della precedente gestione (*..reciperat de avere suprascripti comunis plus que expendenda pro ipso comuni ut continetur in scriptura facta in ipso **quaterno racionis**..*), come accade al passaggio tra il nuovo canevario, in pratica come detto il cassiere e archivistica comunale, di Vertova del 1287 e quello dell'anno precedente²⁶: in tal caso la scrittura contabile indicata nel quaderno ha forza non soltanto documentaria ma testimonia la necessità di un vero movimento di fondi tra i due tesoreri del comune rurale, tanto da venire cassata quando avvenuto (*..ut continet in scriptura facta in ipso **quaterno racionis**. Constituit ipsam scripturam vanam et cassam et nullius valoris..*)²⁷.

Come detto, queste scritture amministrative erano conservate presso uno degli ufficiali del comune, che, all'occasione, poteva estrarre obbligazioni e

*minus in calendis augusti .. in quibus libris xxvi et solidis v sunt computati et soluti libras undecim imperialium de denaris quos Colzatus Paganonum dare tenebatur suprascripto comuni de Colzate ut in **quaterno racionis** ipsius comunis de Colzate continetur in una parte et in alia parte sunt computati et soluti in ipsis denariis libras sex et solidus sedecim imperialium quos Zambonus ser Martini De Lavallo dare tenetur suprascripto comuni ut in ipso quaterno racionis continetur. Et in alia parte sunt computati et soluti in ipsis denariis libras quatur imperialium quas suprascriptus Andrea Petri Merli dare tenetur suprascripto comuni de Colzate secundum quod in ipso **quaterno** continetur secundum quod de predictis ibi dicebat et confitebat ipse Andrea Petri Merli de Colzate. Ad hoc ut predicta supra specificata de denaris computatis in ipsis denaris de dictis Colzato Paganonus et Andrea de Merllo et Zamboni de Lavallo non nociat in aliquo modo quod posset dici vel excogitari ipso Bonaventure .. quod ea adjecta fuerunt tantum ad postulacionem suprascripti Andree de Merlo.*

(26) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 348 del 25.1.1287, notaio Pietro Lorenzoni, rogato in loco de Vertova ad domum habitationis mey notarii. Ibi Anderbonus filius condam Petri Albertonum de Vertova canevarius comunis de Vertova recipiens nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni de Vertova fuit dicto modo et nomine contentus et confessus ad postulacionem Otteboni filii condam Oberti Magatti de Vertova condam canevari suprascripti comunis quod ipse Ottobos ipsi Anderbono suprascripto modo et nomine dederat et solverat illas libras vigintitres et solidos novem et denarios duos imperialium quos dare tenebatur suprascripto comuni de Vertova secundum quod scriptum in **quaterno racioni** suprascripti comunis quos et in quibus fuit **condempnatus** debere dare suprascripto comuni pro eo .. *reciperat de avere suprascripti comunis plus que expendenda pro ipso comuni ut continetur in scriptura facta in ipso **quaterno racionis**. Constituit ipsam scripturam vanam et cassam et nullius valoris ..*

(27) Di questo *quaterno racionis* utilizzato correntemente dal comune di Vertova si ha notizia anche in altre imbreviature come in ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 17 del 27.12.1279, notaio Pietro Lorenzoni in cui i due consoli dell'anno, Giovanni di Zambono Galina e Zaninetus di Alberto de Scaggis consoli del comune di Vertova hanno ricevuto a nome e per conto del comune di Vertova da Blanco figlio del fu Zambono *Gualterius* di Vertova a suo nome e a nome e vice gli eredi di Virallo de Micho un calice d'argento dorato e un coperchio d'argento dorato ed una cassetta in cui sono posti gli stessi calice e coperchio, che il notaio ci informa essere di proprietà del comune di Vertova e che erano detenuti dagli stessi Virallo e Blanco secondo quanto contenuto nel *quaterno racionis* dello stesso comune. Si tratta in effetti di una donazione alla Chiesa di Santa Maria di Vertova, che era dotata a spese del comune rurale.

pagamenti degli anni precedenti oppure permetterne copia, come testimoniato da un'abbreviatura relativa al quaderno delle entrate e delle spese (*quaternum receptorum et expensarum*) della confederazione di comuni della val Seriana denominata *Conziliium de Honio*²⁸, in cui venivano iscritti anche i proventi degli affitti dei boschi di pertinenza della confederazione locati a singoli e comuni rurali²⁹. L'atto mostra un console eletto ben 15 anni prima del momento della redazione del rogito che si assicura della conservazione presso il cosiddetto cimiarcia³⁰ del comune di questa raccolta di conti (*..quod quaternum et predictae quantitates denariorum scripte in ipso quaterno receptorum fuit (sic) ibi vissum et lectum per me notarium et remansit penem ipsius Blanci..*) per l'anno in cui era in carica (1268) e si accerta della possibilità di averne una copia (*..ipse Henricus et sui heredes poterint habere copiam de ipso quaterno cotiens ei necesse fuerat aliqua de causa..*). L'abbreviatura permette altresì di comprendere che la

(28) Sul ruolo del *Conziliium de Honio* si veda P. MAINONI, *Economia e politica* cit., pp. 37-40 e mi permetto di rimandare a P. G. NOBILI, *Vertova. Una comunità rurale nel Medioevo. Vita del territorio, economia agricola e governo locale in un villaggio lombardo nella secondammetà del Duecento (1279-1282)*, Firenze, 2009, p. 37 e ss., p. 129 e ss. Indicato dalla storiografia come "confederazione di località finitime" (P. MAINONI, *Economia e politica* cit., p. 37), in termini moderni si potrebbe definire un consorzio di diversi comuni per la gestione di un bene collettivi, boschi e pascoli nel caso specifico. Esso era però dotato anche di territorio, consiglio eletto su base territoriale ed ufficiali propri, con alcuni compiti sovrapponibili a quelli dei consoli dei comuni rurali, come quello di rappresentare il terminale della giustizia urbana per l'interdizione di beni presenti nella zona ad esso sottoposta. Un'espressione simile posta ad indicare un ente territoriale si trova in area valtellinese con il "*comune loci consilii de Morbegno*" che indicava un comune unico ma caratterizzato da una base insediativa composita (*Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1957, vol. III, p. 122) [devo questa puntuale segnalazione a Massimo Della Misericordia]. Mi pare che le due entità condividano la caratteristica di trovare alla propria base nuclei insediativi dispersi, da cui però scaturiscono esiti non assimilabili, qui una confederazione per l'amministrazione di un patrimonio collettivo e lì un vero e proprio comune rurale unitario.

(29) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 134 del 4.3.1283, notaio Pietro Lorenzoni rogato *in loco de Vertoa in via comunali prope domum Iohannis filii condam ser Alberti Laurentonum de Vertoa*. In realtà il *Conziliium de Honio* nel Duecento, praticamente quasi ignorato dalle fonti di provenienza cittadina, appare come un assemblea di rappresentanti dei sette comuni rurali che la compongono con competenza esclusiva su boschi e pascoli di proprietà collettiva siti nella zona d'altura alle spalle di questi comuni allineati lungo la riva sinistra del Serio, boschi e pascoli ben distinti dai fondi indivisi di proprietà delle singole collettività. Per un confronto con un gestione *patrimoniale* della proprietà comunale allo scopo di far fronte alle spese monetarie si veda il recente A. Dani, *Usi civici nello stato di Siena in età medicea*, Bologna, 2003, in particolare pp. 114 e ss. [Proprietà fondiaria e diritti collettivi] e, per un breve ma efficace quadro storiografico sul problema le pp. 17-27 e relative note [Radici storiche e basi teoriche: l'eredità del passato].

(30) Il termine cimiarcia, presente in via esclusiva nelle chiese milanese e bergamasca, designa propriamente colui che si occupa di custodire quanto contenuto nella sacrestia e qui pare venire utilizzato in modo traslato a designare il custode dei beni del comune rurale. Sul cimiarcia o *cimiarca* nell'ambito della diocesi ambrosiana si veda G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano nei secoli bassi*, Milano 1854-1857, in particolare vol. I p. 473 e vol. IV p. 151 e ss.

dimora personale di questo ufficiale della federazione di comuni fungeva anche da archivio, in cui si conservavano (*..apud quem Blancum - filius condam ser Iohannis de Laqua -..*) lo statuto o meglio l'atto di nascita del comune (*..est scriptum comunis Conzillii de Honio..*), i rogiti notarili correnti e le scritture pragmatiche (*..et instrumenta et scriptura ipsius comunis..*), come è anche il quaderno sopra nominato³¹. In ciò i comuni rurali non fanno che adeguarsi all'esempio cittadino, per cui nel palazzo del comune di Bergamo era stato costituito un vero e proprio deposito documentale stabile (la cosiddetta *camera armariorum comunis Pergami*), in cui confluivano anche i registri di pagamenti versati dai comuni rurali, per esempio per il fodro, come danno prova un paio di sopravvissute imbreviature notarili relative alla riscossione fiscale nel contado per il 1281 (nello specifico si legge di *tres quaternos inter scriptos et non scriptos* e di *quaternos tres parvos* per due *facte*, Sant'Andrea e Santo Stefano *de Foris*, come erano definte le circoscrizioni relative alle vicinie e porte urbane in cui era frazionato a fini fiscali il territorio orobico)³². Il sopra visto *quaterno*

(31) *Ibi Blancus filius condam ser Iohannis de Laqua cimiarcha comunis Conzillii de Honio et apud quem Blancum est scriptum comunis Conzillii de Honio et instrumenta et scriptura ipsius comunis suo nomine et nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni dixit et protestatus fuit solemnem confessionem in hoc publico instrumento in scriptis redacto quod ipse Blancus habet penes eum et est penes eum unum quaternum (papiri?) receptorum et expensarum factorum et factarum per Iohannem Zamboni Paganoni de Colzate tunc consulem comunis Conzillii de Honio in anno corrente MCC sexagesimo octavo indicatione xj in quo quaterno continet suprascriptus Iohannes Zamboni consul recipisse pro suprascripto comuni.. Si tratta di una concessione di boschi ad certum terminum pagate dal console del comune di Gazzaniga ..quod quaternum et predictae quantitates denariorum scripte in ipso quaterno receptorum fuit (sic) ibi vissum et lectum per me notarium et remansit penes ipsius Blanci. Et hanc protestacionem et confessionem fecit suprascriptus Blancus suprascripto modo et nomine ad postulacionem Zamboni filii suprascripti Henrici postulantis nomine et vice ipsius Henrici et pro eo et nomine et vice omnium illorum quorum interest vel interessare posset... Insuper suprascriptus Blancus convenit prestipulavit et promisit obligavit etc .. suprascripto Zamboni .. quod tenebit salvabit et guardabit ipsum quaternum ita et tali modo quod omni tempore quo necesse fuerit ipsi Henrici vel heredum eius vel cui etc pro predictis denaris contentis in ipso quaterno ipse Henricus et sui heredes poterint habere copiam de ipso quaterno cotiens ei necesse fuerat aliqua de causa..*

(32) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 86 del 31.12.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti, rogato in camera armariorum comunis Pergami. *Ibi Bonaventura Carezonum et Bertramus de Poltrignano ambo notarii pro comuni Pergami ad armaria comunis Pergami per gubernare custodire et salvare pro suprascripto comuni scripturas dicti comunis qua eis designaverunt et quilibet eorum fuerunt contenti et confessi ad postulacionem Ottoboni de Piniolo notarii burghi sancti Andree civitatis Pergami condam exactoris pro layco facte sancti Andree de Foris fodri impositi et talliam in hoc medio anno .. quod eis dederat et designaverat dicto modo et nomine tres quaternos inter scriptos et non scriptos sub una cohopta super quibus scriptum erat per suprascriptum Obertum notarium totum receptum et revisamentum et compensa(mentum) factum per ipsum Ottobonum quod ipso fodro exigit ultra quatuor quaternos inter scriptos et non scriptos super quibus scripte erant omnes extimaciones facte in suprascripto tempore de comunibus popolaribus et burgensibus et gentilibus et nobilibus suprascripte facte sancti Andree et de divisio qui stant et habitant in locis ipsius facte*

rationis di questa confederazione di comuni rurali nominata *Conzilum de Honio* responsabile della gestione di alpeggi e pascoli collettivi³³, era utilizzato anche per i pagamenti correnti (bandi, taglie etc) dei singoli *vicini*, come testimoniato da un'altra imbreviatura dello stesso notaio Pietro Lorenzoni relativa al pagamento di una condanna³⁴.

La rarità di atti di tal natura nei superstiti registri dei notai a mio parere è dovuta al fatto che in via usuale non si ricorreva alla redazione dell'imbreviatura notarile per quietanzare tali riscossioni, facendosi bastare l'appunto sul quaderno di conti, a meno non si volesse conferire una maggiore forza legale al pagamento, soprattutto nei rapporti con la giustizia cittadina. Infatti esso poteva seguire ad una serie di provvedimenti di natura esecutoria messi in atto da magistrati ed ufficiali urbani (come per esempio precetti di pagamento, ordini di esecuzioni di beni, bandi *pro re pecuniaria*), che avrebbero potuto essere più facilmente contestati alle autorità cittadine dal debitore grazie alla apposita quietanza redatta dal notaio e diligentemente riportata sul suo registro.

Geograficamente agli antipodi della *virtus Pergami* rispetto alle località di montagna e di valle visti finora, anche il comune rurale di Cologno al Serio, allora tra i principali della "bassa" bergamasca almeno per presenza ed intensità documentaria, utilizzava gli stessi strumenti scritturali per la propria amministrazione interna: un *libellus datii* in cui venivano annotati gli addebiti imposti dal comune rurale ai suoi *vicini* per mezzo di appositi ufficiali (i *factores racionis comunis de Colonio seu impositores fodri positi pro ipso comuni hominibus et personis de Colonio.*), come testimoniato da un rogito in cui una famiglia locale, i *Rogerus*, padre ser *Madius* ed i due figli Giacomo e Lorenzo,

qui non attenderunt. A p. 82, datato il 9 dicembre 1281 appare lo stesso tipo di atto, rogato *in camera armariorum comunis Pergami*; in questa occasione il protagonista è *Jacobus Barelli de Oxio notarius condam exactor pro facta Sancti Stephani de Fori pro layco* che consegna *quaternos tres parvos*. Per la divisione del territorio del contado in quattro *facte* corrispondenti alle porte urbane si veda G. STORTI STORCHI, *Lo statuto di Bergamo del 1331*, Bergamo, 1986, pp. 57-63 e la tavola di riferimento a p. 240 relativa alla *Collatio Secunda*, Rubriche 52, 53,55, 56 già presenti nello *Statutum vetus*.

(33) In tale evenienza questa confederazione è una manifestazione precoce di formazione sovracomunale tramite cui gli uomini della montagna lombarda potevano accedere alle risorse collettive. Si confronti con le osservazioni di M. DELLA MISERICORDIA in *La comunità sovralocale. Università di valle, di lago e di pieve nell'organizzazione politica del territorio nella Lombardia dei secoli XIV-XVI*, in *Lo spazio politico locale* cit., pp. 99-111, pp. 103 e ss.

(34) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 250 del 18.3.1285, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Vertoa ad domum Iohannis filii condam ser Alberti Laurentonum de Vertoa. Ibi Ottelus filius condam ser Pauli Parineri de Vertoa fuit contentus et confessus ad postulacionem Iohannis filii condam Blanzi de Laqua de Vertoa quod ei dederat et solverat illos solidos xl imperialium in quibus ipse Iohannes fuit condemnatus dare debere ipsi Ottello per factores comunis Conzilii de Honio ut dicebat ut continet in quaderno racionis suprascripti comunis.*

diffida i consoli e gli stessi *factores rationis* dal tassare (*..non ponant nec poni faciant nec talient nec taliari faciant aliquod fodrum nec aliquam taliam..*) alcuni crediti che attendevano dal comune di Bergamo e che non avevano ancora ricevuto³⁵.

Gli esempi qui proposti testimoniano quanto per le amministrazioni sul territorio fosse stata oramai pratica corrente l'utilizzo, ovviamente attraverso la mediazione e la penna notarile, di scritture legislative (statuti ed ordinamenti), fiscali e gestionali modellate sull'esempio cittadino ma declinate localmente e che rappresentano la conseguenza più evidente della consapevolezza raggiunta dalle comunità del contado³⁶. Si trattava di liste di conti, liste di pagamenti ma anche liste di persone, in particolare dei banditi per debiti (*pro re pecuniaria*) che andavano a ingrossare le pagine del libro dei bandi del comune, volume tanto familiare e d'uso corrente da essere chiamato con un proprio nome (*liber bannorum comunis Pergami qui dicitur Bos*), e in cui gli abitanti dei territori rurali potevano essere individuati per località (come nel caso testimoniato da un rogito nel registro del notaio Rolandino Zirioli relativo ai banditi nascosti nell'impervio territorio del comune montano di Brembilla³⁷).

Si rilevi come anche la stessa produzione statutaria, toccata solo in via marginale in questo contributo, era soggetta alle medesime pratiche di modellazione e precisazione continua. Ciò è testimoniato dalle già indagate vicende dello statuto di Vertova, ma anche dal purtroppo perduto statuto di Colzate, per la cui revisione si è scovata nella documentazione l'elezione di tre appositi *emendatores statuti*³⁸ e l'emanazione di nuove norme relative alla procedura di assunzione in *vicinania* e all'elezione degli esattori fiscali locali³⁹, e per quello

(35) ASBg FN, cart.1 reg. 2, atto a p. 45 del 8.8.1250, notaio Pietro Rocca, rogato *in platea Sancti Vincenzi ante scalas palacii comunis Pergami*.

(36) Si vedano le riflessioni sul rapporto tra "la sedimentazione delle scritture a partire dal XIII secolo" e la capacità di autonomia delle comunità che le producono in M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte* cit., p. 54 e ss. [Conclusioni].

(37) ASBg FN, c. 1 r. 5, p. 72 del 19.5.1293, notaio Rolandino di Andrea Zirioli, rogato *in civitate Pergami sub pallacio collegii notariorum. Ibi Martinus filius condam Petri de Acerbo consul comunis de Brembilla suo nomine et nomine et vice Peterboni Iohannis Salvi consulis superscripti comunis de Brembilla et nomine et vice superscripti comunis et pro ipso comuni dixit et denunciavit domino Martino Porte civitatis Pergami quod veniat cum superscripto Martino superscripto nomine ad ostendendum ei omnes illos banitos quos ipse dominus dicit esse et habitare in loco seu teratorio de Brembilla..*

(38) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 317 del 9.6.1286, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Colzate in platea ecclesie sancti Maurici de Colzate. In publica et in generale credencia ipsius comunis de Colzate.. ipsi undecim credendarii ibi congregati .. acorderunt elegendi ad sortem inter se.. tres emendatores statuti ad emendandum et cogitandum et ratificandum statutum et statuta et ordinamentum et ordinamenta comunis de Colzate secundum formam statuti comunis Pergami..*

(39) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 319 del 9.6.1286, notaio Pietro Lorenzoni.

altrettanto non pervenutoci, ma la cui esistenza è anch'essa testimoniata da numerose imbreviature che lo richiamano, della confederazione di comuni nominata *Conziliium de Honio*⁴⁰. La consuetudine con ognuna di queste pratiche scritturali, - verbali di elezioni locali, pagamenti, incassi, debiti - di cui abbiamo un non irrilevante numero di singoli esempi, ottenute attraverso un processo di mediazione notarile differente secondo il luogo di formazione e di lavoro di questi professionisti, apre il problema dell'autodefinizione delle comunità e della loro rappresentanza.

Occorre però considerare preliminarmente che tutti i registri sopravvissuti, a parte quelli dei già citato notaio Pietro Lorenzoni di Vertova, sono di professionisti che rogano in città per una clientela numerosa e composita, ma costituita per la massima parte da privati: innanzitutto la moltitudine dei cittadini, mercanti, prestatori, artigiani coltivatori delle aree del sobborgo (vigne in collina e frumento a sud) e poi un ampio ventaglio di persone provenienti dal contado, perché stabilitesi temporaneamente in un borgo urbano o perché lì di passaggio, attratte dai capitali, dai mercati e dalle commesse del centro urbano. È ora opportuno indagare quanto gli atti dedicati ai comuni rurali si distinguessero da quelli, dal numero preponderante, quotidianamente predisposti da questi notai per la loro abituale clientela fatta di singoli *cives* urbani e *vicini* rurali ed in che modo definissero l'azione di un soggetto collettivo, il comune rurale, intrinsecamente diverso dai singoli e gruppi di *comitatini* i cui stessi nomi, peraltro, affollano, individualmente o associati in piccoli drappelli, le pagine dei registri esaminati.

2. *Dialogando con i propri abitanti e con il centro: un soggetto autosufficiente?*

Uno degli scopi di questa ricerca è quello da un lato di comprendere come si percepissero al loro interno le comunità rurali nella seconda metà del Due-

(40) Come in ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 231 del 1.1.1285, notaio Pietro Lorenzoni, quando in occasione del giuramento di un campario del *Conziliium de Honio* si fa riferimento agli statuti ed ordinamenti della stessa confederazione. La formula ricorre in ASBg FN, c. 3 r. 2, p.18 del 1.1.1280, notaio Pietro Lorenzoni nel momento del giuramento dei consoli dello stesso *Conziliium de Honio*, indicati nello statuto del comune del *Conziliium de Honio* come sottoposti a pena e compenso appositi, ed a p.15 che racconta che le elezioni di campari, canevari, notaio e consoli del 1280 erano disciplinate dallo statuto di Bergamo e dallo stesso statuto del *Conziliium de Honio*. Sebbene la formula venga talvolta sostituita da un'espressione relativa alle *consuetudines comunis* (ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 15 del 30.11.1279, elezione dei credendari, ed atto a p. 73 del 14.12.1281, notaio Pietro Lorenzoni), e possa apparire stereotipata nell'uso da parte di un notaio che roga atti anche per le altre istituzioni locali della zona, ritengo che accenni così espliciti non possano essere solamente frutto delle convenzioni e che un testo statutario scritto di questa confederazione avrebbe potuto sicuramente esistere.

cento, dall'altro di verificare se agissero in maniera unitaria e munita di una propria individualità distinta oppure come semplice somma dei propri componenti. Si tenga presente come nei sopravvissuti *libri imbreviaturarum* gli atti dei comuni rurali sono costituiti per la massima parte da negozi quali obbligazioni finanziarie legate soprattutto a capitali ricevuti a prestito (*ex mutuo*), pagamenti di affitti di terre date in pegno, versamenti per l'acquisto collettivo di derrate alimentari ed addirittura speculazioni monetarie connesse alla compravendita di moneta aurea⁴¹. Le vesti documentarie, tra formulario e tenore utilizzati, scelte per questi contratti di mutuo rispecchiano il punto di vista del notaio cittadino e dei prestatori coinvolti che, con tutta probabilità, dal testo del rogito esigevano le maggiori garanzie possibili per un agevole e remunerativo rientro dei propri investimenti. Per tale motivo esse sono quelle che più mostrano un'immagine debole dei comuni rurali intesi quali soggetti aventi un'entità autonoma e autosufficiente, impressione del tutto diversa, per esempio, rispetto a quella suscitata dagli statuti rurali da essi elaborati per regolamentare la propria organizzazione interna.

Innanzitutto dal punto di vista degli individui agenti per conto dei comuni rurali si possono osservare tre categorie di atti, ordinate secondo un criterio di rappresentatività decrescente rispetto alla comunità per cui questi prestavano i propri servizi. Al primo posto troviamo ovviamente i negozi che vedono come protagonisti quei soggetti istituzionali deputati per eccellenza ad impersonare le collettività nelle funzioni esecutive, ossia i consoli dei comuni rurali, generalmente una coppia ma per i centri maggiormente popolati anche più di due⁴². Poi un gruppo di atti in cui le comunità si affidavano ad un inviato (indicato con la dicitura convenzionale di *suus certus missus et procurator*, normalmente utilizzata nei rogiti anche per i rappresentanti legittimi dei soggetti privati), facente sì parte del villaggio ma privo di cariche elettive effettive e designato allo scopo di eseguire missioni *ad hoc* in città. In tali occasioni probabilmente si dava credito a chi, pur non rivestendo funzioni ufficiali, dimostrava maggior dimestichezza con l'ambiente finanziario ed amministrativo di Bergamo e poteva vantare conoscenze tra i circoli di prestatori cittadini. Infine, dotati decisamente del minor tasso di rappresentatività ma latori del maggiore grado di fiducia verso le controparti urbane, agiscono quali inviati delle comunità rurali alcuni dinamici esponenti del notariato o del mondo degli affari. In tal caso nel distretto orobico appare anticipata una pratica, l'utilizzo di intermediari urbani per raccoglie-

(41) ASBg FN, c. 1 r. 5, p. 178 del 5.1.1295, notaio Rolandino di Andrea Zirioli.

(42) Un grosso borgo all'estremo meridionale del distretto orobico quale Romano di Lombardia, per esempio, vantava quattro consoli. Archivio arcivescovile, registro del notaio Bergamino *de Cazulonibus*, atto del 18.4.1300.

re finanziamenti, che altrove verrà esercitata nel corso del XIV secolo⁴³, soprattutto allo scopo di venire incontro a quelle richieste perentorie di natura fiscale imposte unilateralmente dal capoluogo. Anche la scelta dei fideiussori, nei tanti contratti che prevedono l'assunzione di responsabilità debitorie da parte delle comunità rurali, avviene all'interno del gruppo dei *cives*: in tali occasioni la fiducia dei prestatori nella solvibilità dei comuni rurali veniva assicurata da figure di raccordo tra città e contado, in special modo notai e mercanti. Le comunità del distretto orobico in simili frangenti appaiono quali congregazioni di persone dal profilo sfumato e distante, incapaci di una rappresentanza efficace al di fuori del proprio ristretto *territorium* e perciò costrette ad appoggiarsi ad attori esterni più o meno interessati alle loro sorti ma di certo degnamente remunerati, che però detenevano l'essenziale prerogativa di godere di una maggiore solidità e riconoscibilità per chi, mercante, prestatore o funzionario comunale, allora operava sulla piazza di Bergamo.

Una certa confusione tra la personalità giuridica degli individui agenti e delle comunità rurali rappresentate si ritrova anche negli atti accessori rispetto ai mutui, quelli volti a rinforzare l'obbligazione oppure a mettere in atto l'iter giudiziario condotto da giudici ed ufficiali cittadini allo scopo di ottenere il pagamento o l'esecuzione forzata dei beni di un debitore insolvente. Avendo a che fare con i comuni rurali, in tali scritture il notaio rogante non distingue tra chi aveva assunto l'obbligazione all'epoca della sua stipula e, nell'ordine, chi l'avesse allora autorizzata ed approvata, il comune rurale, i suoi rappresentanti precedenti e quelli attuali, gli individui che ne facevano parte allora e quelli che invece lo costituiscono al momento. Tutti questi soggetti vengono invece elencati nei contratti un po' alla rinfusa, con lo scopo di far sì che l'onere di natura pecuniaria gravi *in solidum* su ciascuno di essi. Perciò mi sembra rilevante come, agli occhi dei cittadini, notai e prestatori della piazza urbana, ufficiali e *servitores* del comune di Bergamo, l'entità "comune rurale" si appanni e venga ridotta alla stregua di un qualunque altro soggetto "privato", associazione di mestiere (detta "paratico" per la zona di Bergamo) compagnia commerciale, vicinia, o individuo.

Una serie di rogiti riguardanti controversie di natura fiscale può chiarire tale questione: si tratta di documenti dalla non immediata comprensibilità, poiché fanno riferimento alle pratiche ed alle procedure giudiziarie ordinariamente

(43) Sull'utilizzo di agenti fiorentini quali prestatori e intermediari col fisco cittadino da parte di comuni rurali toscani si veda il contributo di O. MUZZI, *I prestiti volontari ai Comuni di Colle e San Gimignano (secoli XIII-XVI)* in *L'attività creditizia nella Toscana comunale*, Pistoia, 2000, pp. 235-249.

utilizzate in quel particolare frangente storico ma che, molto più dei rogiti relativi alla vita interna del comune rurale, che si vedranno successivamente in modo approfondito, mostrano quale fosse la reale consistenza, politica e giuridica, nei confronti delle terze parti di questi enti rappresentativi delle comunità del contado.

Precettati dai servitori cittadini, iscritti - e cancellati - dalla lista dei banditi per debiti (*pro re pecuniaria o pro debitis*)⁴⁴, sottoposti a provvedimenti di inibizione e di esecuzione forzata come qualunque soggetto privato, i comuni rurali, in vari casi attestati dal corpus notarile a disposizione, sono anch'essi costretti a ricorrere agli strumenti giudiziari offerti dal governo cittadino per i ricorsi nei confronti dei loro debitori insolventi ed anche, e ciò appare abbastanza strabiliante, rispetto ai propri *vicini*. Occorre ribadire che in questo contesto di ricerca non interessano in particolare le gravi situazioni finanziarie in cui questi soggetti si trovano immischiati alla fine del Duecento⁴⁵, ma il lascito documentale di tali difficoltà in relazione alla costruzione istituzionale del soggetto "comune rurale" e alla forza della sua percezione come individualità autonoma.

Per esempio il comune di Lovere (*comune de Loare*), rappresentato da un conosciuto notaio cittadino agente come suo *sindicus*, si trova a ricorrere al console di giustizia di Bergamo per ottenere l'esecuzione forzata sui beni degli

(44) I rappresentanti dei comuni rurali sono normalmente oggetto dei bandi dal territorio bergamasco richiesti da creditori non soddisfatti, come accade persino al console del comune di popolo di Bonate Superiore del 1286: ASBg FN, c. 2 r. 1, p. 34 del 2.3.1286, notaio Viviano di Alberto Gatti rogato *sub portichu qui est prope portam episcopatus. Ibi Ambrosius Lunatti servitor comunis Pergami preconavit per exire civitate Pergami Algisium filium condam Uspini de Bonate Superiore consullem comunis populi de Bonate Superiore suo nomine et nomine et vice ipsius comunis populi de Bonate Superiore et pro ipso comuni et per eum ipsum comune ad postulacionem domini Lanfranci filii condam domini Petri Mili de Caversenio civitatis Pergami*. Analoghi provvedimenti sono presenti nello stesso registro relativamente ai consoli di Leprene e di Civate al Piano (p.80 del 30.10.1287 e p. 85 del 20.11.1287), mentre a p. 192 del 27.1.1291 il noto affarista *dominus* Alberto della Crotta dispone per la cancellazione del bando in cui era incappato Pietro detto *Calegarius* de Foppa a nome del comune rurale di Zogno. In ASBg FN, c. 1 r. 5, p. 130 del 23.6.1294, notaio Rolandino di Andrea Zirioli, è invece il notaio e prestatore Vincenzo *de Pranda* a disporre per la cancellazione delle condanne in cui erano caduti il vecchio ed il nuovo console del comune dei gentili di Prezzate, oltre ovviamente al comune stesso.

(45) Sulla questione dell'indebitamento dei comuni del contado bergamasco nella Duecento si veda F. MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 544-557 [Les problèmes financiers des communes rurales] e, rivolto specificamente al caso orobico tra Due e Trecento, P. MAINONI, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano, 1997, p. 26 e ss. Mi sia concesso ricordare soltanto come questo argomento sia specificatamente l'oggetto principale della mia tesi di dottorato presso l'Università degli Studi di Milano, XXII ciclo (2006-2009), *Il secondo Duecento come soglia. La parabola del contado di Bergamo tra l'apice dello sviluppo e l'inizio della crisi (1250-1296)*.

eredi di un proprio membro, tale Bonaccorso di Lanfranco Ulme *de Loare*, per la non indifferente cifra di 16 lire e 13 soldi e 8 denari che quest'ultimo ancora in vita non aveva corrisposto al fisco locale (*..pro pluribus taliis et fodris eis seu heredum eius talliatis per ipsum comune de Loare*). L'atto non differisce per nulla, a parte la motivazione di natura per così dire "pubblicistica", da quelli disposti a favore di normali crediti di privati cittadini, compresa la richiesta di garanti per il debitore e i giuramenti del notaio-rappresentante di non stare agendo per frode e di non aver ricevuto in alcuna occasione in tutto o in parte la cifra reclamata⁴⁶. È da rilevare come la debolezza del comune rurale nei confronti di un proprio membro, contro il quale evidentemente non possedeva strumenti adeguati di coercizione, debba venire sanata dalla forza impositiva della giustizia cittadina, che pure era con tutta probabilità alla base di quei fodri e taglie che il comune rurale stesso ordinariamente ripartiva per conto dell'autorità centrale tra i propri abitanti e appartenenti.

Altrettanto insolito, vista da una prospettiva contemporanea abituata ad enti amministrativi più maturi e coercitivi, è l'iter portato avanti da un altro comune rurale, Colzate sito nella media Val Seriana, nei confronti di un proprio *habitor* e *vicinus* ancora per ottenere ragione su una questione di mancato versamento del fodro dovuto alla collettività. Come procedura più snella, rapida, e probabilmente economica le due parti, da un lato il comune di Colzate rappresentato dai due consoli e dagli undici credendari, i membri del consiglio ristretto, tutti singolarmente nominati nel rogito e portatori del consenso del resto dei vicini (*..et etiam in presentia et de voluntate omnium vicinorum suprascripti comunis de Colzate ibi congregatorum*), e dall'altro il loro compaesano Zambello del fu Pietro di *Bibolchus Salserr*, decidono di nominare quattro arbitri (*..arbitros et arbitratores et amicabiles compositores et amicos comunes de omnibus et super omnibus litibus caussis controversiis et questionibus*, secondo il consueto abbondante fraseggiare del notaio, attento ad ogni implicazione giuridica delle definizioni utilizzate⁴⁷), per decidere sulle numerose esazioni fiscali (*..de omnibus fodris condam taliatis et impositis ipsi Zambello pro ipso comuni de Colzate..*) imposte a questo Zambello come ad ogni capofamiglia del villaggio, secondo la propria capacità contributiva, dagli appositi incaricati comunali, i *taliatores fodri* (*..per aliquem vel aliquos impositorem vel taliatores fodri suprascripti comunis de Colzate..*). Si tratta evidentemente di un contributo che il comune di Colzate in passato non era riuscito a riscuotere dal suo *vicinus*

(46) ASBg FN, c. 2 r. 1, p. 64 del 17.10.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(47) Si veda K.BADER, *Arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*, n. 46, 1960, pp. 239 e ss.

insolvente. È opportuno poi notare come per questo arbitrato si sia scelto un luogo “neutrale”, la strada che collega i villaggi alla sinistra del Serio *-in loco de Colzate in strata publica vallis Seryane-* significativamente al di fuori del recinto delimitante il nucleo residenziale (*..ubi dicitur ad Zapellum*, la siepe che cingeva l’abitato), invece che la consueta via principale del comune oppure la locale chiesa di San Maurizio, e che i testimoni, stante la presenza tra le parti di tutti gli abitanti di Colzate *in publico consilio seu arengo ipsius comunis*, siano persone terze rispetto alle parti, in particolare due *vicini* della confinante località di Vertova e due della più distante Oneta. La soluzione escogitata dai quattro abitanti del luogo scelti come arbitri, che evidentemente riscuotevano la fiducia del *vicinus* chiamato in causa, lo Zambello *Salserri*, consisteva in un patto oneroso di rinuncia da parte del comune alle imposte passate in cambio di un versamento forfettario di quattro lire di imperiali.

Appare paradossale come in una controversia puramente interna alla *propria* collettività il comune rurale rappresentato dai suoi vertici ufficiali e da tutti i suoi componenti non trovi di meglio che siglare un’intesa extragiudiziale con un proprio abitante, che certamente travalica ogni statuto ed ordinanza di natura fiscale. Anche se, ben inteso, esso si premura di far riportare dal notaio come il raggiunto compromesso non intacchi in alcuna misura l’integrità del proprio diritto, diritto di agire come istituzione si potrebbe precisare, nei confronti del vicino insolvente (*..non intelligatur nec intelligi posset ..aliquid ius esse diminutum ..contra ipsum Zambellum et eius heredes secundum formam statutorum comunis Pergami*)⁴⁸. Al pari di un qualunque soggetto o associazione privata, i consoli e credendari, certamente a nome del comune oltre che di se stessi, si trovano poi a dover promettere, sotto pena totalmente arbitraria e decisa in via di composizione *-sub pena compresa et aposita et inserta in superscripto compromisso-* di non richiedere più nulla del dovuto per tutto il pregresso fino al successivo primo gennaio (*..pactum de non petendo et ulterius non agendo nec ingerendo nec molestando..*) in special modo in relazione ai tributi non corrisposti (*..maxime occasione fodrorum taliorum debitorum..*). Ovviamente, per il futuro, la comunità di Colzate non rinuncerà a niente di quanto ad esso pertiene degli oneri fiscali (*..de parte sibi pertinente de fodris brigis et honeris*) che il comune di Bergamo gli addosserà e che dovrà dividere anche con questo Zambello, suo membro reticente (*..qui inponerentur ipsi comuni de Colzate pro*

(48) ASBg FN, c. 3 r. 2, atti alle p. 124 e p. 125 del 27.12.1282, notaio Pietro Lorenzoni ove il notaio riporta l’incasso da parte del caneviaro di Colzate, Colzato Paganoni, delle quattro lire patuite tra le parti. C’è da notare che l’atto di costituzione degli arbitri, stipulato lo stesso giorno quando con tutta evidenza si pensava di raggiungere un accordo seduta stante, risulta rogato da Bonadeo Lorenzoni di Vertova, parente di Pietro Lorenzoni il cui registro, l’unico superstite per la media Val Seriana nel Duecento, ha conservato traccia della vicenda.

ipso comuni Pergami quantum est et pertinet ad formam et secundum formam statutorum comunis Pergami).

Le questioni fiscali, in particolare l'obbligo del pagamento del fodro e della partecipazione come coobbligato ai debiti del comune rurale sono tanto centrali che anche gli atti di assunzione in vicinanza del secondo Duecento presenti nella documentazione le pongono in primo piano: si veda per esempio quella di un abitante di Scalve trasferitosi a Vertova che, al momento di essere accolto come *vicino* di quel comune rurale, giura di adempiere solidalmente coi suoi nuovi compaesani ai tanti e diversi obblighi (*opera rusticana. fodrum, honera, debiti* etc.) loro imposti in solido dalla città di Bergamo⁴⁹.

Che il comune di Colzate in particolare soffra di una endemica mancanza di vigore istituzionale per imporsi sui propri *vicini* lo testimonia un'altra procedura arbitrale messa in atto tra di esso ed un altro suo abitante, relativa ad alcuni diritti di decima contestati (*..occasione decime et decimarie*) e posteriore di solo un anno a quella vista precedentemente, siamo infatti nel 1288. Sappiamo come nel XIII secolo in questa zona della media val Seriana le decime non vengano oramai più raccolte a beneficio delle istituzioni ecclesiastiche ma siano state totalmente incamerate dai singoli, sia *vicini* sia qualche sparuto proprietario urbano, oppure, ed è questo il caso, dalle stesse istituzioni comunali. Sono qui gli otto credendari del comune (*..ibi suprascripti octo credendari eis et cuiusque eorum nomine et nomine et vice ipsius comuni de Colzate et pro ipso comuni de Colzate ex una parte..*) ed il *vicinus* stesso (*..et Teutus filius condam Alberti Elthende de Colzate ex altera parte concorditer..*) ad eleggere come arbitri (*..elegerunt sui et suprascripti comunis arbitros et arbitratores et amicable compositores..*) due compaesani per decidere sulla spettanza della decima di una terra fabbricata con edificio semicostruito o diroccato (*..cum uno brino unius domus supra*) dello stesso *vicinus* Teuto (*..unius petie terre quam tenet ipse Teuto*). Questa terra pare messa a coltura recentemente visto che giace nel *teritorio* di Colzate nel luogo appunto detto *in Roncho*, espressione che designa

(49) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 181 del 4.1.1284, notaio Pietro Lorenzoni *rogato in loco de Vertoa ad domum Iohannis filii condam ser Alberti Laurentonum de Vertoa. Ibi Petrus filius condam Conforti Ullivini de Scalve habitans de Vertoa convenit prestipulavit et promisit obligavit ..Blanco filio condam Iohannis de Laqua de Vertoa postulanti et recipienti nomine et vice comunis de Vertoa quod inde in perpetuum donec vixerit dictus Petrus et eius heredes facient operam rustichanam cum ipsis vicinis de Vertoa sicut alii vicini de Vertoa facient. Et quod omni tempore pro tempore dictus Petrus et eius heredes solvent et satisfacient totum illud fodrum et omnia illa honera quod et quam imponebitur pro tempore futuro ipso Petro vel eius heredibus de debitis et brigis quod dictum comune tunc habet vel in futurum habebit aliqua de causa pro ipso comuni de Vertoa vel nomine ipsius comunis per ipsum comune vel per extimatores suprascripti comunis vel per aliquo vel aliquibus misso vel missis ipsius comuni..*

terreni di recente dissodamento a cui viene aggiunto al genitivo il nome di quello che con tutta probabilità era stato il dissodatore, *ubi dicitur in Roncho Adami Petrozyi de Colzate*⁵⁰. L'atto prosegue con le consuete norme sull'obbligatorietà, sotto pena di cento soldi, per entrambe le parti di seguire la sentenza degli arbitri e con i giuramenti reciproci di osservare rigorosamente le decisioni che prenderanno: si tratta di sanzioni arbitrali valide sia per il *vicinus* sia per l'istituzione, qui messi su uno stesso piano, a testimonianza ancora una volta dell'incapacità per quest'ultima di imporre la propria volontà ad un individuo ad essa sottoposto e facente parte della stessa sua assemblea plenaria (il *publicus et generalis arengus omnium vicinorum*).

La procedura arbitrale, forte di meccanismi oliati, di un formulario oramai codificato e d'impiego generalizzato, in questi ed in alcuni altri casi messi in luce dalla sopravvissuta documentazione (come nell'occasione di una lite tra il comune rurale di Bonate Sopra ed un suo *vicino*, di cui purtroppo rimane inespreso il motivo del contendere)⁵¹ permette di arrivare a comporre, *in loco* e senza dover ricorrere alla giustizia urbana⁵², quelle controversie che sfuggono agli statuti rurali ed alle decisioni assembleari, poiché toccano proprietà ed interessi pecuniari di singoli abitanti del contado nominalmente identificati.

Ulteriore attestazione della facilità con cui questo metodo di risoluzione dei contrasti veniva utilizzato, da *vicini* e non, nei confronti dei comuni rurali si ha un rogito del 1287 del notaio cittadino Viviano di Alberto Gatti. In tale frangente un *dominus*, Bonadeo del fu ser Lanfranco Pinamonti *de burgo Leuci* elegge di sua iniziativa un bergamasco, Giovanni *de Pezziis de Averaria*, quale arbitro e compromissore tra lui stesso ed *comune et homines de Averaria*⁵³, la cui volontà nell'atto non appare nemmeno consultata, promettendo sotto pena di 25 lire di ottemperare alle decisioni di quest'ultimo. In pratica siamo al cospetto della scelta come arbitro di una persona del comune rurale di Averara residente a Bergamo, indicata dal *dominus* lecchese come referente di fiducia per i suoi

(50) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 29 del 26.6.1288, notaio Pietro Lorenzoni.

(51) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 75 del 20.9.1287, notaio Viviano di Alberto Gatti. In questo rogito *Gracconus de Canazzis* console del comune di Bonate Inferiore a nome del comune e un certo Arnolfo del fu ser Bonomo *de Canazzis* di Bonate Inferiore eleggono due arbitri per ogni controversia tra lo stesso Arnolfo ed il comune rurale. Ovviamente è una procedura istituita per una lite in corso, ma di cui si resta senza concrete indicazioni, a differenza dei casi sopra esaminati.

(52) Come rilevato da Paolo Grillo: "nel caso le parti fossero concordemente intenzionate a mantenere *in loco* la soluzione della vertenza, rimaneva comunque la risorsa del ricorso all'arbitrato" in *Statuti cittadini e governo del territorio* cit., p. 61 n. 24. Un esempio di tale pratica nel classico P. SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano*, Lugano, 1954, pp. 177-178.

(53) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 68 del 21.7.1287, notaio Viviano di Alberto Gatti.

affari passati e futuri in quella località, allora contesa tra Bergamo e Milano⁵⁴ (*..de omnibus et super omnibus litibus causis questionibus et controversis nunc vertentibus vel qui in futurum verti possent..*) ed a cui, attraverso lo strumento arbitrale, delega totalmente la contrattazione con il comune locale in merito a questioni aperte, dal contenuto purtroppo non menzionato nell'abbreviatura.

Caso sovrapponibile ai precedenti è quello del comune rurale di Vertova, che, a differenza di Colzate, decide di ricorrere alle magistrature cittadine per agire in giudizio contro quattro suoi vicini, rei di mancato versamento del fodro imposto a tutta la popolazione. Di questo iter giudiziario ci resta l'atto finale, un rogito del notaio Pietro Rocca della metà del Duecento (precisamente del 6 dicembre 1253), in cui da ultimo il console di giustizia cittadino dispone, secondo le consuete formule, per l'esecuzione sui beni degli insolventi (*Ibi Petrus Antoni de Palazzo burgi de Mugatione tunc consul.. dedit tenutam etc.. de omnibus bonis etc qui sunt..*), dopo aver, come prassi consueta (*more solito*, e l'inserzione non è casuale da parte del notaio che non la adotta mai in questo atto se non in tale occasione), richiesto pubblicamente e vanamente una settimana prima tramite un servitore del comune se qualcuno avesse voluto garantire (*..si quis volebat stare etc pro suprascriptis..*) per i quattro comitatini morosi⁵⁵, ed aver poi registrato il giuramento da parte del rappresentante del comune di non aver mai riscosso i pagamenti pretesi (*..et recepto prius sacramento etc..*, formula sempre utilizzata in tali casi ma che in questa occasione il notaio abbrevia di molto). Il beneficiario diretto e individualmente nominato del provvedimento è uno dei consoli del comune rurale, Pietro di Alberto Moroni, agente ovviamente a nome di tutta la comunità (*..recipienti suo nomine et nomine et vice et vice ipsius comunis et pro ipso comuni..*), che si era attivato in opposizione a

(54) "Signoria temporale e spirituale dell'Arcivescovo di Milano, sebbene tutti gli elementi etnici e geografici facessero di quell'unico complesso di valli e di monti una terra bergamasca", la Valle d'Averara, terra contesa tra Bergamo e Milano, risulta certamente iscritta negli statuti bergamaschi (G. STORTI STORCHI, *Lo statuto di Bergamo del 1331* cit, rubriche a pp. 57-63, a tavola di riferimento a p. 240 relativa alla *Collatio Secunda*, Rubriche 52, 53,55, 56 già presenti nello *Statutum Vetus*) alla *facta* di Sant'Alessandro, ma nel contempo, appare come signoria di Ottone Visconti, come da G. P. BOGNETTI, *Le miniere della Valtorta e i diritti degli arcivescovi di Milano (sec XII-XIV)* in "Archivio Storico Italiano", 1926, pp. 281- 308, citazione a p. 282. La vicenda è ripresa e ridiscussa da Patrizia Mainoni, che ringrazio per la segnalazione dei termini dell'intera questione, nel suo recentissimo contributo *Per una storia di Lecco in età viscontea in Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco e del territorio, 1343-1409* a cura di C. GUZZI, P. MAINONI, F. ZELIOLI, Lecco, in corso di stampa.

(55) ASBg FN, cart. 1 reg. 2, atto a p. 180 del 6.12.1253, notaio Pietro Rocca. *Et hanc tenutam etc dedit ei suprascriptus dominus consul suprascripto modo et nomine recipienti quia cognovit esse preconatus per Premolum servitorem si quis volebat stare etc pro suprascriptis Iohanne Alberto Andrea et Zambono more solito per cartam rogatam per Ottonum Fogeroli notarium die ultimo mensis novembris proximo preterito ibi visam.*

quattro suoi compaesani protestati, tali Giovanni *Canazeni*, Alberto di Ottone *Caussus*, Andrea di Giovanni *Blancafugazzus*, Zambono di Paolo *Mulinarius*, per cifre veramente irrisorie (4 denari, 10 denari 5 soldi, 5 soldi e 8 denari). Si trattava di alcuni scoperti relativi alla parte loro assegnata di un tributo preteso agli abitanti di Vertova dalle autorità del capoluogo (*...qui omnes denarii remanserunt ad solvendum de fodro eis et cuique eorum imposito pro ipso comuni..*), come indicato nei quadernetti dello stesso comune rurale, già citati sopra. Allo stesso modo che nel caso di Colzate, in tale eventualità appare grandemente ridotta la forza d'imposizione del comune rurale di Vertova, costretto a ricorrere alle magistrature urbane pure per inadempienze, di entità davvero lieve, di propri sottoposti ed abitanti sul suo stesso territorio. Si tratta di una procedura certamente messa in atto per sfuggire al principio della responsabilità collettiva, che avrebbe visto ripartire tra la comunità i mancati adempimenti fiscali dei singoli⁵⁶, maggiorati delle ammende per i ritardi stabilite dagli ufficiali di Bergamo per simili occasioni.

Una certa debolezza dei soggetti collettivi del contado si evince anche da una serie di atti di natura cautelativa emessi nei confronti del centro urbano. Per mezzo di alcuni *domini* e notai cittadini, talvolta appunto indicati come loro messi, procuratori e sindaci⁵⁷ (per esempio troviamo tale *Azzo Mantoane notarius civitatis Pergami nomine et vice consullum et comunium gentillium et populi de Grumello et de Colloniola et pro eis quorum erat syndicus ut dicebat..*)⁵⁸, tra cui Pietro *Muyzonum*, Landulfino *de Acerbis*, Enrico *de Habiatcicis*, Lanfranco dei fu ser Guiscardo che era detto *Antoneus*, tutti notai urbani⁵⁹, alcuni comuni rurali nonché singoli abitanti del contado diffidano i più alti ufficiali cittadini, giudici e assessori, tra cui certamente l'apposito giudice *ad exigendum condempaciones et fodra et omne aliud de avere comunis Pergami*, dal

(56) Su questa pesante forma di garanzia fiscale addossata dal comune cittadino alla comunità rurali si veda MENANT, *Campagnes Lombardes* cit., p. 534 e G. P. SCHARF, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani*, in *Contado e città in dialogo* cit., p. 215.

(57) Un'approfondita lettura sull'uso di questa terminologia (*missus, procurator, syndicus, defensor, actor*) per i rappresentanti di un comune italiano, Siena, si trova nell'ampia trattazione di V. CRESCENZI, *Le origini del Sindicus-procurator a Siena (secc. XII-XIII)* in "Archivio storico italiano", n.131, 1973, pp. 351-438, per cui mi pare ora di interesse riportare un passo alle pp. 408-409: "tanto che si può raggiungere la conclusione che il *sindicus* (detto più volte anche *actor universitatis*) sia un istituto necessario nell'ambito della *congregatio*, lo strumento istituzionalmente abilitato ad agire per l'*universitas*".

(58) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 42 del 28.6.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(59) Questa tendenza delle comunità rurali bergamasche a farsi rappresentare da professionisti urbani modera un poco l'affermazione di Paolo Grillo che "dal seno stesso delle collettività emanavano quei *sindici, procuratores, actores* o anziani che dovevano rappresentarle di fronte alle altre autorità", in *Statuti cittadini e governo del territorio* cit., p. 68.

procedere ad emettere condanne o da emanare provvedimenti di messa al bando nei loro confronti (*..ne aliquis eorum non procedant nec procedere debeant ad facere aliquod **processum** nec **condemnationem** nec ad dandum aliquod **ban-num** nec imponendum nec inferendum aliquod **gravamen**..*)⁶⁰. A motivo di questi atti cautelativi si trovano certamente questioni fiscali, di multe, di ripartizioni di oneri collettivi, usualmente addossati a vasti territori e ripartiti tra più entità comunali⁶¹, se, quando la motivazione dell'intimazione non è generica (*aliqua de causa*) e precauzionale nei confronti di qualche nuova e prossima imposizione paventata, l'intento è invece più esplicito e sempre orientato in questa direzione. Quest'ultimo è il caso in cui attraverso un proprio rappresentante cittadino, l'Enrico *de Habiatiscis* sopra nominato, i consoli e i comuni rurali di Almenno e di Leprene rigettano l'avvio di ogni procedura di condanna da parte del comune di Bergamo per il fatto che il luogo di Serina, cui probabilmente sono addossati oneri in solido con le due località di cui sopra, a loro parere non costituisce un comune rurale autonomo ma soltanto una semplice contrada⁶² (*..supra-*

(60) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 105 del 1.7.1282, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(61) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 42 del 28.6.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti, v'è la denuncia di non condannare un comune rurale (Grumello), cui seguono nel medesimo registro numerosi atti simili, a p. 58 la denuncia di comune rurale (Solto presso Sovere) di non avere navi da mandare al ponte di Caleppio come ordinato dal comune di Bergamo e quindi di non volere condanne, a p. 86 denuncia di due comuni rurali di non dover essere condannati (Almenno e Almè), a p. 87 la denuncia di svariati comuni rurali di non voler subire condanne (comuni del borgo di Gromo, di Ultradrugone, Nembro, Capriate, Brivio, Zogno, Albino, San Gallo, Stabello, Almenno, Calusco Superiore, Bonate Sopra, Palosco, Cividate al Piano, Carvico, Spirano, Lovere, Sovere) a p. 88 ancora una denuncia di non fare condanne da comuni rurali (Leprene, Almenno), a p. 105 una denuncia di non fare condanne e processi contro comuni rurali e singoli abitanti del contado (comuni di Poscante, Nese, Leffe, Endenna, Rova, Gazzaniga, Spirano, Bariano, Curno, Ambivere, Bonate Sopra, Zogno e Stabello) a p. 173 denuncia di non fare condanna a comuni rurali (comune dei gentili di San Gervasio, Solto, *Lacredentia*, comune del popolo di Bonate Superiore, comune del popolo di San Pellegrino, Vicranica), a p. 180 infine più comuni rurali denunciano di non voler essere condannati per una questione di mancato pagamento del fodro loro imposto (comune dei gentili e del popoli di Palosco, Cividate al Piano, Casteniatello, Chiuduno, Grumello, Seriate, Gorle, Grassobbio, Mapello, Bonate Sopra e Sotto, Medolago, Vigano San Martino, Borgo di Terzo, Berzo San Fermo, monte *de Valotta*, Costa di Mezzate, *Zeretello*, Lovere, Sovere, Poscante). Sul tema del fisco, delle prestazioni lavorative imposte, sulla responsabilità collettiva per danni che gravavano con minore o maggiore pressione, ma tuttavia quali costanti minacce opprimenti i comuni rurali nell'Italia comunale si veda ovviamente J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Les rapports ville-campagne dans l'Italie communale: pour une revision des problèmes*, in *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XII^e-XVIII^e siècle)*, a cura di N. BULST e J.-PH. GENET, Parigi 1988, pp. 21-34, contributo che ha comportato una rivisitazione della questione da parte della storiografia.

(62) In questo periodo le contrade di villaggio non paiono aver alcun ruolo né nella sfera delle ripartizioni fiscali né in quella della ripartizione degli eletti alle assemblee locali. Si veda per esempio il caso del comune Vertova, diviso nelle tre contrade di *Nunglaqua*, *Deruta*, *Bernazio* che, pur trovando un riconoscimento negli statuti del luogo, non paiono aver alcun ruolo se non quali meri riferimenti topografici. Si veda P. GUSMINI, *Vertova medievale* cit., pp. 41 e ss. e P. G. NOBILI, *Vertova. Una comunità rurale nel Medioevo* cit., pp. 37 e ss.

scriptum comune dictum de Serina non sit comune sed sit contrata comunis de Levrene), per cui non può essere calcolato come ente a sé stante nelle ripartizioni collettive dei tributi, ma deve rientrare nella quota attribuita a Leprene⁶³.

Oppure nel caso del comune di Solto (comune di popolo e di gentili) che, attraverso un proprio *vicinus* e rappresentante - il *sindicus comunis de Solto tam gentillium quam populi* - diffida dal vedersi condannato per il fatto di non avere proprie navi da inviare al ponte di Castelli Calepio (*..quod comune de Solto nobillium et popularum non habeat naves aliquas nec aliquam pro comuni de Solto sic non possunt facere venire aliquas naves ad Pontem de Caleppio*)⁶⁴ e di non sentirsi responsabile rispetto ai propri *vicini*, individuati secondo una distinzione cetuale come costituiti sia di popolari sia di nobili - *vicini ipsius comunis tam nobilles quas populares* -, se essi non avessero ottemperato all'ordinanza cittadina di mandare imbarcazioni presso quella località sull'Oglio (*..si non obedirent consulli et comuni ad faciendum venire naves suas ad ipsum pontem de Caleppio aliquo modo nec pro aliquibus preceptibus qua eis vel alicui eorum facerent..*). Attraverso tale dichiarazione precauzionale viene così a saltare il livello locale di intermediazione rappresentata dal comune di Solto, che, in simile occasione, si dimostra istituzione dal profilo ancora incerto e dalla grande malleabilità, se può voler decidere di ritrarsi dalle responsabilità rispetto ai propri sottoposti in relazione ad ordinanze cittadine per cui, evidentemente, era sì obbligato, ma per nulla ben disposto, a fungere da tramite.

Ancora più esplicito appare poi l'atto in cui un altro variegato gruppo di comuni rurali, senza distinzione territoriale tra pianura, collina e montagna (si va da Palosco a Bonate Sopra, da Leffe a Seriate a Berzio di Val Cavallina), non-

(63) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 88 del 3.2.1282, notaio Viviano di Alberto Gatti. *Die superscripto et loco. Presentibus testibus dominus Bergamus de Vezaniga iudici et Prodino de Levate et Guillelmo de Feragallis et Petro Teuti de Muzzo anzianibus populi Pergami. Ibi Henricus de Habiaticis notarius civitatis Pergami dedit porexit atque presentavit domino Fazino de Strata de Pappia potestati comunis Pergami unam denunciacionem rogatam per Adlonginum de Soare notarium die calendarum febrarii m.cc.lxxxij indictione x sub palacio comunis Pergami in publica contione comunis Pergami more solito convocata et coadunata presentibus testibus Petro de Curnasco et Lanfranco de Rivola et Guarino Yordene omnibus notaris cuius tenor talis est. Ibi Lanfrancus de Habiaticis notarius civitatis Pergami dixit et denonciavit domino Facino de Strata de Pappia potestati comunis Pergami et iudicibus et assessoribus eius quod non procedat nec procedere debeat ad aliquam condempnam factam de consulibus et comune de Serina nec de Levenere nec de Lemene nec ipsos consules nec dicta comunia nec aliquos nec aliqui eorum condampnent nec condempnare debeant aliqua de causa cum **superscriptum comune dictum de Serina non sit comune sed sit contrata comunis de Levrene**. Et si contra facerent quod agravarent ipsus consules et dicta comunia et quilibet et quodlibet eorum et eis tortum facerent. Et quod de predictis habeant consilium sapientium ad expensas superscriptorum comunium. Et plures carte uno tenore et de quolibet capitulo fieri rogatae sunt.*

(64) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 58 del 5.10.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti.

ché singoli individui, tutti clienti del notaio Pietro *Muyzonum*, presenta la solita diffida agli ufficiali di Bergamo, in special modo allo *iudex pro comuni Pergami ad exigendum condemnaciones et fodra et omnem aliud avere*, dal vedersi assegnare alcun aggravio o multa (*..ad faciendum .. aliquod bannum nec imponendum nec inferendum aliquod gravamen*)⁶⁵, in vista sicuramente di una qualche nuova stretta fiscale sul contado.

Di tutta questa serie di documenti, uno particolarmente interessante e che merita di essere analizzato in modo approfondito riguarda una questione sollevata da più comuni rurali e concettualmente opposta al caso sopra osservato della località di Serina, che si ricorda veniva additata dagli appellanti come semplice *contrata* e non comune a sé e quindi non conteggiabile nei riparti fiscali collettivi. Come sempre accade, l'imposizione di tributi o di multe dal centro è il momento in cui più impellente è la necessità di autodefinizione dei soggetti e la delimitazione precisa della loro sfera di competenza territoriale. In questo caso il solito notaio cittadino, *Ricchemanus de Ruffis*, si fa portavoce dei comuni e dei vicini (*nomine et vice comunium et omnium vicinorum*, si noti la formula che presenta la significativa dimenticanza dei rappresentanti elettivi di queste comunità, evidentemente di debole spessore) di una serie di nove località montane della val di Scalve⁶⁶, preoccupate di ribadire alle autorità urbane come essi costituiscano enti amministrativi autonomi (*..sunt comunia per se..*) ed indipendenti l'uno dall'altro (*..segregata et divisa unum ab altro*). In questa affermazione esse non si richiamano oltretutto ad atti da loro emessi direttamente che testimonino la propria autodeterminazione come comuni ma a decisioni dello stesso comune di Bergamo (*..auctoritate comunis Pergami et statuti et ordinatorum et consilium comunis Pergami..*), in quel periodo grandemente impegnato a metter mano d'imperio alla riorganizzazione territoriale ed amministrativa del proprio contado⁶⁷. L'intenzione è quella di chiarire come questi soggetti costituissero effettivamente dei comuni rurali indipendenti l'uno dall'altro, e non semplici *loci* o *contrate* di un unico ente amministrativo, di modo che gli

(65) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 180 del 1.7.1283 notaio Viviano di Alberto Gatti. Analogo atto ripreso quasi parola per parola si trova nello stesso registro a p. 173, datato 12.6.1283, riguardando però il comune di popolo e gentili di San Gervasio e il comune di Solto e i comuni di popolo di Bonate Sopra, di San Pellegrino e di *Vicranicha*.

(66) Si tratta dei *comunia de Dexio et de Zonio et de Collere et de Ultrapahonum et de Ultrazonium et de Vicominori et de Vicomayori et de Brezeste et de Scipario de Scalve*. L'atto è in ASBg FN, c. 2 r. 1, p. 41 del 20.6.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(67) Riferimenti essenziali in F. MENANT, *Campagnes lombardes*, pp. 518 e ss [Communes urbaines et communes rurales: les rapports administratifs], G. P. SCHARF, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento* cit., pp. 201-226, G. M. VARANINI, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV* a cura di G. CHITTOLENI e D. WILLOWEIT, Bologna, 1984, pp. 33-133, e nel recente P. GRILLO, *Statuti cittadini e governo del territorio* cit., pp. 57-75.

oneri fiscali vengano attribuiti dal comune di Bergamo ad ognuno di essi in modo separato dagli altri, così che ciascuno dovrà sostenerli autonomamente (*..et sustinere honera et factiones comunis Pergami .. per se tantum et unum comune divisum ab altro*)⁶⁸. L'oggetto del contendere sono proprio alcune multe addossate al comune di Scalve (*..occasione alicuius banni vel processus condandam dati et facti comuni de Scalve vel contra ipsum comune de Scalve..*) che evidentemente le nove comunità appellantesi temevano, come accadeva normalmente in caso di insolvenza, di dover esse sostenere in via sussidiaria⁶⁹. Nell'atto si diffida il podestà di Bergamo da compiere ritorsioni nei loro confronti (*..dominus potestas non faciat nec fieri faciat aliquod dampnum vel gravamen vel exercitum..*) soprattutto sui beni comuni o sulle proprietà individuali dei propri vicini, indicati espressamente come beni dei *divisi*, (*..super ipsis comunibus vel aliquo eorum nec in bonis nec super bonis eorum comunium vel divisorum vel alicuius eorum..*), aggiungendo come, secondo prassi consolidata in tutte queste denunce, sulla questione il massimo ufficiale cittadino abbia a disposizione consigli giurisprudenziali, evidentemente favorevoli alla tesi dei comuni rurali (*..et quod ipse dominus potestas super hoc habeat consilium sapientium..*), emessi a spese loro o del loro rappresentante legale (*..expensibus suprascriptorum comunium seu suprascripti Richemani..*). Si rammenta infine come in caso di perpetuazione dell'azione giudiziaria da parte del podestà urbano si possa creare un danno di più di trecento lire per ogni comune, come il rappresentante di queste collettività riesce già a quantificare come emergente (*..et si ipse dominus potestas predicta non fecerat et contra istud denonciacionem procederet vel procedi faceret gravabat ipsa comunia et homines ipsorum comunium et eis oblicum faciebat et eos dampnificabat in libris trecentis imperialium pro quolibet eorum et plus*).

Di fronte alle liste di comuni rurali predisposte d'imperio dal capoluogo, al loro raggruppamento in *facte* a fini di ripartizioni fiscali, le comunità non possono che ricorrere a documenti di denuncia di questo tipo, di cui peraltro non conosciamo gli esiti, confusi con atti del tutto similari prodotti da privati, *domini* e mercanti e prestatori, e protestanti anch'essi le loro rimostranze nei confronti del fisco centrale⁷⁰. La mancanza di un canale preferenziale per le voci dei

(68) La formula completa recita *..esse et debet esse comune per se et debere facere ..et sustinere honera et factiones comunis Pergami et omnia alia honera et factiones per se tantum et unum comune divisum ab altro*.

(69) La mobilità contadina e la costituzione di comuni nuovi poteva rappresentare per la città un problema in tema di riscossione fiscale. Si confronti col. P.GRILLO *Statuti cittadini e governo del territorio cit.*, p. 63.

(70) Per esempio in ASBg FN, c. 2 r. 1, atti alle pp. 87, 105, 187 (vicinia di Borgo Canale), 188, notaio Viviano di Alberto Gatti.

comuni rurali le rende difficilmente distinguibili rispetto a questi altri soggetti in campo e le costringe a passare, come ogni qualunque altro cliente, attraverso la mediazione, senz'altro onerosa, di notai cittadini specializzati, professionisti della rappresentanza della cause altrui. Qualche traccia degli esborsi a favore dei rappresentati legali dei comuni rurali si può trovare nei rogiti dei notai orobici, come i venti soldi *pro feudo sindacati* promessi dal comune rurale di Colzate al notaio bergamasco *Marchissium* de Molonio dopo averlo designato come *suum certum missum auctorem et procuratorem generallem et syndicum* per una quindicina di mesi, oppure i dieci soldi promessi ad un altro notaio orobico, Pagano *Muyzonum*, dal comune di Bonate Sotto *pro eius labore et merito et fatiga ipsius sui sindacati* a seguito del conferimento dell'incarico di *sindicus* del villaggio per un periodo di circa quattro mesi⁷¹. Si tratta di cifre modeste, ma che vanno moltiplicate per il gran numero di soggetti, anche alcune decine, per cui questi personaggi prestavano i propri servizi, come si desume dalle cause collettive in materia fiscale che essi portavano avanti contro il comune di Bergamo in cui enumerano lunghe liste di appellanti, comuni rurali e privati, per cui si dichiarano rappresentanti legittimi.

L'addensarsi di rogiti simili proprio a partire dall'ultimo quarto del Duecento, un momento di generale pressione fiscale e creditizia⁷², mette in luce come le solidarietà rurali, da pochi decenni forzatamente riorganizzate per iniziativa del potere cittadino, nelle controversie con il centro urbano appaiano deboli, malamente organizzate, poco distinguibili dalle loro singole componenti. In tale frangente storico ci si trova di fronte ad una situazione di passaggio, un "dialogo" tra centro urbano ed enti periferici, in cui più forte è la parola del primo dei due soggetti, e che si carica di tensioni e squilibri che porteranno ad un reciproco, cruento allontanamento. Questa fragilità appare costantemente ribadita dai negozi sopra esaminati in cui le istanze del centro, sia inteso come autorità cittadine sia come prestatori e mercanti urbani, si confrontano con quelle di comunità rurali dai contorni poco definiti, e dalla soggettività confusa con quella dei propri rappresentanti eletti, dei propri cittadini, dei propri messi e procuratori. La voce degli enti del contado, quando giunge all'ascolto da parte del comune di Bergamo loro dominante, appare nella dimensione più fievole e minimamente differenziata, rispetto a come essa si esprimeva negli atti rivolti al loro interno. Nonostante la copiosa, articolata, produzione legislativa sull'argo-

(71) Gli atti si trovano rispettivamente in ASBg FN, c. 3 r. 2, p. 135 del 21.3.1283, notaio Pietro Lorenzoni e in ASBg FN, c. 2 r. 1, p. 50 del 11.2.1287, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(72) Vedasi sulla questione P. MAINONI, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-setentrionale* cit., pp. 449-470, e certamente anche P. MAINONI, *Le radici della discordia* cit., p. 21 e seguenti. Per quadro generale si rimanda ancora a P. GRILLO, *Comuni urbani e poteri locali* cit., in special modo alle pp. 76-81.

mento di metà Duecento (statuti cittadini, statuti rurali, ordinanze delle assemblee di villaggio), la capacità di espressione degli enti del contado appare ancora alla ricerca di una stabilizzazione maggiormente duratura ed efficace che, per queste comunità, potrà avvenire soltanto dopo molte ed aspre prove ed entro una cornice politica del tutto mutata.

3. *La voce dei vicini: assemblee di villaggio ed elezioni locali*

Dopo aver esaminato le espressioni che dai comuni rurali giungono al centro cittadino passiamo agli altri due vertici di questo triangolo nel processo di comunicazione tra campagna e città: la voce della comunità verso se stessa, ossia verso i propri *vicini*, e poi, al contrario, le comunicazioni rivolte dal centro, ossia dal comune di Bergamo o comunque da cittadini bergamaschi, nei confronti degli enti del distretto, le organizzazioni rappresentative delle collettività di villaggio in cui il territorio era organizzato. Si tratta dei due estremi più distanti ed il cui accostamento può farsi massimamente interessante per poter comprendere lo scarto esistente da un lato tra le posizioni ed il grado di autocoscienza delle comunità e dall'altro la percezione che di esse, come soggetti autonomi ed unitari, si ha all'"esterno", intendendo in quel frangente politico come maggiore ente esterno possibile il centro cittadino e non le altre entità al di fuori dei confini dello stato-città orobico con cui questi enti del contado, in quel momento storico, davvero non parevano coltivare alcun rapporto.

Venendo alla prima di queste prospettive, sappiamo che gli atti più diretti e immediati delle comunità rurali sono certamente quelli prodotti al loro interno e rivolti alla propria organizzazione, al ricambio del personale politico ed alla gestione dei beni di proprietà collettiva. Soltanto alcune di esse sono però sicuramente provviste di propri notai ufficiali stabilmente residenti *in loco* (il *notarius comunis*), periodicamente eletti⁷³, che di sicuro non rogano esclusivamente per la comunità rurale ma a cui essa si rivolge sistematicamente in caso di bisogno, mentre la maggior parte dei comuni del contado sono costretti ad affidarsi volta per volta ad uno dei tanti professionisti della scrittura disponibili sulla piazza. Come detto sopra, è così che questi atti sono confluiti nei registri notarili utilizzati abitualmente per il lavoro quotidiano dai notai di villaggio e da quelli di città, cui probabilmente si indirizzavano le comunità che non avevano disponibile alcun rogatario di fiducia all'interno del proprio territorio.

(73) Per esempio gli atti in ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 177 del 28.12.1283 con il giuramento del notaio comunale del *Conziliium de Honio* ed a p. 228 del 27.12.1284 con l'elezione del notaio comunale del comune rurale unito di Vertova e di Semonte.

Probabilmente uno dei testi più limpidamente chiarificatori della definizione di sé di un comune rurale di fine Duecento è rappresentato dai verbali dell'assemblea di villaggio, di cui se ne trovano non scarsissime testimonianze nei registri presi in considerazione. L'occasione per la stesura di uno di essi è l'elezione dei credendari del comune di Vertova e Semonte, unito da pochi mesi d'imperio da parte del comune cittadino di Bergamo per esigenze di semplificazione a fini fiscali e di controllo del territorio, senza che tuttavia, almeno per Vertova, venissero meno i preesistenti organi e consigli locali. Ci si trova sì di fronte ad una creatura amministrativa certamente nuova ed imposta dall'altro, ma che poteva basarsi sulla almeno cinquantennale esperienza istituzionale del comune di Vertova e sulla pratica professionale almeno quindicennale, fatta di rogiti per i comuni rurali di Vertova, di Colzate e della confederazione di comuni chiamata *Conziliium de Honio*, che era stata accumulata dal notaio Pietro Lorenzoni *de Vertoa*, alla cui scrittura di professionista di campagna è dovuta anche questa relazione⁷⁴.

All'interno dell'edificio della chiesa di Santa Maria di Vertova, probabilmente a causa del clima rigido - ci troviamo difatti, come consuetudine per le elezioni di organi di durata annuale, a fine dicembre - i *vicini* della due località si danno riunione alla presenza (*presentibus testibus*) di ben tre notai di Vertova e di un notevole locale, Bonfadino di Paolo Moroni, l'unico *vicinus* nel ruolo di

(74) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 3 del 27.12.1287, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Vertoa in ecclesia Sancte Marie de Vertoa. Presentibus ibi testibus Lanfranco Coazzo notario et Bonadeo Laurenzoni notario et Iohanne Patrono notario de Vertoa omnibus et aliis pluribus et Bonifado Paoli Moroni de Vertoa et aliis. In puplico et in generale consilio seu arengo comuni de Vertoa [et de Semonte] insimul uniti pro comuni Pergami quo ad quodam nomine et vice ipsius comunis unionis de Vertoa et de Semonte ibi more solito convocato et choadunato ad tollam battutam et per preceptum campariorum. Ibi Petrus filius condam Raymondii Gisalberti Moroni et Petrus qui dicitur Presbiter filius Iohannis ser Andree Fidellis de Vertoa **ambo consules** suprascripti comunis unionis de Vertoa et de Semonte nomine et vice ipsius comunis unionis de Vertoa et de Semonte **proponerunt et dixerunt inter homines et vicinos** ibi congregatos ad ipsum consilium quod inter se elegerent et elegeri deberent ad sortem secundum formam statuti comunis Pergami et secundum consuetudinem pro ipsa unioni viginti quatuor credendarios pro ipso comuni ..videlicet viginti unios credendarios qui sunt et esse debeant **tantum de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel teritorio de Vertoa et alii tres qui sunt et esse debant tantum de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel teritorio de Semonte. Et omnes vicini ibi congregati concorditer et unanimiter acordaverunt faciendi electionem de ipsis credendaris ad sortem secundum forma et modo ut supra continet... Proyectis sortes inter se prima sors contigit elegendi unum credendarium tantum **de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel teritorio de Vertoa** Anderbonum qui dicitur Malvezus de Vertoa. Et elegit Bonumum filium condam Ottonis Caussi Rossoni de Vertoa. Secunda sors elegendi unum credendarium tantum de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel teritorio de Vertoa contigit Bonomo Otti Caussi Rossoni de Vertoa et elegit Ottobonum filium condam Andree Beliardii de Vertoa. Tutto ciò prosegue fino al venticquattresimo sorteggio, cui segue la dicitura *cui credendarii durent et durare debent de hinc ad calendas ianuarii proximi venturi et uno anno proximo venturo et sequente anno M.CC. octuagesimo nono.****

testimone espressamente citato per nome accanto ad un generico *et alii plures*. Si ritrova qui l'assemblea plenaria del comune, il *publico et generale consilio seu arengo* dell'unione di questi due comuni, convocato grazie al battito di uno strumento a percussione e ai richiami delle guardie campestri, i campari. (...*convocato et choadunato ad tollam battutam et per preceptum campariorum*...). Il notaio riporta qui l'accenno ad una consuetudine (*more solito*) nell'adunanza che più che essere del comune unito, sorto di recente per una fusione forzosa, era dei due comuni separati di Vertova e Semonte, operativi in quel territorio già da decenni⁷⁵.

In quest'ambito, i due consoli, entrambi di Vertova, raccolgono gli appartenenti al comune, indicati come *homines de..*, sostantivo che mette quindi in luce l'appartenenza territoriale e, probabilmente, di genere (in luogo del più inclusivo *persona* che veniva comunque usato in altri ambiti) e i *vicini*, così designando i maschi adulti originali del comune, allo scopo di eleggere i 24 membri del consiglio ristretto detto credenza⁷⁶, i credendari. Questi ultimi venivano scelti tramite un misto di sorteggio (*ad sortem*) e designazione nominale, in base alle disposizioni date dal comune di Bergamo per le proprie tornate elettorali interne (...*secundum formam statuti comunis Pergami*...)ate⁷⁷, alle quali le elezioni del contado si conformavano⁷⁸, e secondo lo stesso metodo utilizzato e perfezionato negli anni dai due comuni interessati (...*et secundum consuetudinem*...), per cui è da intendere il rinvio alla *consuetudo* contenuto nel verbale.

(75) Su cui si veda anche J. SCHIAVINI TREZZI, *Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-85*, in "Archivio Storico Lombardo", n. 11, 1994, pp. 443-457.

(76) Secondo lo *Statutum Vetus* la costituzione di un consiglio ristretto è obbligatoria per tutti i comuni rurali che superano i 20 fuochi, coll. XII §5 (1234-1255).

(77) L'uso del sistema a sorteggio, diffuso già dalla fine del XII secolo, serviva a normalmente a nominare i grandi elettori che poi procedevano ad indicare gli eletti direttamente, in G. GUIDI, *I sistemi elettorali agli uffici del Comune di Firenze nel primo Trecento: il sorgere della elezione per squittino (1300-1328)* in "Archivio storico italiano", n. 130, 1972, pp. 346-407 ed in particolare pp. 357-359.

(78) Sul metodo di elezione ad *sortem* usato nelle elezioni ai consigli del comune di Bergamo e reso obbligatorio per *vicinie* e comunità rurali si veda C. STORTI STORCHI, *Diritto ed istituzioni a Bergamo in età comunale*, Milano, 1984, pp. 226-227 [Legislazione statutaria in materia di organizzazione del contado] e G. P. SCHARF, *Gli statuti duecenteschi di Vertova* cit., p. 101. Per un esempio di elezioni in una delle *vicinie* urbane si veda G. CAMINITI, *La vicinia di San Pancrazio a Bergamo Un microcosmo di vita politico-sociale (1283-1318)*, Bergamo, 1999, pp. 55 e ss. [I sistemi elettorali come modello interpretativo della vita comunitaria] e per un comune particolare lo studio di M. BLATTMANN, *Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo in 13. Jahrhundert in Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, München, 1995, pp. 246-247 [Zur Entwicklung verschiedener Wahlverfahren in Bergamo] e p. 259 e ss. [Ideal und Wirklichkeit: zur Rolle und zum Ablauf von Wahlen in der bergamasker Vicinia Sancti Pancratii 1292 und im Contado-Ort Semonte 1270].

Si rileva che, a parte l'imposizione dall'alto, rappresentata dal richiamo allo statuto cittadino, e l'accento alla tradizione locale, il notaio per maggiore sicurezza rimanda ad un terzo, importante elemento sottostante alle decisioni collettive, l'accordo di tutti i *vicini* sulle procedure adottate, in modo da ricordare anche il valore della concordia, nel periodo medievale costantemente perseguita dalle comunità di ogni taglia e tipo (*..et omnes vicini ibi congregati concorditer et unanimiter acordaverunt faciendi electionem de ipsis credendaris ad sortem secundum forma et modo ut supra continetur..*)⁷⁹.

Si pone poi particolarmente attenzione alla scelta dei 24 credendari, prevedendo come 21 di essi debbano provenire dalla più popolata Vertova e soltanto tre da Semonte, che allora come oggi in pratica costituiva una sua frazione. Con precisione il notaio scrive come dovrebbero venir eletti *homines* che stanno (*..de hominibus stantibus*) e abitano (*..et habitantibus*) nelle zone in cui sempre si dividevano allora nei rogiti la zona sottoposta ad un comune rurale⁸⁰: il vero e proprio villaggio, nella sua parte cinta, anche se soltanto da siepi, e dall'aspetto meno rustico del circondario (*in villa*), il resto del centro abitato attorno ad esso (*seu loco*)⁸¹ ed infine la parte ad esso esterna, le circostanze medesime dell'abitato, fatte di campi e di cascinali e, ma non è il caso di questi inse-

(79) Si confronti con le formule di convocazioni assembleari in F. DEL TREDICI, *Loci, comuni, Homines. Il linguaggio degli atti notarili nella bassa pianura milanese (prima metà del Quattrocento)* in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. GAMBERINI E G. PETRALIA, Roma., 2008, pp. 267-290, pp. 280 e ss in cui l'Autore rileva ancora incertezze notarili tra considerare il comune come soggetto unitario oppure quale composto dalla somma delle voci di singoli *vicini* o gruppi di essi.

(80) L'immagine del territorio orobico fornita dai notai bergamaschi del Duecento è ovviamente filtrata dalla sensibilità dell'epoca e figlia di quella situazione politica e insediativa. Vorrei rammentare sull'argomento le considerazioni di P. GUGLIELMOTTI nel suo recente *Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la val Polcevera genovese (secoli X-XIII)*, in *Linguaggi politici, cerimoniali civici e pratiche della politica a Genova e nel Regno di Napoli nel tardo Medioevo*, Salerno, 2007, pp. 241-266, e nel sito di Reti Medievali all'indirizzo centri.univr.it/rm/biblioteca/SCAFFALE/g.htm a p. 1 "si sta tuttavia attuando una sostanziale convergenza di interpretazioni nel leggere il territorio non più come qualcosa di "dato" .. bensì come qualcosa di costruito, una produzione su cui si mette mano quasi senza sosta e con strumenti differenziati" che riprende le riflessioni di A. TORRE in *La produzione storica dei luoghi*, in "Quaderni Storici", n. 110, 2002, pp. 443-476 e a cui mi sento di affiancare le valutazioni di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre: "Lo spazio politico locale è infatti di volta in volta definito da nessi e raccordi aperti: dai rapporti esistenti tra produttori di fonti, trascrizione delle pratiche, protagonisti locali, in un gioco di legittimazione reciproca" in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea. Ricerche italiane e riferimenti europei*, in *Lo spazio politico locale* cit., pp. 9-47, p. 14.

(81) Gli statuti di Vertova, datati dal Gabriele Rosa di cui se ne deve la lettura e l'edizione, agli anni 1235-1248-1256, presentano un utilizzo di questa terminologia, se sempre distinguono tra *loco* e territorio di Vertova, ed impiegano termine di *villa* quando indicano una zona delimitata, recintata (con siepe, *cese et zapelli*) di questo primo, per esempio a p. 129 [de non capere acqua que decurrit per villam] di P. GUSMINI, *Vertova medievale* cit., che, come detto, propone la ristampa anastatica dell'edizione del Rosa.

diamenti montani, abitazioni sparse (*..vel teritorio*)⁸², ovviamente tanto del luogo di Vertova quanto di Semonte⁸³. Nel fraseggio del notaio Lorenzoni e nelle formule utilizzate da chi dirigeva l'assemblea appare molto sviluppata la percezione di un tale frazionamento del territorio nelle sue diverse componenti, e forse la consapevolezza che il vicinato fosse uno stato non legato meramente al luogo di abitazione ma ad una appartenenza consapevolmente avvertita e formalizzata⁸⁴, come del resto già indicavano gli statuti della stessa Vertova⁸⁵.

Infine, come accade ogni volta in tali frangenti, il notaio descrive con precisione il metodo elettorale allora in uso⁸⁶, costituito da una combinazione di sorteggio (introdotta dalla formula *proyectis sortes inter se..*) e nomina palese (*..contigit elegendi unum credendarium* cui segue il nome del sorteggiato e poi l'espressione *et elegit..* e finalmente il nome del credentario designato). Il sorteggio di un designatore, che poi sceglierà pubblicamente ed autonomamente il credentario effettivo, nelle intenzioni dovrebbe scongiurare i personalismi e favorire il ricambio degli eletti. Il notaio al momento di ogni tornata riporta la formula sopra vista relativa alla condizione di *vicinanza* dell'eletto ed alla residenza nelle tre zone pertinenti a questi comuni rurali, *villa, locus, teritorium*. Dopo l'interminabile sequenza di sorteggi e nomine, e dopo essere stata precisata la durata dell'incarico, annuale a partire dal primo gennaio successivo, ci si sposta presso la piazza del comune di Vertova (*in platea comunis de Vertoa ibi ubi dicitur in cruze vie*) per dar corso alla più breve cerimonia del giuramento degli eletti. Come sempre avveniva in tali occasioni, i ventiquattro giuravano sui vangeli di esercitare il proprio ufficio, di cui in quella sede non si esplicita il

(82) Si confronti con l'area genovese, per cui P. Guglielmotti scrive come "nel corso del Duecento c'è una significativa evoluzione verso la definizione di *territorium* per indicare l'area di più chiara pertinenza di un villaggio", che da metà Duecento avrà una "maggiore definizione politica", in *Linguaggi del territorio* cit., p. 11 e p. 13.

(83) Su queste denominazioni che "si riferiscono alla realtà materiale dello spazio" su cui "una comunità era insediata" si confronti con M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, 2006 pp. 33-34.

(84) Sull'importanza di unirsi in soggetti collettivi per le comunità del contado, non immutabili ma di taglia spesso adatta allo scopo, scrive opportunamente M. DELLA MISERICORDIA nel suo *Divenire comunità* cit., pp. 44-46.

(85) Sull'acquisizione del diritto di vicinanza di Vertova tramite anche pagamento di un diritto di ingresso si veda l'articolo *De dathionibus illorum qui veniunt ad habitandum in loco et territorio de Vertoa* degli statuti del 1258 e del 1304, ristampati in P. GUSMINI, *Vertova Medioevale*, cit., p. 126 e p. 137.

(86) Per un confronto con le precedenti elezioni del comune di Vertova e per un profilo del personale "politico" locale mi permetto di rimandare ancora a P. G. NOBILI, *Vertova. Una comunità rurale nel Medioevo* cit., pp. 123-129 [Il governo del comune rurale] e pp. 129-137 [Per un'indagine sugli eletti].

contenuto, con buona fede (*..quod bene et bona fide gerent et facient officium credendariorum..*) richiamando ancora le, invero recentissimi consuetudini di quel comune (*..secundum consuetudinem ipsius comunis..*), e i più concreti e tangibili suoi statuti ed ordinamenti (*..et secundum formam statutorum et ordinamentorum ipsius comunis unionis..*). Dal punto di vista istituzionale, si rileva come i ventun credendari di Vertova soltanto (*..qui sunt tantum .. de Vertoa..*) venissero allora definiti come componenti anche del consiglio ristretto del sopravvissuto comune rurale di Vertova (*comune de Vertoa*, senza l'aggiunta della dicitura *de Semonte*), e prestassero all'uopo separato giuramento (*..fecerunt simille sacramentum..*), ovviamente richiamandosi alla specifica normativa (*..secundum modum et formam statutorum et ordinamentorum comunis de Vertoa..*)⁸⁷. Il conservatorismo istituzionale dei comuni rurali, e grosso modo di tutte le organizzazioni medievali, tendeva più alla sovrapposizione delle istituzioni rispetto che alla loro riorganizzazione, e ciò spiega come questi due comuni, più che uniti come volevano gli organi dirigenti di Bergamo⁸⁸, nella percezione e nella pratica dei vicini fossero solamente affiancati, mantenendo però il maggiore, Vertova, autonomia e rappresentanza propria come ente indipendente.

Continuando nella lettura delle pagine del cartolare dello stesso notaio, sempre nello stesso giorno del 27 dicembre 1287 i neoeletti ventiquattro credendari si spostano, essi soltanto, nel luogo di Vertova dal più alto valore simbolico per chi detenesse il potere locale, ossia nel castello del vescovo, residuo

(87) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 3 del 27.12.1287, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in platea comunis de Vertoa ibi ubi dicitur in Cruze vie. In publico et in generale consilio seu arengo comunium de Vertoa et de Semonte insimul unitorum pro comune Pergami nomine et vice ipsius comunis unionis et etiam in publica et in generali credencia ipsius comunis unionis ibi more solito convocata congregata et choadunata ad tollam batutam et preconamentam campariorum. Ibi suprascripti vigintiquatuor credendarii nomine et vice ipsius comunis unionis et quilibet eorum iurarunt ad sancta dei evangelia sacramenta eis et cuilibet eorum corpolariter prestito et tacto libro quod bene et bona fide gerent et facient officium credendariorum secundum consuetudinem ipsius comunis et secundum formam statutorum et ordinamentorum ipsius comunis unionis de hinc ad calendas ianuariis proximi venturi et uno anno proximo venturo et sequente corrente M.CC.octuagesimo nono. Et insuper suprascripti viginti unus credendarii qui sunt tantum de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel territorio de Vertoa fecerunt simille sacramentum quod bene et bona fide gerent et facient de hinc ad illud terminum officium credendarii tantum comunis de Vertoa secundum modum et formam statutorum et ordinamentorum comunis de Vertoa.*

(88) Sul rapporto tra esigenze del comune urbano e organizzazione del territorio sottoposto nel XIII secolo in una prospettiva di riconfigurazione di quest'ultimo si veda M. DELLA MISE-
RICORDIA, *Divenire comunità*, cit., pp. 80 e ss.

della suo antico dominio signorile sulla zona⁸⁹ (*..die suprascripto in loco de Vertoa in castro episcopatus in publica et in generale credencia suprascripti comunis..*), dando qui luogo alla *publica et generalis credencia* del comune, il suo massimo organo rappresentativo, convocata secondo i consueti crismi (*..ibi more solito convocata et choadunata ad tollam bactutam et per vocem campariorum*).

Si procederà quindi all'elezione, fatta come abitudine con una combinazione di sorteggio e designazione nominale, degli ufficiali principali: i due consoli, i due canevari ed un notaio dell'unione dei comuni. In questi resoconti il notaio nella definizione della nuova entità amministrativa di Vertova e di Semonte oscilla tra il nome di comune e quello di unione, ponendo però di quest'ultimo in primo piano ogni volta la sua natura artificiale ed imposta dall'esterno (scrive infatti di credendari del *comunis sive unionis de Vertoa et de Semonte insimul unitis pro comuni Pergami*). Essa traspare anche dalle parole utilizzate per designare la rigida suddivisione degli incarichi, cioè l'assegnazione di un console ed un canevario ciascuno agli uomini delle due località. A motivazione di questa spartizione degli uffici non ci si richiama certo ad una decisione del comune di Bergamo oppure agli *statuta et ordinamenta* dell'unione dei due comuni, ma all'accordo tra le parti, vero e proprio patto privato tra i ventiquattro credendari (*..secundum quod ibi ipsi credendarii fuerunt concordés..*) e gli uomini dei due comuni divisi (*..et secundum formam contractus quod est inter homines et comune de Vertoa ex una parte et homines et comune de Semonte ex altera parte..*)⁹⁰. L'espressione della concordia dell'assemblea

(89) Già il Tiraboschi osservava per Vertova, borgo principale della media valle come “non vi rimane più alcun indizio della dipendenza del comune dal vescovo (...) al contrario, fin dal principio del XIII secolo, appare la dipendenza dalla città”, in A. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in “Archivio storico lombardo”, 7, 1880-1882, p. 20. F. MENANT riprende queste considerazioni in *Campagnes lombardes* cit., pp. 754 n.19 e C. STORTI STORCHI in *Diritto e istituzioni* cit., p. 259.

(90) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 3 del 27.12.1287, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Vertoa in castro episcopatus in publica et in generali credencia suprascripti comunis sive unionis de Vertoa et de Semonte insimul unitis pro comuni Pergami. Suprascripti viginti quatuor credendarii ibi more solito convocati et choadunati ad tollam bactutam et per vocem campariorum concorditer nomine et vice ipsius comunis ipsius unionis de Vertoa et de Semonte accordaverunt eligendi inter se ad sortem secundum modum et formam statuti comunis Pergami duos consules et duos canevarios et unum notarium de quibus debet esse unus notarius et unus consul et unus canevarius tantum de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel territorio de Vertova et alius consul et alius canevarius debet esse tantum de hominibus stantibus et habitantibus in villa seu loco vel territorio de Semonte secundum quod ibi ipsi credendarii fuerunt concordés et secundum formam contractus quod est inter homines et comune de Vertoa ex una parte et homines et comune de Semonte ex altera parte..*

ristretta detta credenza viene così associata ad un precedente contratto di natura totalmente privata tra i *vicini* e tra le due stesse entità rurali, teoricamente disciolte ma in pratica ancora attive, a giustificare un'altrimenti priva di senso suddivisione degli incarichi su base territoriale.

In realtà quest'ultimo aspetto è documentato passo dopo passo da un rogito, precedente di quattro anni, relativo al comune unito di Vertova e di Semonte, presente nel secondo registro di Pietro Lorenzoni, e relativo alla originaria, prima convocazione dell'assemblea plenaria dei *vicini* dei due paesi (*in loco de Vertoa in ecclesia beate sancte Marie de Vertoa in publico et in generali consilio seu arengo comunium de Vertoa et de Semonte*)⁹¹. In esso innanzitutto si ammette subito l'imposizione totalmente esterna dell'atto di unione, non voluta ma praticamente subita dalle due comunità, valevole da quel momento in poi (*..qua due comunia de Vertoa et de Semonte sunt nuper insimul uniti per comune Pergami..*), e successivamente si elencano uno dopo l'altro tutti i *vicini*, i maschi maggiorenni capofamiglia, i venti di Semonte subito, e dopo i 151 di Vertova. Questi capifamiglia, che esprimono la totalità dei nuclei famigliari nei due centri (infatti l'unica persona mancante viene debitamente segnalata dal notaio *..omnes suprascripti vicini de Vertoa et de Semonte ibi convocati et congregati ut predictum est excepto suprascripti Petri Alberti Buggonum*), si accordano per ripartire i posti all'interno della nuova entità, secondo una rigida proporzione demografica, iniziando da quelli dei 24 credendari. Come sopra indicato, il notaio indica che dei 24 credendari ben 21 dovessero provenire da Vertova (*..concorditer et unanimiter statuerunt firmaverunt et ordinaverunt ..ita et eo modo quod viginti unius credendarii ex ipsis viginti quatuor credenariis semper et in perpetuum elegerant quolibet anno..*) e dovranno essere scelti tra gli uomini che in quel momento ed anche in futuro si troveranno sul suo territorio (*..tantum de hominibus et personis stantibus et habitantibus et qui in futurum starent et habitarent in villa seu loco vel teritorio de Vertoa..*), in ognuna delle tre zone sopra indicate (*villa, locus, teritorium*), e tanto vale per i rimanenti tre provenienti da Semonte (*..et non de hominibus et personis stantibus et habitantibus et qui in futurum starent et habitarent in villa seu loco vel teritorio de Semonte. Et quod alii tres credendarii ex ipsis vigintiquatuor credendarii..*)⁹², mostrando una spartizione su base insediativa che, a parte il caso delle confe-

(91) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 170 del 27.12.1283, notaio Pietro Lorenzoni.

(92) Si tengano ancora presente le considerazioni di Paola Guglielmotti: "La terminologia relativa ad un territorio è in linea di massima molto eloquente.. di come chi elabora e usa quel linguaggio concepisca e intenda organizzare il territorio in questione, soprattutto in fasi costruttive e ancora sperimentali" in *Definizione e organizzazione del territorio nella Liguria orientale del secolo XII* in "Atti della Società ligure di storia patria", n. 47, 2007, pp. 185-213, p. 185.

derazioni, non ha altre testimonianze attestate per il periodo osservato. Nell'atto si fa sempre riferimento agli *homines*, probabilmente qui sinonimo di *vicini* di condizione popolare (Vertova non mai attestato come comune ove fossero sussistite distinzioni cetuali), e si scinde *stantes* da *habitantes* per indicare chi semplicemente risiede da chi è davvero *vicinus* del comune, con tutte le prerogative che ciò comporta (diritti sui beni comuni, i *comunalia*, possibilità di votare nell'assemblea dei *vicini* e di essere eletto agli uffici comunali, partecipazione in solido con gli altri alle esazioni e agli *onera rusticana* imposti dalla città)⁹³.

Girando ancora facciata del terzo registro del Lorenzoni, si arriva al primo giorno dell'anno, quello dell'entrata in carica dei nuovi organi. Si viene ora trasportati nel luogo di pubblico passaggio più importante ed affollato dei due paesi, l'incrocio di strade di Vertova detto crocevia - *in cruzzevie* -, alla presenza dell'assemblea plenaria dei vicini (*..in publico et in generali consilio seu arengo..*). Nella medesima circostanza, e mediante le stesse espressioni, giurano sia il console del sopravvissuto comune di Vertova sia quello dell'unione di Vertova e Semonte, secondo un formulario simile per le due diverse occasioni, nelle mani del console precedente che, diversamente da quello attuale, era una stessa persona a capo di ambo le organizzazioni amministrative. Si noti come per il console di Vertova il notaio faccia preciso riferimento al fatto che la condotta del nuovo ufficiale si confacesse allo statuto scritto del comune di Vertova, reale e ben presente alle parti (*..satisdedit ..quod faciet illud officium consularis de hinc ad calendas iulli proximi venturi secundum formam statuti suprascripti comunis..*). Ciò non vale per la più impalpabile e nuovissima associazione delle due entità di Vertova e di Semonte (*..comunis unionis de Vertoa et de Semonte insimul uniti pro comuni Pergami..*), per cui invece si richiamano più generici e plurali statuti, probabilmente quelli dei due comuni divisi, ed ordinamenti (*..secundum modum et formam statutorum et ordinamentorum ipsius comunis unionis..*)⁹⁴. In entrambi i frangenti il nuovo console, oltre che prestare

(93) Sulla "centralità della residenza ..evidente in molte serie documentarie duecentesche" si leggano le interessanti considerazioni di Luigi Provero in *Le comunità rurali nel medioevo: qualche prospettiva* in *Lo spazio politico locale* cit., pp. 335-340, p. 336.

(94) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 5 del 1.1.1288, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Vertoa in platea comunis ubi dicitur in Cruze vie. In publico et in generale consilio seu arengo comunis de Vertoa ibi more solito congregato et choaddunato. Ibi Blancus filius condam Zamboni Gualterij de Vertoa consul novellus ipsius comunis de Vertoa satisdedit obligavit omnia sua bona pignori et sub etc et post etc in manu Petri filii condam Raymondi Gisalberti de Vertoa consulis veteri suprascripti comunis de Vertoa recipienti nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni quod faciet illud officium consularis de hinc ad calendas iulli proximi venturi secundum formam statuti suprascripti comunis et quod tenebit salvabit et guardabit totum illud es et avere quid ad eius manus pervenerit occasione illius officii consolarii. Et quod eidem comuni vel certibus missis vel factori-*

giuramento, si trova a garantire del suo operato coi propri beni personali (*..obligavit omnia sua bona pignori..*), impegno che, si vedrà poi, avrà concrete conseguenze nei rapporti di questi ufficiali con i soggetti esterni. A parziale moderazione di tale obbligo, si noti che nelle occasioni in cui i consoli di queste entità rurali agiscono disponendo di beni reali del comune sottoposti ad usi collettivi, come per affitti o alienazioni fondiari di territori indivisi, il notaio riporta tali deliberazioni come avvenute all'interno dell'assemblea generale della collettività e, parrebbe, con un consenso di tutti i *vicini* congregati (*..in presencia et de voluntate omnium vicinorum ibi congregatorum ad illum consilium..*)⁹⁵ che preannuncia anche un loro impegno solidale. L'elencazione scrupolosa dei pas-

bus rationis ipsius comunis pro ipsi comuni in capite termini ipsius consolati et omni die et ora quod eidem comuni vel credendari ipsius comunis pro ipso comuni reddere plenam ractionem et sarisfactionem et solutionem de omni eo toto in integrum quod ad eius manus pervenerit de avere suprascripti comunis et de avere omnium illorum quorum interest vel interesse posset occasione illius officii consolarii. Et renonciavit ipse Blancus omni suo iuri etc. Et insuper suprascriptus Blancus consul ibi iuravit ad sancta Dey evangelia sacramento ei corporaliter prestito et tacto libro quod bene et bona fide sine fraude gereret et faciet illud officium consolarium secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis de Vertoa.. cui segue a p. 5. Die suprascripto loco et testibus. Ibi Bonifadus filius condam Pauli Moroni de Vertoa consul novellus comunis unionis de Vertoa et de Semonte insimul uniti pro comuni Pergami quo ad quadam satisdetid obligavit omnia sua bona pignori .. in manibus Petri filii condam Raymondi Gisalberti de Vertoa consulis veteris suprascripti comunis de Vertoa et de Semonte recipientis nomine et vice ipius comunis quod geret et faciet illud officium consularie de hinc ad calendas iulli proximi venturi secundum modum et formam statutorum et ordinamentorum ipsius comunis unionis.

(95) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 6 del 1.1.1288, notaio Pietro Lorenzoni rogato *in loco de Vertoa in platea comunis ibi ubi congregato et choaddunato. Ibi Blancus filius condam Zamboni Gualterj de Vertoa consul comunis de Vertoa nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni de Vertoa et etiam in presencia et de voluntate omnium vicinorum ibi congregatorum ad illum consilium* investivit nomine locacionis ad meliorandum et bene faciendum et non peliorandum de hinc ad unum annum proximum venturum et completum Anderbonum filium condam Petri Petrachessis de Vertoa nominatim de quadam cassa molendinorum cum una rotta molendina subtus et de ipsa molendina qua est suprascripti comunis de Vertoa et dicitur mollendinum Novum.. ipso Anderbono investito **dando et solvendo ipsi comuni de Vertoa vel canevario ipsius comunis** pro ipso comuni vel aliis certibus missis ipsius comunis pro ipso comuni in sancto Martino proximo venturo libras quinque et solidos tredicim imperialium ficti pro ficto et nomine ficti suprascripti molendini et omnium suprascriptorum..*Qui Anderbonus investitus iuravit ..quod atendet et observabit statuta et ordinamenta suprascripti comunis loquencia de mulinariis et de molendinis..* In ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 7 del 13.9.1279, notaio Pietro Lorenzoni si riporta parte di un atto con cui la confederazione dei comuni del *Conziliun de Honio* dispone l'alienazione di un bosco di proprietà indivisa: *..tandem suprascripti Adamus ser Martini de Lavalle de Colzate et Bonifadus de Ferrariis de Gazaniga notarius et Salvodeus de Vincenzis de Vertoa folatorex nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni Conziliu de Honio in puplico et in generali consilio seu arengo dicti comunis Conziliu de Honio ibi more solito etc et etiam in presentia et de voluntate hominum astantium in ipso consilio* vel maioris partis et eciam in presencia et de volutate.. (nomina i consoli e l'assemblea dei credendari) *et etiam in presenza parabola et verbo aliorum suprascriptorum credendariorum vel maioris partis ..fecerunt in dicto modo et nomine in presentia ..* (ripete i nomi dei consoli

saggi attraverso cui venivano attuate queste procedure, fatte di pratiche amministrative e di momenti solenni, i continui riferimenti alla propria produzione statutaria e legislativa autonoma, il riferimento preciso ai luoghi del villaggio dalla differente importanza, le assemblee plenarie dei *vicini* nel locale della chiesa di Santa Maria, i giuramenti - all'aperto ed in presenza di tutti - nel centro vivo del paese, la piazza del comune *ibi ubi dicitur in cruzze vie*, le riunioni dei soli eletti al chiuso del castello del vescovo, danno l'impressione di comunità solidali e coese, consapevoli, almeno nei confronti della loro stessa collettività, della propria valenza istituzionale.

Quali sono le differenze e le somiglianze tra i rogiti, interni alla vita della comunità, di tale fattura e qual è l'immagine che di sé, attraverso la mediazione delle imbreviature notarili, le comunità si davano? Una simile questione presuppone si trovi un qualche termine di paragone per realtà coeve per le quali un'indagine di tal tipo è già stata condotta, per cercare almeno di collocare la percezione di sé di queste popolazioni in una prospettiva temporale che dovrebbe permettere di osservare una loro certa evoluzione⁹⁶. Dato che delle comunità rurali orobiche si vuole qui mostrare una fotografia in un periodo ben individuato, e non delineare un loro sviluppo che richiederebbe una ricerca plurisecolare che esorbita dai limiti delle fonti oggetto di questo studio⁹⁷, il confronto con altri ambiti geografici può servire, seppure tangenzialmente, a collocare la realtà bergamasca in uno stadio abbastanza preciso della sua parabola.

e dei credendari di sopra) *et aliorum vicinum et credendariorum astantium in ipso consilizo vel mayoris partis eorum datum et vendicionem nomine vendicionis ad proprietatem etc et pro libero etc.. de quadam petiam terre buschive ad gazzum in perpetuum quam est et iacet in teritorio suprascripti comunis Conzilii de Honio ibi ubi dicitur in Maculla cui coheret ondiq suprascripti comunis Conzilii de Honio..*

(96) Si confronti in particolar modo con il quadro che Massimo Della Misericordia dà delle comunità rurali della Valtellina nel Duecento, che appare dominato da una "complessiva indistinzione" al di là di quella dei tre ordini di cittadino, nobile e vicino: sussistono infatti "labili identità residenziali", identità delle famiglie e parentele "ristrette e caduche", "nessun distintivo di status come i titoli di *dominus* e *ser*" che portano ad un vero e proprio "indistinto comune rurale del XIII secolo", in *Divenire comunità* cit., pp. 65 e ss. Come si vedrà il quadro per la zona bergamasca, benché per molti versi certamente assimilabile, mi pare un poco più movimentato e complesso.

(97) Si riportano ad esempio le puntuali e condivisibili considerazioni di Gian Maria Varanini: "La constatazione .. è dunque quella di un'attitudine d'insieme delle ricerche modernistiche su questi temi a prolungare sino alla fine del Settecento una lunga ombra di pratiche, di consuetudini, di vischiose tradizioni che emergono nel pieno e nel tardo medioevo" in *Poteri e territorio: un lungo medioevo?* In *Lo spazio politico locale* cit., pp. 391-396, citazione a p. 396. Sulla necessità di lavori che studino il comune rurale "come fenomeno di lunga durata, persistenza scarsamente mutabile delle campagne italiane.. fino ad includere un'analisi delle forme che questi assunsero nel XVI e XVII secolo" si veda anche G. TADDEI, *Comuni rurali toscani* cit., pp. 723-724.

L'elenco di tutti i capofamiglia, uno dei pochi rimasti per un periodo così alto rispetto alla storia dei comuni rurali, i *vicini* del piccolo comune rurale di Valgoglio in alta val Seriana presentato nel 1290 dal console locale ad un anziano del popolo di Bergamo (*..ibi Ventura qui dicitur Bursa filius condam Magistri de Bornenginis consul comunis Vallis Gullii.. dedit porexit atque presentavit .. Martino de Corte Anziano populi Pergami.. nomina et prenomina in scriptis omnium hominum comunis Vallis Gullii..*) risulta esemplificativo di una certa realtà sociale. Il notaio cittadino Viviano di Alberto Gatti in tale occasione, descritta come avvenuta non nel villaggio ma *in palacio comunis Pergami*, senz'altro copia o scrive sotto dettatura un elenco predisposto dal console di Valgoglio lì presente, che, se non la forma a noi pervenuta nel registro, doveva presentare almeno la medesima sequenza⁹⁸. I 69 personaggi citati, indicati nel

(98) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 188 del 25.5.1290, notaio Viviano di Alberto Gatti, rogato *in palacio comunis Pergami. Presentibus testibus Bartolomeo Iohannis Rosene et Bono de Gayeranis et Iohanni filio condam Alberti Licini de Postcantu et aliis. Ibi Ventura qui dicitur Bursa filius condam Magistri de Bornenginis consul comunis Vallis Gullii eius nomine etc aliorum sociorum eius similiter consullum dicti comunis et ipsius comunis et pro eis et ipso comuni dedit porexit atque presentavit et dat et poregit atque presentat Martino de Corte Anziano populi Pergami recipiente pro se etc omnium aliorum anzianorum populi Pergami et comunis Pergami et pro ipso comuni nomina et prenomina in scriptis omnium hominum comunis Vallis Gullii a decem octo annis super et a lx annis et ab eis infra secundum et eo modo ut infra continet et scriptum et declaratum est videlicet Guazinus et Detesalvus et Aguellos fratres et filii condam Anderboni ser Zamboni Nagonum. Et Martinus Damiani et Andrea et Petrus et Gisonus eius filii et qui Martinus Damiani est maior sexaginta annis. Et Petrus et Andrea et Zambonus fratres et filii condam ser Durelli Dominici. Et Bonaldinus et Bonus fratres et filii condam Bonaldi Guarinonum. Et Iohannes filius condam Deberti de Bornenginis. Et Salvoldeus de Gossellis. Et Albertus de Gossellis. Et Bonaldus de Gossellis et Peterzinus et Stephanus eius filii omnes de Noazza vicini suprascripti comunis Vallis Gullii. Et Odellus filius Oprandi Ferra de Carrareto. Et Martinus et Vivianus et Asperinus fratres filii Martini Bonesonnum. Et Aquilina Cartello de Collareto. Et Bonazzolis filius Bernerii. Et Petrus et Peterbonus fratres et filii condam Zamperge. Et Mazzadorus et Martinus fratres et filii Vole. Et Fachinus Guazzi Cavalli. Et Galicus filius Boni de Laruina. Et Iohannes Bagarelli. Et Zambonus filius condam Delaite de Bagarellis. Et Martinus filius condam Zambonii de Laruina. Et Zambonus filius condam Comitibus ser Loterii. Et Marbonus et Zillius fratres et filii condam Andree de Laruina. Et Becinus Guarini Andree de Laruina. Et Prenollus de Ceprena. Et Oprandus ser Zambolli. Et Andrea Yiatti. Et Lanfrancus de Mafeis. Et Salfinellus et Zambonus fratres et filii condam Mascherus de Bornenginis et Zambonus Bastonerius et Guillelmus Adamum et Salvoldeus Bonaventure ser Zamboni Adamum et Zambonus et Iohannes Bossadonne et Venturinus et Gaiade et Ottobonus et Marcus fratres et filii Magistri de Bornenginis et Zambellus Zambonii Peterzoli qui est maior sexaginta annis. Et Zanonus et Deveus fratres et filii condam ser Iohannis de Bornenginis et Bartolomeus ser Favali Peterzoli et Albertus eius filius. Et Valentinus ser Guazi Urtigini et Zambonus Fanali. Et Delaydinus filius Giarami Vallis Gullii habitans de Noazza. Et Peterzinus Ottoboni Andree de Laruina. Et Bartolomeus filius condam Peterzi de Lamosa. Et Albertinus filius Mutti Pelavesini. Et Peterzinus filius condam Peterbelli Mazene et Andrea filius condam Iohannis Urtigini. Et Marchus filius condam Zamperge. Et Zambonus filius condam Ferri de Laruina. Et Boccazius filius Manerii. Et Vasalus filius condam Asperti de Collarete. Qui suprascripti Peterzinus et Andrea et Marcus et Zambonus et Boccazius et Vasallus hinc proximi scripti nec aliquis eorum non sunt in vertute Pergami.*

tenore come avere un'età dai 18 ai 60 anni (*..a decem octo annis super et a lx annis et ab eis infra*) con un paio di eccezioni oltre questo limite diligentemente segnalate⁹⁹, rappresentano i componenti maschili in età matura che vivono in questa località e che si erano organizzati in comune rurale. Essi sono gli *homines comunis Vallis Gullii* costituenti l'assemblea ordinaria del villaggio, per i quali nell'atto si enuncia verranno elencati i loro *nomina et prenomina*, di cui quindi si presupponeva fosse dotato ciascun abitante di quel territorio montano, a differenza di altre situazioni antroponomicamente meno evolute, anche posteriori, ove invece ad identificare le persone poteva bastare il solo nome proprio¹⁰⁰. In realtà, mentre in questo elenco in alcune occasioni si ricordava sia il patronimico (talvolta addirittura affiancato dalle generalità del nonno) sia il cognome o il nome della famiglia, in altre, una decina di casi, il cognome era omissso ma veniva utilizzata la formula per cui qualcuno risultava come figlio di qualcun altro.

L'elenco fornito dal notaio sotto il controllo del console si presenta ad ogni modo come estremamente rozzo: i nomi si susseguono uno dopo l'altro senza un'evidente ordine grafico¹⁰¹, accostando soltanto ai padri i figli, in mancanza di alcun criterio classificatorio. All'interno del villaggio parrebbero giusto un paio i gruppi familiari numericamente prevalenti (i *de Bornenginis* ed i *de Laruina*), ma essi non si trovano affatto raggruppati nell'elencazione, né è presente alcun titolo onorifico distintivo: anche chi è figlio o nipote di *ser* non ha alcuna prevalenza ma si trova mischiato casualmente con gli altri. La stessa famiglia del console, i *de Borneginis*, non si distingue per nulla dagli altri *vicini* elencati. Il notaio ha un occhio di riguardo soltanto per la provenienza geografica delle persone, segnalando come quelli giunti dalla località limitrofa di Novazza e trasferiti a Valgoglio fossero comunque dei *vicini* (*..omnes de Noazza vicini superscripti comunis Vallis Gullii* e al contrario un solo *Vallis Gullii habitans de*

(99) Nello statuto di Vertova il giuramento di tutela è esteso ad ogni persona tra i 15 e i 60 anni, mentre gli obbligati agli ordini dei consoli locali sono i maschi adulti tra i 15 ed i 70, riprodotto in G. GUSMINI, *Vertova medievale*, pp. 126 [*De attendere precepta consulum*] e p. 131 [*De sacramento salvamenti*]. Le eccezioni qui segnalate a mio parere mostrano come si trattasse di un limite piuttosto elastico verso l'alto e dipendente probabilmente dalla condizione di salute di questi ultrasessantenni e dalla loro voglia e disponibilità di occuparsi ancora delle questioni comunitarie.

(100) Si veda sulla questione *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne. L'espace italien*, a cura di J.-M. MARTIN e F. MENANT in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", n. 106 (1994, fasc. 2), n. 108 (1995, fasc. 2), n. 110 (1998, fasc. 1).

(101) Su una lettura sui verbali delle assemblee delle comunità rurali dal punto di vista dell'organizzazione grafica dello spazio di scrittura e sui criteri di ordinamento dei nomi si esercita, con risultati molto proficui, M. DELLA MISERICORDIA in *Figure di comunità. Documento notarile, forme della convivenza, riflessione locale sulla vita associata nella montagna lombarda e nella pianura comasca (secoli XIV-XVI)*, 2008, in rete nel sito di "Ad Fontes" all'indirizzo www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/copertina.html pp. 7-10, a cui, accogliendo qui la metodologia proposta, si rimanda per un'utile comparazione.

Noazza, che in pratica mantiene il vicinatico pur vivendo altrove) e mette in fondo alla lista sei persone che, pur ancora registrati tra i *vicini* di Valgoglio, non sono più presenti sul territorio rurale soggetto alla città di Bergamo (*..hic proximi scripti nec aliquis eorum non sunt in vertute Pergami..*). Questa elencazione, oltre a dar l'idea della dimensione demografica di fine Duecento di una località minore di montagna, mostra un insieme di *homines* assolutamente indifferenziato al loro interno, senza variazioni apprezzabili di rango o di ceti o soltanto di appartenenza per clan o per famiglie. Si tratta di un'indistinzione abbastanza prevedibile per la popolazione di una località simile, e che altrove, e anche molto vicino come nella confinante Valtellina, costituiva la norma dei comuni rurali per questo periodo¹⁰².

Anche gli atti in cui vengono registrati tutti i *vicini* di un grosso centro di valle come Vertova presentano un'immagine non molto differente. Qui è lo stesso notaio locale ad elencare venti credendari¹⁰³ in modo continuo ed indistinto, senza scindere tra chi appartiene alla stessa famiglia (vi sono per esempio più esponenti dei gruppi parentali dei *Gualterii* e degli *Albertoni* mischiati con persone di diverso cognome) o di chi è figlio di *ser*, anche se, in una realtà dal punto di vista antroponomico più evoluta rispetto a quella precedentemente osservata, sono tutti regolarmente corredati di cognome e di indicazione del nome del padre¹⁰⁴. Lo stesso accade in un atto, un poco più elaborato, riguar-

(102) Si rimanda ancora alle considerazioni di Massimo Della Misericordia per l'area valtellinese in *Divenire comunità* cit., pp. 65 e ss., ed in *Figure di comunità* cit., pp. 10 e ss.

(103) Dei 21 credendari previsti, come tra gli altri appare nell'atto in ASBg FN, c. 3 r. a p. 14 del 25.1.1288, notaio Pietro Lorenzoni: *ibi omnes credendarii comunis de Vertova qui sunt .. viginti unus.*

(104) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 12 del 6.1.1288, notaio Pietro Lorenzoni, rogato in loco de Vertova in platea ecclesie sancte Marie de Vertova in publica et in generale credencia comunis de Vertova ibi more solito congregata et cohadunata. *Ibi Petrus filius condam alterius Petri Gualterii. Et Raymondus filius condam Alexandri Passinonum. Et Iohannes filius condam ser Alberti Laurenzoni. Et Ottobonus filius condam Andree Arnolfi. Et Bergamus filius condam Martini de Fallo. Et Ottobonus filius condam Andree Arnolfi. Et Petrus filius condam Martini Caussi. Et Martinus filius condam Pauli Parinene. Et Martinus Andrea Gualterii. Et Anderbonus filius condam Petri Albertoni. Et Adricus filius condam Andree Pelachuchi. Et Petrus filius condam Raymondi Gisalberti. Et Blancus filius condam Zamboni Gualterii. Et Otto filius condam Petri Berlende. Et Anderbonus filius condam Andree de Chuchis. Et Petrus qui dicitur Presbiter Iohannis Andree Fidelli. Et Albertus filius condam ser Petri de Nembro. Et Zaninus filius condam Andree Malgariti. Et Blancus filius condam Iohannis de Laqua. Et Iohannes filius condam Petri Albertoni omnes credendarii suprascripti comunis de Vertova eorum et cuiusque eorum nomine in solidum et nomine et vice ipsius comunis de Vertova in solidum et pro ipso comuni in solidum et universitate in solidum fecerunt suprascripto modo et nomine constituerunt et ordinarunt atque creaverunt Rogerium de Bragariollis notarium civitatis Pergami suum suprascripto modo et nomine st suprascripti comunis de Vertova certum missum auctorem et procuratorem sindicum et defensorem de hinc ad calendas mensis ianuarii anni currenti mcc octuagesimo nono..*

dante la richiesta di prestito ad un finanziatore bergamasco da parte del comune rurale di Vertova in cui, perlomeno, ad apportare una distinzione nel solito elenco continuo di nomi risulta essere il ruolo ricoperto nell'organigramma del comune di Vertova per quell'anno, dando nella sequenza una posizione prioritaria a chi riveste l'incarico di console e di credendario, cui seguono i semplici vicini¹⁰⁵. Anche in un comune su base cetuale, quello di Paladina (*comune populi de Palathina*), nel momento in cui si è di fronte al consueto elenco di personaggi rurali, come sovente accade impegnati a richiedere un prestito¹⁰⁶, viene utilizzato il sistema di elencare nomi e cognomi secondo l'ufficio che le persone ricoprono in quel momento. In esso però emerge anche una certa confusione, opera di un distratto notaio cittadino, tra l'utilizzo dei termini comune del popolo di Paladina e mero *locus* di Paladina (*ambo tunc consules populi de Palathina .. credendarii tunc suprascripti comunis .. omnes vicini suprascripti loci de Palathina*)¹⁰⁷, per un atto che era stato rogato a Bergamo, nel disordine di una *staciona* di un *barberius*, alla presenza di soltanto due inviati di quella collettività del contado¹⁰⁸. Anche quando nella lista di un grosso comune come Vertova si è di fronte ad un credendario con l'alto titolo di dignità di *dominus*, quest'ultimo non riceve alcuna distinzione particolare, se non quella di venire indicato all'ultimo posto, dopo tutti i suoi colleghi e prima della dicitura *omnes credendarii suprascripti comunis de Vertoa*¹⁰⁹.

Ancora più angusta appare l'immagine della comunità collinare di Nese, in occasione delle elezioni dei credendari di quel comune rurale, presentata da

(105) M ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 73 del 9.12.1290, notaio Pietro Lorenzoni. Si tratta del racconto dell'elezione di due incaricati per cercare un prestito da finanzieri di Bergamo premesso alla stipula del prestito medesimo (l'intero atto copre ben due facciate di registro) *Cum Petrus filius Oberti Andree Oberti Arnolfi consul et credendarius comunis de Vertoa in eius presencia parabola voluntate iussu et mandato ipsius Oberti patris sui, Et Zambonus filius condam Petri Laurenzoni. Et Venturinus filius condam Petri Martini Feroni ..de Vertoa omnes credendarii suprascripti comunis de Vertoa. Et Iohannes filius condam Zamboni Gualdinonis ..omnes vicini suprascripti comunis de Vertoa in qua credencia erant congregati suprascripti homines de Vertoa consul credendarii et vicini..*

(106) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 22 del 15.5.1287, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(107) Il criterio della territorialità, della "mera convivenza in un dato insediamento" rispetto alla rappresentanza istituzionale in un soggetto terzo quale il comune rurale appare prerogativa dei "centri più piccoli" della Bassa Milanese ancora in periodo molto posteriore a quello qui indagato, nel pieno XV secolo, in F. DEL TREDICI, *Loci, comuni, homines* cit., pp. 285-286.

(108) Certamente ci si trova di fronte ad un elenco "vicino ai meccanismi della comunicazione orale" e "recante le stesse informazioni" di "una sequenza di nomi pronunciati a voce", come scrive M. DELLA MISERICORDIA per gli elenchi dei vicini valtellinesi del primo Trecento, in *Figure di comunità* cit., p. 74.

(109) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 18 del 28.2.1288, notaio Pietro Lorenzoni. Si tratta della restituzione di un piccolo prestito fatto dal comune di Vertova al bergamasco Venturino *de Fara*.

un paio di rogiti nel cartolare del notaio Viviano Gatti spazialmente ristretti in un terzo di facciata di registro o anche meno. Nella solita scrittura, particolarmente fitta e ininterrotta, il notaio, presente nella locale chiesa di San Giorgio (*..in ecclesia domini sancti Georgii de Anexe in publica et generali contione ipsius comunis..*) durante la assemblea convocata *more solito*, prende sbrigativamente annotazione della procedura elettorale adottata, senza far riferimento ad alcun statuto, ordinamento o consuetudine che la regolamenti (*..electi fuerunt ..infrascriptos duodecim credendarios secundum et eo modo quod inferior continet..*). Il giuramento dei dodici nominati all'ufficio, limitato al fatto di comportarsi con buona fede e genericamente *legaliter*, segue dimessamente in calce all'atto, senza nemmeno i rigori formali (cambiamento di luogo del pronunciamento rispetto a quello dell'elezione, richiamo agli statuti ed agli ordinamenti di quel comune, accenno alla durata dell'ufficio, dichiarazione di responsabilità in solido con i propri beni) sopra visti per i credendari di Vertova¹¹⁰. Un rapido accenno ad un'indeterminata consuetudine del passato (*secundum quod hinc retro facere consueverunt*) viene poi grossolanamente aggiunto nel successivo giuramento di consoli e guardie campestri, i campari, posta ancora sul fondo dell'atto della loro nomina¹¹¹.

(110) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 33, 17.2.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti, rogato *in loco de Anexe in ecclesia domini sancti Georgii de Anexe in publica et generale contione ipsius comunis de Anexe ibi more solito convocata congregata et coadunata ad tolam sonatam occasione elligendi credendariorum ipsius comunis de Anexe. Presentibus testibus Iohanne filio condam Alberti Peterlizi de Postancu et domino pre Petro presbitero ecclesie domini Sancti Georgii de Anexe et domino magistro Martino clerico ecclesie et aliis. In qua quidem contione seu arengo electi fuerunt per infrascriptos vicinos suprascripti comunis de Anexe infrascriptos duodecim credendarios secundum et eo modo quod inferior continet videlicet quod in primis venit Lanfranco de Aleandronibus unum credendarium et ipse ellegit Alexandrum Segafferri. Et Alberto Sanionum alium qui ellegit Petrum filium condam Martini Cantonum. Et Alberto Serrae alium qui ellegit Alexandrum filium condam Bonazzii Domingonum. Et Petro Cantoni alium qui ellegit Albertum filium condam Alberici Sanionum. Et Alberto Petri de Montegio alium qui ellegit Petrum filium condam alterius Petri Macchonum. Et Guillelmo qui dicitur Rosa alium et ellegit Guillelmum filium condam ser Alberti de Ponte. Et Galicio de Anexe alium et ellegit Iohannem filium Alberti Donathonum de Olera habitantem de Aneie. Et Bonadeo Domingonum alium et ellegit Lanfrancum filium condam Alexandri Lanfranci Torbene. Et Guillelmo qui dicitur Azzinus filio condam Alberti de Ponte alium qui ellegit Albertum filium Segafeni Vaccharus. Et Carissano filio condam Alexandri de Lacosta alium qui ellegit Glicum filium condam Petri Zaninelli. Et Guillelmo filio condam ser Alberti de Ponte alium qui ellegit Albertum filium condam Iohannis de Merzadro. Et Alexandro filio condam Petri Segafeni alium qui ellegit Bertolameum filium condam Peterboni de Polizza. Et qui omnes credendarii iurarunt ibi ad sancta deo evangelia consiliandi suprascriptum comune de Anexe bene et bona fide sine fraude et legaliter sacramento eis et cuique eorum corporaliter prestito.*

(111) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 34 del 17.2.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti. *Omnes predicti consules et camparii iurarunt ibi da sancta dei evangelia sacramento eis et cuique eorum corporaliter prestito de facere et exercere ipsa eorum officia consulatus et camparie bene et bona fide et legaliter sine fraude secundum quod hinc retro facere consueverunt et tenentur et debent de iure.*

Sia per questa tornata invernale del 1281, sia per quella estiva del luglio 1282 (avvenuta stavolta all'aperto, *sub portichum qui est apud ecclesiam domini sancti Georgii*), si ha per le elezioni di Nese un'interessante sequenza standard di tre atti: elezione dei dodici credendari, elezione congiunta di due consoli e di quattro campari, ed infine una interessante e particolare *carta sindicatus suprascripti comunis*. Attraverso di essa dodici consiglieri e qualche *vicinus* (quattro nel primo caso, nove nel secondo), dichiarando di agire per il comune e per l'*universitas vicinorum*, subito dopo aver eletto i due consoli dell'anno, tramite un autonomo rogito notarile li designano anche loro messi e procuratori e sindaci (*certi missi nuncii actores procuratores et sindicii ac legitimi defensores ad omnes lites causas questiones et controversias*)¹¹². Ciò appare costituire una delega di responsabilità ai consoli nei loro rapporti nei confronti delle autorità cittadine, che paiono oramai giocare il ruolo di vero ed unico punto di riferimento e controparte dei rappresentanti scaturiti da queste procedure elettorali¹¹³.

Si tratta di una pratica dai precedenti ben risalenti nel tempo: i rogiti del registro di Alberto da Urgnano, il più antico della zona e tra i più vecchi dell'area lombarda, datante al primo terzo del Duecento, mostra come già i notai di allora scrivessero sistematicamente che i consoli rurali agivano versi terzi non tanto in qualità di ufficiali dei propri comuni, ma nel ruolo di messi e procuratori delle loro comunità (*.ambo consules et missi prout ibi dicebant comunis de Paterno..*), dichiarandosi così quali semplici inviati, anche senza quelle lettere di incarico (*.prout dicebant*, nel caso qui preso ad esempio) come invece il notaio sembrava aspettarsi, con la capacità di obbligare beni propri, quelli del comune e quelli dei vicini ed abitanti del luogo (*.omnes vicini et habitantes suprascripti loci de Paterno..*)¹¹⁴. Nel periodo precedente l'età del maturo comu-

(112) Nella sua complessa trattazione in merito al tema dei procuratori dei comuni, che travalica l'ambito locale senese indicata dal titolo, confermava Victor Crescenzi "che il *sindicus comunis* sia il procuratore del comune (generale o speciale, poco rileva qui) lo si è detto più volte, lo si ricava dai testi giustinianei e bolognesi.. e, infine, lo si desume facilmente dalle espressioni usate dai documenti comunale, che abbiamo più volte riportato, i quali parlano espressamente di *sindicus, procurator et actor*, con quella tipica maniera medievale di definire una figura giuridica con più termini più o meno sinonimi o analoghi, segno di incertezza o sul loro significato, o sull'uso che ne veniva fatto nel linguaggio corrente" in *Le origini del sindicus-procurator cit.*, p. 407.

(113) Come detto, i sei atti sono in ASBg FN, c. 2 r. 2 alle pp. 33, 34 e pp. 107,108 del 17.2.1281 e del 15.7.1282, notaio Viviano di Alberto Gatti.

(114) Bergamo, Civica Biblioteca "Angelo Mai, Archivio della Misericordia Maggiore, registro del notaio Alberto da Urgnano, atto nel f. 81v del 21.6.1235 rogato *in suprascripta stacione [Alberti notarii de Urniano]. Convenerunt prestipulaverunt promiserunt in aliqua de benis Iohannes Ferlendi et Peterzinus filius condam Alberti Veriniati de Paterno ambo consules et missi prout ibi dicebant comunis de Paterno suo nomine in solidum et nomine ipsius comunis in solidum et Iohannes Buzanni et Martinus Ravazene et Albertus filius condam Iohannis Perogazie et Bergamus Ottoboni de Laplaza et Iohannes Marteni (sic) Ottonis et Petrus qui dicitur Mazanus filius condam*

ne di popolo, questi rogiti, che coinvolgono un certo numero di località¹¹⁵ del contado, Paderno, Barzizza e Cazzano allora uniti (*..consules et missi comunis seu loci de Barzezia et de Cazano..*)¹¹⁶, Vezanica, Calciniate, Ranica, Leffe, Villongo di Val Caleppio, Plorzano, Bolgare, Ghisalba¹¹⁷, mostrano una confusione tra comune e sue parti ancora più marcata e grande sembra la difficoltà per questi enti di apparire soggetti diverse da mere somme degli *habitantes* di *loci* del contado¹¹⁸.

Il comune rurale di Nese doveva poi apparire particolarmente debole anche nei confronti dei suoi stessi *vicini*. Un atto di normale amministrazione di beni collettivi quale l'affitto a breve termine, un anno, di un mulino di proprietà comunale, che altrove veniva stipulato alla presenza dei soli due consoli in carica o anche da uno soltanto senza alcuna necessità di convocare il consiglio

Case Sivernati et Iohannes filius condam altrus Iohannis Plegacesse et Guillelmus filius condam Petri Plegaesie et Iohannes filius condam Alberti Ottonis omnes vicini et habitantes suprascripti loci de Paterno eorum nomine et nomine ipsius comunis et suo nomine in solidum et nomine ipsius comunis in solidum obligaverunt omnia sua bona pignori et omnia sua bona pignori dicti comunis ..et quisque eorum et ipsum comune et universitas proprio loco in solidum teneat et tenere possit etc et etiam quanta vis finito officio consulatus eorum nichil homo quisque erum in solidum teneat Michele Bertrami de Ayate de burgo Sancti Andree recipienti suo nomine et nomine Bonezii fratris sui quod dant et reddent eis die x exeunte augusto proximo venturo libras III imperialium et dampnos et dispenses et guaderdonum quos denaros in sortis ibi ipsi consules et vicini se condam a suprascripto Michaeli suprascripto modo et nomine mutuo recipisse.

(115) Anche in questa occasione il notaio confonde tra comune e luogo (*..missi comunis seu loci..*). Si tenga presente che in queste comunicazioni di natura ufficiale da parte dei comuni rurali l'“intensità del messaggio territoriale” non è certo molto “contenuta” come per i contratti registranti transazioni patrimoniali studiati da P. GUGLIEMOTTI in *Linguaggi del territorio*, cit., p. 4 e tanto più quindi di maggiore importanza per l'analisi del processo di definizione dei luoghi.

(116) Bergamo, Civica Biblioteca “Angelo Mai”, Archivio della Misericordia Maggiore, registro del notaio Alberto da Urgano, atto nel f. 79r del 10.6.1235. *Ottobono filius Acerbi de Suvicho de Barzezia et Iohannes filius condam Girardo Peterzoli de Cazano consules et missi comuni seu loci de Barzezia et de Cazano ut ibi dixerunt seu dicebant obligaverunt bona ipsi comuni seu loci de Barzezia et de Cazano seu universitatis eorum locorum ..quos denarios dixerunt suprascripti consules se impermutare per expendere in placito seu in causa quod seu quam dictum comune de Barzezia et de Cazano hababent cum comunibus de Gandino et de Leffe.*

(117) Bergamo, Civica Biblioteca “Angelo Mai”, Archivio della Misericordia Maggiore, registro del notaio Alberto da Urgano, atti del 1235 a f. 81v del 21.6 (Paderno), f. 79r del 10.6 (comune unito di Barzizza e Cazzano), f. 70r del 28.6.1235 (Vezanica), f. 58v del 15.5 (Calciniate), f. 58r del 14.5 (Ranica, f. 51r del 26.4 e f. 50v del 26.4 (Leffe), f. 48v del 17.4 e f. 91v del 31.8 (Villongo), f. 12r del 6.2 (Plorzano), f. 3r del 9.1 (due atti, per Ghisalba e Bulgare)

(118) “Poiché il singolo insediamento non assurge quasi mai a “comune” rurale, quali che siano i nomi con cui nei secoli qui presi in considerazione tale entità abbia potuto essere identificata, l'assenza di riconoscibilità istituzionale-amministrativa o, in subordine, cerimoniale, del singolo insediamento, è visibile nella documentazione storica sotto forma di tensione tra i diversi nuclei insediativi”, R. BORDONE, P. GUGLIEMOTTI, S. LOMBARDINI, A. TORRE, *Lo spazio politico locale* cit. p. 33.

generale della comunità¹¹⁹, per Nese pare richiedere necessariamente la partecipazione come attori ed investitori di entrambi i consoli, di sette dei dodici credendari nonché di cinque altri semplici abitanti della località (*..ibi.. ambo consules comunis de Anexie .. et omnes credendarii dicti comunis .. omnes vicini dicti comunis et quilibet eorum in solidum..*), che peraltro si dichiarano quali agenti a nome non soltanto dell'ente "comune di Nese" ma anche del resto dei credendari e vicini (*..et nomine et vice omnium aliorum sociorum eius¹²⁰ et ipsius comunis et pro ipso comuni..*). Tutta questa sequenza di nomi di persone viene dispiegata per un contratto stipulato non con un estraneo, per cui sarebbe stata forse più giustificabile una tale folta partecipazione, ma con uno stesso loro compaesano che all'interno della comunità di villaggio tutti avrebbero dovuto conoscere molto bene (*..investiverunt .. nomine et iure simplicis locacionis meliorando et non deteliorando .. Guillelmum qui dicitur Azzinus de Ponte .. habitantem dicti loci de Anexie nominatim de duabus rothis molendinorum..*) e in riferimento ad un impianto molitorio posto nel territorio del comune stesso ed altrettanto ben controllabile (*..qui sunt sub uno ticto unius molendini qui est in loco de Anexie ibi ubi dicitur ad Pendollam..*)¹²¹.

Anche l'impressione che di sé danno i rogiti di una confederazione di comuni di valle, il *Conziliium de Honio*, rispecchia quanto precedentemente visto. È lo stesso notaio Lorenzoni a redigere l'atto, a cadenza annuale, più rile-

(119) Si veda ad esempio l'affitto del mulino comunale del comune rurale di Vertova in ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 21 del 3.1.1280, notaio Pietro Lorenzoni. Insiste sulla ricerca dell'espressione di concordia della comunità, pur in un contesto coevo ma lontano, nella scrittura di negozi ordinari con formule che ricordano "da vicino quelle utilizzate per esprimere in forme documentarie il testo delle delibere dei consigli comunali" C. CARBONETTI VENDITTELLI in *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle province di Campagna e Marittima* in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge", n. 101, 1989, pp. 95-132 in particolare pp. 108-114, citazione a p. 113.

(120) Ovviamente per *socii* il notaio fa riferimento agli altri credendari, anche se la terminologia è quella di solito impiegata nei rogiti per indicare appunto i soci in un qualche affare di tipo mercantile.

(121) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 124 del 25.10.1282, notaio Viviano di Alberto Gatti, rogato in loco de Anexie sub portichu ecclesie domini Sancti Georgii de Anexie. Gli investitori sono *Alexandrus filius condam Petri Segafeni et Albertinus filius Segafeni Vacarius ambo consules comunis de Anexie et Petrus Machonum et Lanfrancus Torbene et Bertolameus Peterboni Girardi et Lanfrancus Dalguarethii et Petrus qui dicitur Zoppus et Suzzinus Iohannis Tathonum et Iohannes Donathonum omnes credendarii dicti comunis et Salvoldeus filius condam Peterboni Girardi et Pagafictus filius condam Petri de Montegia et Iohannes filius suprascripti Petri Cantonum in presentia parabola et voluntate ipsius Petri patris sui et Alexandrus filius condam Alberti Civitatis qui dicitur Vaccha et Guillelmus de Ponte omnes vicini dicti comunis et quilibet eorum ..* Anche al momento del giuramento di difendere quest'atto il notaio utilizza come soggetto la dicitura *qui suprascripti consules credendarii et vicini dicto modo et nomine..*

vante di questa entità territoriale, le elezioni dei suoi venti credendari svolte secondo le consuete procedure già viste sopra. Eppure per una volta il Lorenzoni, sempre estremamente parco nell'utilizzare lo spazio sul cartolare, decide di impiegare, ed è un caso eccezionale mai più ritrovato nelle quasi 600 pagine dei suoi registri membranacei, un'impaginazione ordinata in luogo della consueta scrittura continua, con la palese motivazione di voler evidenziare alcuni specifici elementi del rogito¹²². Questa volta per ogni linea di registro inserisce unicamente il nome di un sorteggiato (*Et alia sors venit..*), il luogo da dove deve provenire il credentario che verrà nominato (*..elegendi unum credendarium in loco de..*) ed infine la persona designata (*..et electit..*).

Da questo tipo di organizzazione della pagina, oltre che un maggiore chiarezza ed eleganza rispetto al solito, emergono soprattutto le differenze nella formula impiegata e queste, al di là dei nomi delle persone che cambiano ogni volta, sono da ritrovarsi nei luoghi di provenienza dei credendari che devono essere eletti, dichiarati prima della loro nomina. In tale occasione i *vicini* del comune del *Conziliium de Honio* hanno ripartito le cariche tra di loro basandosi su precisi criteri di provenienza territoriale (si legge sempre che verrà scelto un credentario *in loco de..*)¹²³, senza dubbio concepiti tenendo conto del peso demografico dei sette comuni da cui è costituito: sei credendari per Vertova, quattro per Colzate e due ciascuno per Rovalto, Gazzaniga, Semonte, Fiorano e Oneta. In tale occasione l'immagine più nitida offerta dalla confederazione in questo documento viene data ancora una volta dall'attenzione per la località di origine dei *vicini*, *homines* comunque di condizione sociale omogenea, senza titoli di distinzione evidenti, ma che dovevano rappresentare una sorta di *élite* rurale di quei luoghi e che per questo erano conosciuti e designati anche da abitanti dei paesi limitrofi¹²⁴.

(122) A Pietro Lorenzoni, unico notaio rurale tra quelli di cui sono sopravvissuti i registri, è sicuramente attribuibile quella "non neutralità dello sguardo" di cui scrive Massimo Della Misericordia, mentre considera in maniera esemplare come i notai valtelinesi di più generazioni organizzassero nei documenti le gerarchie interne delle proprie comunità, in *Figure di comunità* cit., pp. 83 e ss.

(123) Nel caso di questa "confederazione" o meglio "consorzio" è evidente che lo spazio insediativo determina direttamente quello istituzionale, con elezioni dalla rappresentanza "bloccata" sui diversi *loci* che lo compongono e che ne rappresenta una mera proiezione.

(124) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 15 del 30.11.1279, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in territorio de Semonte ubi dicitur ad Legneris in puplico et generale consilio seu arengo ipsius comuni Conziliij de Honio ibi more solito convocato*, dicitura a cui seguono i nomi di cinque testimoni. *Ibi Zambonalus Morandi de Flurano et Petrus Iohannis Medegoni de Colzate et Vertoanus Agneli de Vertoa et Iohannes Maschari de Semonte consules suprascripti comunis Conziliij de Honio nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni Conziliij esposuerunt et proponuerunt in hominibus astantibus in ipso conzilio seu arengo ipsius comunis quod ipsi homines nomine et vice ipsius comunis deberent inter se elegere ad sortem secundum modum et formam statuti comunis Pergami et secun-*

Resta poi da notare come la preponderanza demografica del villaggio di Vertova, ed il fatto che la riunione plenaria di tutti i vicini del *Conziliium de Honio* si tenesse a Semonte, località ad esso limitrofa, fa sì che i presenti (gli

dum consuetudinem ipsius comunis Conzili de Honio viginti credendarios qui credendarii debeant durare a calendis ianuarii proximi venturi ultra usque in capite unius anni tunc proximi sequenti. Tandem omnes homines stantes in ipso consilio concorditer acordaverunt de sic elegere ut supra continetur suprascriptos viginti credendarios. Cum suprascripti consules proiacissent sortes inter suprascriptos homines eligendi suprascriptos credendarios tandem prima sors venit Alberto Blanzi de Morengo elegendi unum credendarium in Vertoa et elecsit (sic) Bonfadum Zaninonum.

Et alia sors venit Petro Venture de Colzate elegendi unum credendarum in loco de Semonte et electis Abertinum Amizi Bugoni de Semonte.

Et alia sors venit Amizino Gere de Semonte elegendi unum credendarium in loco de Flurano et elecsit Zambonalum Morandi de Zambelli.

Et alia sors venit Alberto Cansonnus de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Vertoa et elecsit Blancum Iohannis de Laqua de Vertoa.

Et alia sors venit Paulo Parini de Colzate elegendi unum credendarium in Semonte et elecsit Iohannem Mascharii de Semonte.

Et alia sors venit Adamo Iosii de Colzate elegendi unum credendarium in Gazaniga et elecsit Bomfadum ser Raymondi de Ferrariis de Gazaniga.

Et alia sors venit Ottobono Andree Arnolfi de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Roa et elecsit Bonadeum Zamboni Zinole de Roa.

Et alia sors venit Iohannis Blanzi Albertonum de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Vertoa et elecsit Anderbonum Petri Albertonum de Vertoa.

Et alia sors venit Oberto Andree de Chuchis elegendi unum credendarium in loco de Vertoa et elecsit Anderbonum Andree de Cuchis de Vertoa.

Et alia sors venit Iohanni Raymondi Gisalberti de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Colzate et elecsit Adamum de Lavalle de Colzate.

Et alia sors venit Venture Zamboni Paradisu de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Colzate et elecsit Colzatium Paganonum de Colzate.

Et alia sors venit Petro Cossi Nolandonum de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Honeta et elecsit Petrum Girardi Chimoli de Honeta.

Et alia sors venit Ottobono Viralli de Puteo de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Vertoa et elecsit Albertum Ottonis de Puteo de Vertoa.

Et alia sors venit Petro Pauli Patrono de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Roa et elecsit Zambonum qui dicitur Garatum de Roa.

Et alia sors venit Alberto Petracassis de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Colzate [et elecsit] Petrum Paoli Patrono habitantem de Colzate.

Et alia sors venit Andriollo Petri Pizzamillii de Colzate elegendi unum credendarium in loco de Honeta et elecsit Iohannem Martini Eppi.

Et alia sors venit Petro Medegonum de Colzate elegendi unum credendarium in loco de Flurano et elecsit Paganum de Zambellis de Flurano.

Et alia sors venit Iohanni Andree Malgariti de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Colzate et elecsit Martinum Paganonum de Colzate.

Et alia sors secuta fuit Martino Mabile de Roa elegendi unum credendarium in loco de Gazaniga et elecsit Mazzam de Ferro de Gazaniga

Et alia sors secuta fuit Ottoni Iohannis Bezzi de Vertoa elegendi unum credendarium in loco de Vertoa et elecsit Petrum Laurenzoni de Vertoa notarium.

Et renunciavrun omni suo iuri etc. Et plures carte uno tenore de quilibet capitullo fieri rogatae sunt.

homines astantes in piedi in ipso conzilio seu arengo) dovessero essere quasi tutti di questa località e in subordine della confinante Colzate. Difatti tra i sorvegliati ed incaricati di nominare i credendari, territorialmente distribuiti secondo quanto sopra individuato, troviamo 12 vertovani, cinque esponenti di Colzate, uno di Semonte uno di Rovala ed uno per cui il notaio omette la provenienza. Il successivo giuramento, oltre a rammentare l'esistenza di statuti scritti della confederazione, denominata dal notaio sempre *comune Conzillii de Honio* quale fosse un'entità a sé stante senza richiami federativi (come non si trattasse di un'organizzazione di rappresentanti di singoli comuni¹²⁵), ricorda, come quasi per ogni elezione, la durata annuale dell'incarico e l'incarico consiliare dei credendari¹²⁶.

4. *Le distinzioni cetuali: una tipologia non molto efficace*

Nonostante il contenuto degli atti finora esaminati possa far credere diversamente, si osservi come il territorio bergamasco appaia costituito da organizzazioni territoriali rurali dal profilo, in base alla condizione sociale degli abitanti, più differenziato ed evoluto rispetto a zone contigue ed in cui rientra una distinzione di tipo cetuale dei suoi appartenenti¹²⁷. Dai numerosi

(125) Per l'ambito valtellinese del '300, applicabile a questa situazione anche se del secolo precedente, "pure il linguaggio delle fonti rappresenta insistentemente il comune rurale come una unità, di cui enfatizza il carattere organico, le federazione come degli aggregati appunto di comuni", in M. DELLA MISERICORDIA, *La comunità sovralocale*, cit., p.104. Si ricorda però come l'Autore analizzi le formazioni sovralocali soprattutto nel loro ruolo di mediazione con il centro, pratica ancora sconosciuta per il Duecento. Il *Conziliium de Honio* rappresenta invece una sorta di consorzio, di consiglio (appunto denominato *Conziliium* dalle fonti, o meglio *comune Conzillii*) di valle sorto attorno alla gestione di beni collettivi e documentariamente coevo alle prime attestazioni dei relativi comuni rurali. Si tratta di un'istituzione che parrebbe quindi cosa diversa dalle comunità di valle del periodo successivo, per cui, a p.108 [Conclusioni] del sopra citato saggio si afferma che "in Lombardia, invece, erano corpi territoriali, privi di beni collettivi capaci di sedimentare tenaci pratiche cooperative, costituitisi nei primi decenni del Trecento, fino a quel momento inesistenti o al massimo eredi di 'comunità di comuni' dalla vita istituzionale molto intermittente".

(126) ASBg FN, c. 3 r. 2, atto a p. 15 del 30.11.1279 notaio Pietro Lorenzoni. *Omnes superscripti credendarii praeter Martinum Paganonum de Colzate et Iohannem Martini Eppi de Honeta iuraverunt ad sancta deo evangelia remotto odio amore timore et precibus ac amicizia in manibus mei notarii et tacto statuto comunis superscripti recipienti nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni et omnium aliorum quorum interest quod bene et bona fide et legaliter consiliabunt dictum comunem et atendent et observabunt omnia statuta superscripti comunis quantum ad talem sacramentum pertinet a calendis ianuarii proximi venturi currentis MCClxxx usque ad ipsum diem currente mclxxxj et renunciaverunt etc.*

(127) Si confronti con l'immagine dei comuni rurali della bassa Valtellina all'inizio del XIV in cui "il comune rurale era l'organizzazione istituzionale dei soli vicini (*commune vicinorum*) ed era quindi una sorta di formazione cetuale accanto ad altre, situate al di fuori del comune vero e proprio, quali la *communitas civium* e la *communitas nobilium*" in M. DELLA MISERICORDIA, *Figure di comunità* cit., pp. 10-12 [L'uniformità culturale e l'indistinzione sociale del XIV secolo in Valtellina].

rogiti notarili relativi alle collettività rurali si evince come accanto agli ordinari di *vicini*, in cui il termine *comune* è usato quale sinonimo di *universitas vicinorum* senza necessità di ulteriori specificazioni, si trovano anche comuni di gentili, raggruppanti solo la parte “nobile” della popolazione, oppure ancora comuni di gentili e di popolo in cui i due gruppi, pur presenti entrambi e contemporaneamente su uno stesso territorio, hanno scelto un’ unica organizzazione collegiale¹²⁸.

Tali distinzioni, seppur importanti per la vita interna della società rurale e che danno vita a gruppi capaci di contrarre autonomamente negozi, soprattutto di natura creditizia, non paiono però essere avvertite come così determinanti nella percezione dei soggetti esterni. Nel momento in cui questi comuni cetuali si trovano a interagire, certo in posizione subordinata, con il centro cittadino e con soggetti urbani (dal comune di Bergamo a mercanti e prestatori di città), essi appaiono infatti ridursi alla sola rappresentanza territoriale -quindi forzatamente unitaria e omnicomprensiva- di tutte le persone che vivono su un dato territorio. Tre episodi di questo rapporto, di cui sono fortunatamente rimaste alcune tracce nella documentazione notarile, vanno infatti esattamente in questa direzione.

L'imposizione di uno dei più diffusi *onera rusticana*, la sorveglianza dei ponti, al comune di Pedrengo può chiarire come la suddivisione cetuale relativa alle persone che vivono in una località venga recepita da ufficiali del centro. In occasione di una taglia imposta ai comuni rurali in merito al soldo da versarsi ai sorveglianti del ponte di Gorle sul fiume Serio (*..superstantes pontis de Gorle..*), posto al limite del territorio comunale di Pedrengo, il rogito, datato 1246 e compilato dal notaio cittadino Pietro Rocca riporta le distinzioni cetuali presenti tra gli abitanti di quella località, sottolineando espressamente come gli obbligati fossero tutti i *vicini*, sia appartenenti al popolo sia ai gentili (*..quod omnes vicini tam populi quam gentiles de Petrengo..*). Nel tenore della quietanza egli è attento a non rammentare mai l'espressione che ricorda come questi agissero in nome del proprio comune rurale, comune di popolo oppure comune di gentili. Dopo il popolo ed i nobili, a completamento dell'insieme degli *homines* che abitavano il *locus* di Pedrengo, trovano posto nell'atto di pagamento anche i chie-

(128) Si tratta di una separazione recepita dagli statuti cittadini, in cui “un capitolo ripetuto in tutte le redazioni (e una serie di accenni in altri) mostra una volontà di separazione nei comuni rurali fra ‘populares’ e ‘gentiles’”, in G. P. SCHARF, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento* cit., p. 213. Per un confronto con il settore valtellinese, che dall’“inarticolato panorama del XIII secolo” in cui “il comune era ancora una formazione cetuale, che si identificava coi vicini” conoscerà nel corso del Trecento e Quattrocento una crescente complessità si veda ancora una volta M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., pp. 350 e ss. [Formule e forme documentarie].

rici, la cui parte di taglia nel totale versato viene computata a parte (*..et in qua talia continetur talia imposita domino Armenulfo de Petrengo clerico ecclesie de Petrengo..*). Se quindi nel testo di Pietro Rocca la distinzione in ceti è evidente (i vicini del popolo, i nobili, il clero), interessa poi come il notaio per fini di classificazione dell'atto riporti al margine della pagina la dicitura *comunis de Petrengo*, accomunando sbrigativamente tutte le tre entità in un'accezione che, per sua intenzione forse dovrebbe essere soltanto territoriale (ma non scrive appunto *habitantes de Petrengo*), ma così espressa appare interamente e compiutamente istituzionale¹²⁹.

Un piccolo prestito, otto lire, a Civate al Piano, e ora volutamente utilizzo soltanto il nome della località, è l'occasione per un rogito molto eloquente di un altro notaio urbano, Viviano di Alberto Gatti, costruito in modo da presentare un vero e proprio crescendo in tema di confusione ed omogeneizzazione dei diversi soggetti agenti e rappresentati. L'atto mostra una quindicina di linee di imbreviatura molto fitta riguardanti esclusivamente l'identificazione e classificazione degli attori di Civate al Piano, seguite da quattro righe relative al negozio vero e proprio e da una brevissima dichiarazione finale, apposta come accessoria dopo l'indicazione del precetto del servitore del comune di Bergamo il quale, invece, solitamente chiude i contratti di *mutuum*.

L'imbreviatura presenta i due soggetti nel ruolo di rappresentanti di Civate al Piano, un Bellebono Belleboni che agisce per il comune dei gentili - il *consul comunis gentillium de Civithate* - e per cinque *credendarii et vicini* della stessa entità, ed un Girardo di ser Pietro *Cavalerius* console del comune di popolo di Civate (*consul comunis populi de Civithate*) che opera per conto dell'altro console, del canovario e di tredici credendari singolarmente nominati,

(129) ASBg FN, cart. 1 reg. 2, atto a p. 9 del 27.3.1246, rogato *sub palacio comunis Pergami* alla presenza dei testimoni *dominus Alberico de Camisiano* giudice e Giovanni Dalfini e *dominus Rogerio de Guidottis*, giudice. *Ibi dominus Rogerius domini Tazzii de Roxiate et Bombellus domini Otteboni de Villa superstantes pontis de Gorle in presentia domini Rogerii Corsii iudicis comunis Pergami fuerunt contenti et confessi ad postulacionem Galinarni de Fanone quod ipsi recipant et in se habebant de talia ipsius pontis libras decem et novem et solidos xiii et denarios viij imperialium de quibus ipse dominus Bombellus in se habebat libras v imperialium et omnes alios denarios superfluos habebat ipse dominus Rogerius ut ibi ipsi superstantes confessi fuerunt. Et insuper superscripti domini Bombellus et Rogerius superstates et superscriptus Galinarnus de Fanone in presentia superscripti domini iudicis fuerunt contenti et confessi quod omnes vicini tam populi quam gentiles de Petrengo bene et integre eis persolverat et dederant totam taliam eidem vicinis populi et gentilium de Petrengo impositam et illas libras viginti octo et denarios xxvi imperialium talie taliate ipsius pontis per ipsos superstates sive taliatores et in qua talia continetur talia imposita domino Armenulfo de Petrengo clerico ecclesie de Petrengo et domino Henrico eius fratri secundum quod ipsi taliatores ibi confessi fuerunt et ipsis dominos Armenulfus et Henricus bene solvisse suam partem superscripte talie eis in parte et sic et .. p.c.u.t.f.r.s.*

col consenso dei restanti cinque dei diciotto totali che compongono la credenza di popolo. Successivamente il notaio, nell'arrivare a ricordare come tutti questi personaggi fossero come norma responsabili *in solidum*, scinde ancora decisamente ancora le due organizzazioni cetuali, usando da una parte come sinonimi i termini plurali *gentiles* e *nobiles*, dall'altra un indistinto *populus* o *universitas*: come è naturale poi tra i primi troviamo gli unici denominati con l'importante titolo onorifico di *dominus*, mentre tra gli altri spiccano soltanto due figli di *ser* ed un credenario menzionato come *magister*. La distanza tra le due entità che assieme occupano il territorio di Civate inizia però ad accorciarsi quando il notaio menziona il fatto che i rogiti di autorizzazione a contrarre in nome della comunità, le *carte parabole facendi obligationem*, sono staterogate da uno stesso professionista, il notaio Pietro *Caude* di Martinengo (*burgi de Martinengo*) il medesimo giorno ed occasione. E poi si riduce del tutto quando, nel rammentare ancora come gli obbligati fossero responsabili con tutti i loro beni, il notaio Viviano Gatti mette tutti assieme in maniera indistinta consoli canevari credendari e vicini dei due comuni di gentili e di popolo (*..omnia bona suprascriptorum consulum canevariorum et credendariorum et vicinorum tam gentillium quam populi in solidum..*), arrivando a comprendere infine in un indistinto insieme, *universitas eorum*, ognuno di tali soggetti (*..et eo dicto nomine ipsa communia tam gentillium quam populi et universitatis eorum..*).

Ci troviamo quindi di fronte ad entrambe le entità cetuali di Civate al Piano che si muovono all'unisono nei confronti di un prestatore di Bergamo, tale Alberto *de Solto*, per un mutuo dall'entità tutto sommato davvero modesta. Eppure l'indicazione aggiunta dal notaio in fondo all'atto se possibile è ancora più rivelatoria: Viviano di Alberto Gatti annota, su richiesta dei due inviati di Civate al Piano ed aggiungendo prontamente come questa dichiarazione non pregiudichi i diritti del prestatore (*..hac protestacio non noceat in aliquo ipso Alberto Marchi de Solto..*), che il motivo del loro bisogno di denaro sta nel dover ottemperare ad una condanna pecuniaria inflitta dal podestà di Bergamo (*..et quos denarios suprascripti Bellebonus et Girardus dixerunt se impermutasse .. occasione placiti condempacionis facte .. per dominum Franzischum de Cremonensis condam potestatem comunis Pergami..*) non ai due comuni distinti di Civate al Piano, ma ai consoli ed al comune, si badi usato al singolare, di gentili e popolo *de Civithate* (*.. de consullis et comuni de Civithate tam gentillium quam populi..*)¹³⁰, intesi dagli ufficiali di Bergamo come entità unitaria, e responsabile esclusiva di tutti gli abitanti sul suo territorio.

(130) ASBg FN, c. 2 r. 2, atto a p. 167 del 30.1.1290, notaio Viviano di Alberto Gatti. *Ibi Bellebonus filius condam Girardi Belleboni de Civithate habens plenam parabolam etc facendi infrascriptam obligationem a domino Paxio filio domini Castelani Pensanigole consulli comunis gentillium de Civithate et ab ipso domino Castelano et a Petro filio condam Girardi Belleboni et ab*

Si è già sopra visto come il procuratore di Solto rimettesse la responsabilità del comune rispetto al precetto arrivato dagli ufficiali di Bergamo di inviare imbarcazioni al ponte *de Calepio*. Interessa ora notare come in tal frangente egli agisse in nome di un comune (*sindicus comunis de Solto*)¹³¹ costituito da vicini differenti per ceto - ***tam gentillium quam populi*** - è l'espressione utilizzata assieme a *quod vicini ipsius comunis tam nobiles quas populares*, con la solita alternanza terminologica tra gentili e nobili. Esso risulta sì un ente unita-

*Omenbono filio condam Sittebucchi de Bellebonis et a Redulfo filio condam domini Pacis Pensamigole et a Zoanino filio condam Martini de Lallio omnibus credendaribus et vicinibus comunis gentillium de Civithate ut continetur in quadam carta attestata rogata ipsius parabole (sic) per Petrum Caude burgi de Martinengo notarium die xij intante ianuario proximo preterito. Et Girardus ser Petri Cavalerius consul comunis populi **de Civithate** habens parabolam etc a Girardo filio Bonazili Bulle consuli suprascripti comunis populi de Civithate et a Alberto filio condam Bonummi de Lussana canevario et credendario dicti comunis populi de Civithate et a Petro et Anselmo fratribus et filibus condam Gualconi de Pantolio et ab Henrico filius condam alterius Henrici Boni de Linaratico et ab Amico qui dicitur Muttus filio condam Iohannis de Casanova et a Iohanne filio condam Petri Garassie et ab Ottebono filius condam Alberti Scanette. Et a Lanfranco filius condam Gracioli Cornallis et a Giroldo et Bartolomeo fratribus et filiis condam ser Iohannis de Casanova qui dicitur Blondus et a Iohanne filio emancipato Petri Bunini et a Iohannis filio condam Petri Rampini et ab Alberto filio Petri Cavalerius et a Alberto filio condam magistri Martini de Rampinis omnibus credendariis dicto comunis populi de Civithate ex illis decem octo credendaris dicti comunis populi ex quibus decem octo tota credentia dicti comunis constituit ut de ipsa parabola continet in carta rogata per suprascriptum Petrum Caude notarium suprascriptum diem que due carte parabole fuerunt ibi vise etc et date per suprascriptos consules suprascripto Alberto Marchi. Scilicet suprascriptus Bellebonus suo nomine proprio in solidum et nomine et vice dicti comunis gentillium de Civithate et pro eo in solidum et nomine et vice **omium suprascriptorum nobilium** et cuiusque eorum in solidum et pro eis et quoque eorum in solidum et ipse Girardus Cavalarius consul suprascripti comunis populi suo proprio nomine in solidum et nomine et vice omnium suprascriptorum consullum canevarii et credendariorum suprascripti comunis populi et cuiusque eorum in solidum et nomine et vice ipsius comunis populi de Civithate et universitatis eiusdem in solidum et pro ipso comuni in solidum convenerunt prestipulaverunt et promiserunt obligaverunt omnia eorum et cuiusque eorum bona et res ipsorum comunium tam gentillium quam populi in solidum et cuiusque eorum in solidum et omnium **suprascriptorum consulum canevariorum et credendariorum et vicinorum tam gentillium quam populi in solidum** et eo dicto nomine **ipsa comunia tam gentillium quam populi et universitates eorum** et cuiusque eorum in solidum ..Alberto filio condam Marchi de Solto habitanti civitatis Pergami de libris octo bonis etc termino ad unum mensem proximum venturum et dampnis et dispendis et cuiusque etc precepit dare etc suprascripto Alberto ad ipsum terminum Bertramum qui dicitur Pizacarius servitor comunis Pergami et sic etc. Et quos denarios suprascripti Bellebonus et Girardus dixerunt se impermutasse dicto nomine occasione placiti condempacionis facte de consullibus et comuni de Civithate tam gentillium quam populi per dominum Franzischum de Cremonensis condam potestatem comunis Pergami ad hoc ut hac protestacio non noceat in aliquo ipso Alberto Marchi de Solto.*

(131) Ancora una volta è utile V. CRESCENZI, *Le origini del sindaco-procurator*, cit., p. 427 secondo cui “sono i pratici – i giudici e primi fra tutti, i notai – dunque, che, avendone appreso l'esistenza nello studio del *Corpus legum* o, meglio, avendo letto nel Digesto il passo di Gaio, che ne tratta come di un istituto necessario per l'*universitas*, introducono il *sindicus* nella prassi amministrativa e giudiziaria, in una parola giuridica, comunale”.

rio (*comune de Solto nobillium et popularum*) ma che si indovina diviso nei suoi rappresentanti, scelti probabilmente su base cetuale, dato che nell'atto si legge pure di *consulles ipsius comunis tam gentillium quam popullarum*. Queste distinzioni cetuali, continuamente ribadite nel rogito, non impediscono il ricorso ad un unico rappresentante, un semplice *vicinus* come egli stesso si definisce, scelto come *sindicus* del comune (*ibi Iohannes filius condam Redulfi Busalli de Somate vicinus de Solto **sindicus** comunis de Solto..*), che, di fronte all'autorità di Bergamo, non può che pregare di non procedere, nell'ordine, contro se stesso, contro il comune, contro i *vicini* e contro i consoli, questi ultimi due menzionati senza il solito accenno al ceto di appartenenza (*..et quod ipse dominus potestas nec ipse dominus iudex non potest nec debet procedere in aliquo **contra ipsum indicum nec contra ipsum comune tam gentillium quam popularium nec contra consulles nec vicinos ipsius comunis..***). Ancora una volta, nei confronti un'obbligazione collettiva imposta dall'autorità centrale. le differenze cetuali benché, per fini che paiono interni al comune, ancora ribadite, si sfumano unendosi in un'azione comune in cui è evidente la distanza e la debolezza collettiva nei confronti della città (e ricordiamo al proposito la confessata impotenza del comune di Solto nei confronti di chi, pur possedendo delle imbarcazioni, non obbedirà al suo precetto: *..et qui habent aliquas naves non obedirent consulli et comuni ad faciendum venire naves suas ad ipsum pontem de Caleppio aliquo modo..*)¹³².

(132) SBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 58 del 5.10.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti, rogato in *quadam camera domini Ottonis Donelle iudicis et assessori domini Bonefacii de Castello de Trivisio potestatis comunis Pergami Ibi infrascriptus Iohannes filius condam Redulfi Busalli de Somane **vicinus de Solto** dedit porexit atque presentavit domino Ottoni Denelle iudici et assessori domini Bonefacii de Castello de Trivisio potestati comunis unam denunciacionem infrascripti tenoris. In nomine domini Amen. Ibi Iohannes filius condam Redulfi Busalli de Somate vicinus de Solto **sindicus** comunis de Solto tam gentillium quam populi suo nomine et nomine et vice consullum ipsius comunis et nomine et vice ipsius comunis tam gentillium et populi et omnium singularium personarum ipsius comunis **tam gentillium quam populi** et pro eis et quilibet eorum dixit et denunciavit domino Bonefacio de Castello potestati comunis Pergami et Ottoni Donelle iudici et assessori ipsius domini Bonefacii de Castello potestatis comunis Pergami quod comune de Solto **nobillium et popularum** non habeat naves aliquas nec aliquam pro comuni de Solto sic non possunt facere venire aliquas nave ad Pontem de Caleppio. **Et quod vicini ipsius comunis tam nobilles quam populares qui habent aliquas naves non obedirent consulli et comuni ad faciendum venire naves suas ad ipsum pontem de Caleppio aliquo modo nec pro aliquibus preceptibus quod eis vel alicui eorum facerent. Et quod ipsi vicini tam nobilles quam popullares qui habent naves quod non debent facere venire naves suas ad ipsum pontem de Caleppio nec prius fiat eis solucionem de ipsis suis navibus et nisi prius ipse sue naves extimentur sic quod si dampnum contingetur eis in ipsis suis navibus emenderetur et de hoc sint certi quare suprascriptus **sindicus** tam suo nomine in solidum quam nomine et vice ipsius comunis nobillium et popullarium et consullum ipsius comunis tam gentillium quam popullarum et vicini tam gentilles quam popullares dixit et denunciavit suprascripto domino Bonefacio potestati et suprascripto domino Ottoni iudice quod ipse dominus potestas nec dominus Otto nec aliqui eorum non procedant in aliquo **contra ipsum comune nobillium et populi nec con-*****

5. Dal centro alle campagne: una rappresentanza non sempre adeguata

Del tutto opposta, e non assimilabile all'impressione scaturita dall'esame degli atti prodotti "dal di dentro" delle entità amministrative del contado è quella che procede dall'analisi delle imbreviature rogate a partire dai precetti del centro cittadino emanati nei confronti dei comuni rurali. In tali occasioni la presa verso gli abitanti dei territori del distretto si fa stringente e sbrigativa quanto più l'obbligazione assume carattere monetario e l'ordine di ottemperare risulta impellente. La catena delle figure istituzionali del comune rurale è certamente conosciuta, approvata e persino sostenuta da parte degli ufficiali della città di Bergamo che nondimeno, in occasione di bisogno, non esitano a saltare questi livelli di rappresentanza e rivolgersi direttamente, con toni imperiosi e da posizione di forza, alla massa degli abitanti di *loci, territoria e burgi* del contado. Esempi tratti dalla documentazione chiariranno questa modalità di comunicazione tra i due livelli di governo. Si consideri che in tali frangenti non si trovano praticamente distinzioni di formule né di approccio nei sessanta anni sottoposti a questa indagine (1235-1296), ossia dal momento in cui comune rurale ha lasciato le sue prime tracce documentarie dirette nei registri dei notai alla soglia della guerra civile di fine Duecento.

Dei precetti che giungono alle autorità di villaggio a partire dagli ufficiali urbani più frequenti sono quelli che riguardano le controversie sulle proprietà dei privati poste nel contado, i cui atti intermedi passano per le penne dei notai e sono ordinariamente imbreviati nei loro registri. Contestazioni di beni, interdetti, citazioni che riguardavano persone e cose site nei territori dei comuni rurali rappresentavano il più frequente ed ordinario caso di coinvolgimento delle autorità "locali" come terminale della mano giudiziaria cittadina. Ai consoli dei comuni rurali, interpellati a loro nome e a nome del comune rurale (per un esempio nei confronti degli ufficiali di Azzano San Paolo *..dixit contestavit etc in manibus ser Bonadei de Licinis et ser Ambrosii Bertramo Aug(usti) ambo consules comunis de Azano eorum nomine et nomine etc suprascripti comunis*

tra consules nobillium et populares ipsius comunis nec contra vicini ipsius loco nobilles et populares nec aliquos eorum nec ad aliquam condempnacionem factam de eis nec aliquo eorum propter dicta naves nec eorum occasione nec pro aliquibus preceptis factis consullibus et comuni de Solto ex parte ipsius domini potestatis pro predictis vel suprascripti domini iudicis. Et quod ipse dominus potestas nec ipse dominus iudex non potest nec debet procedere in aliquo contra ipsum sindicum nec contra ipsum comunem tam gentillium quam popularium nec contra consules nec vicinos ipsius comunis nec occasione predictorum. Et quod si contra facetur gravaret eum dicto modo et nomine et ipsos consules et comune et vicinos et eis facetur tortum et oblicum quare requirebat et requirit dicto modo et nomine quod super hiis habet conscillium sapientius suis expensis super predictis secundum formam statuti comunis Pergami.

de Azano et pro ipso comuni..)¹³³ da parte dei servitori inviati dai consoli di giustizia urbani (*ex parte consulis iusticie*) viene ordinato di tenere in custodia e badare ai beni contestati o soggetti a provvedimento giudiziario in corso presso le autorità centrali. Si tratta anche di beni di cittadini, che possono pure essere stati posti sotto la sanzione del bando (come per tale Benvenuta moglie del fu Lamperto *de Zenate*, *cives* di Bergamo per cui è stato interdetto tutto il raccolto di granaglie varie, miglio panico e meliga, nei campi sul territorio di Cenate, probabilmente suo luogo di origine, di cui il notaio scrive che il creditore ***habeat eam in banno***¹³⁴), e per i quali la competenza da parte delle autorità rurali è di tipo puramente territoriale.

Altro esempio tra tanti è quello che riguarda sessanta *pensa* di fieno di un *vicinus* di Colzate, tale Pietro di Zambono *Salserri*, contestate da un vertovano per mezzo di un servitore del comune tramite la consueta e ridondante formula di interdizione (*Ibi Mafeus Bondiene servitor comunis Pergami dixit et precepit et contestavit et interdixit ad postulacionem Bonifadi filii condam Pauli Moroni de Vertoa..*). In tale occasione, essendo il fieno riparato in una stalla-fienile (la *tegete*) situata nel territorio amministrato dalla confederazione di comuni detta *Conziliium de Honio*, sono eccezionalmente i tre consoli di questa unione (per quell'anno, è il 1279, uno proviene da Semonte, uno da Fiorano ed uno da Colzate), di solito praticamente ignorati dalle autorità cittadine, i destinatari diretti del provvedimento¹³⁵. L'atto è interessante perché, oltre a ribadire come i

(133) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto a p. 83 del 12.6.1269, notaio Manfredo Zezunoni. *Ibi superscriptus Andrea servitor ex parte consulis iusticie comunis Pergami dixit contestavit etc in manibus ser Bonadei de Licinis et ser Ambrosii Bertramo Aug(usti?) ambo consules comunis de Azano eorum nomine et nomine etc superscripti comunis de Azano et pro ipso comune ut in se debeant tenere etc soma tres et media furmenti superscripti domini Suardi quod est in quadam petie terre arative iacente in teritorio de Azano ubi dicitur in Campolungo qua est superscripti domini Suardi (Suardo de Suardi) et quod furmentum ipsi consules tantum extimaverun ..*

(134) ASBg FN, c. 1 r. 4, p. 35 del 1.10.1268, notaio Manfredo Zezunoni, rogato nel borgo cittadino di Mugazzone *in via publica ante domum Bergami Maurini superscripti burgi. Ibi Andrea de Musso servitor comunis Pergami ex parte consulis iusticie precepit dixit contestavit etc in manibus Detesalvi filii condam domini Rogeri de Zenate consulis gentillium comunis de Zenate suo nomine etc et pro ipso comuni omnes fructus et reditus milli panici et melge qui sunt in terris et super terris Benvenute uxoris condam Lamperti de Zenate qui sunt in ipso loco et teritorio de Zenate quod superscriptus servitor dixit et precepit superscripto Detesalvo consuli superscripto modo et nomine ut in se debeat tenere salvare etc donec etc et hoc ad postulacionem Oraboni ser Guidotti Oraboni superscripti burgi quod ***habeat eam in banno*** etc..*

(135) ASBg FN, c. 3 r. 2, p. 9 del 28.9.1279, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Vertoa in via comunali prope ospicium Vertoani Agneli. Ibi Mafeus Bondiene servitor comunis Pergami dixit et precepit et contestavit et interdixit ad postulacionem Bonifadi filii condam Pauli Moroni de Vertoa Zambonalo Morando de Flurano et Iohanni Maschari de Semonte et Petro Iohannis Medegoni de Colzate ***consulibus*** comunis Conzilii de Honio eorum et cuiusque eorum nomine et nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni Conzilii de Honio quod debeant tenere et salvare*

terminali della giustizia urbana in queste occasioni si rivolgevano a chi detenesse la competenza territoriale, serve parallelamente a dimostrare come anche una confederazione di comuni, attraverso i suoi ufficiali più rappresentativi, i consoli, mantenesse questo tipo di autorità sulla propria area di controllo.

Questi precetti erano vincolanti per i destinatari ed allo scopo venivano forniti di un apparato sanzionatorio che andava a colpire, esattamente come accade quando si trattava delle obbligazioni pecuniarie stipulate dai comuni rurali, sia l'istituzione sia le persone che si trovavano a rappresentarla in quel frangente. Negli interdetti, infatti, ogni volta si precisa come le sanzioni coinvolgessero il console destinatario del provvedimento, gli altri suoi "colleghi" nell'incarico e anche l'istituzione comunale stessa, sotto pena di bando per mancato adempimento dell'interdizione di beni del loro *vicinus* (*..ut si ad tercium diem proximum venturum non dederint etc sint in suprascripto bano ut suprascriptum est et in bano et blasimo ipsi et suprascriptum comune.*)¹³⁶. Non ci si limitava al provvedimento del bando, come per l'esempio sopra citato, riguardante il comune di Martinengo (*comunis burgi de Martinengo*), ma si minacciavano anche vere e proprie sanzioni pecuniarie, quantificate in cinque lire per i consoli e dieci lire prelevate dai beni dello stesso comune rurale (*..sint ipsi consules et quolibet eorum in pena et bano solidorum centum imperialium de suo proprio avere et librarum decem imperialium de proprio avere suprascripti comunis et plus*), come, tra tanti, gli esempi relativi a Berzio san Fermo¹³⁷ ed a

*et guardare sexaginta pensa feni quod dicitur esse Petri Zamboni Salserrì de Colzate quod fenum est in quadam tegete iacente in suprascripto teratorio comunis Conzilli de Honio ibi ubi dicitur [*****]. Et ibi suprascriptus Mafeus servitor comunis Pergami apreconatus fuit ibi dicens sic omnis homo etc si est aliqua persona qua veniret aliquid dicere vel aliquam rationem ostendere in suprascripto feno contestato sit ad octo dies proximos venturos coram cunsullibus iusticie Pergami aliquid etc.*

(136) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto a p. 215 del 3.8.1271, notaio Manfredo Zezunoni. *Ibi Albertus de Fara servitor comunis Pergami apreconatus etc Rogerius Tuscellì et Petrus filius condam Petri Moreri ambo condam consules comunis burgi de Martinengo eorum nomine et nomine etc sociorum suorum et ipsius comunis et ipsum comune receperunt preceptum consulis iusticie comunis Pergami cuius preceptus fuisset eis suprascripto modo et nomine per me servitorem ut in banno solidum C imperialium de suo avere proprio per quemlibet eorum et librarum decem imperialium de avere ipsius comunis ad certum terminum elapsum debent dare etc domino Jacobo filio condam domini Alberti de Zoppo civitatis Pergami omnem interdictum factum in eorum manibus suprascripto modo et nomine ad postulacionem suprascripti domini Jacopi de benis etc domini Nigri de Mazochis .. ut si ad tercium diem proximum venturum non dederint etc sint in suprascripto banno ut suprascriptum est et in bano et blasimo ipsi et suprascriptum comune.*

(137) ASBg FN, c. 1 r. 5, p. 93 del 12.12.1293, notaio Rolandino di Andrea Zirioli, rogato in civitate Pergami sub pallacio collegium notariorum.. *Ibi Guillelmus Bazagi de Trescure servitor comunis Pergami preconatus etc omnis homo etc dominus Albertus qui dicitur Barallus filius condam domini Jacobi Batezati de Tercio habitans de Berzio consul comunis gentillium de Berzio suo nomine et nomine et vice sociorum suorum consulum et ipsius comunis gentillium et pro ipso comuni*

Predorio¹³⁸ del 1293 e del 1294. Ancora in occasione delle iscrizioni nel libro dei bandi del comune di Bergamo (il cosiddetto *liber bannorum comunis Pergami qui dicitur Bos*), pratica consueta in caso di mancato assolvimento di obbligazioni pecuniarie (*banni pro re pecuniaria*), la figura dei consoli per l'anno si sovrapponeva e sostituiva quella di comuni, così vale per i consoli di Calusco superiore nel 1276, banditi dal noto finanziere e prestatore cittadino Giacomo *de Zoppo*¹³⁹, e per gli ufficiali del comune di Ranica, graziosamente cancellati nel 1277 da un bando in cui era caduti per richiesta di un componente della eminente famiglia dei Rivola¹⁴⁰.

et per eum ipsum comunem gentillium de Berzio fuit citatus etc per me servitorem quod ad certum terminum elapsum veniret coram consulibus iusticie etc et domino Bernardino de Brama de Parma iudici comunis Pergami causa dandi et consignandi Ottebello filio condam Bonazzij de Salvo burgi sancti Andree civitatis Pergami quodam interdictum factum in manibus suprascripti domini Alberti consulis dicto nomine de bonis et rebus Parasii filii condam domini Bazzi de Tercio habitantis de Berzio ad postulacionem dicti Ottebelli.. cui segue la consueta ammenda di cento soldi per ciascun console e di dieci lire per il comune rurale di Berzio in caso di mancata ottemperanza al precetto.

(138) ASBg FN, c. 1 r. 5, atto a p. 155 del 21.10.1294, notaio Rolandino di Andrea Zirioli.

*Ibi Iohannes Venture Torsi de Predorio servitor comunis Pergami preconatus etc omnis homo etc Lanfrancum filium condam Semperboni Meliorati de Predorio **consulem comunis de Predorio** suo nomine et nomine et vice sociorum suorum consulum dicti comunis et nomine et vice ipsius comunis de Predorio et per eum ipsum comunem receperunt precepta iudicium comunis Pergami et consulum iusticie etc cum preceptum fuisset dicto nomine per me servitorem quod ad certum terminum ellapsum in pena et bano solidorum C imperialium de suo proprio avere et librarum decem imperialium de proprio avere suprascripti comunis et plus etc et etiam banni et blasimi darent et consignarent domino Guillelmo filio condam domini Benedicti de Brembate civitatis Pergami interdicta facta in eius manibus dicto nomine de bonis et rebus Graciani filii condam Durandi Spiritelli et de bonis et rebus Girardi filii condam Bondii Morandi Ade et de bonis et rebus Martini filii condam ser Otteboni de Polanzio de Predorio et dare et consignare tenerent unde si ad octo dies proximos venturos non dederint et consignaverint suprascripto domino Guillelmo suprascripta interdicta sint **ipsi consules et quolibet eorum in pena et bano solidorum centum imperialium de suo proprio avere et librarum decem imperialium de proprio avere suprascripti comunis et plus etc. Et etiam bannii et blasimi.***

(139) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto a p. 316 del 15.12.1274, notaio Manfredo Zezunoni. *Ibi Zohanus Zirioli servitor comunis Pergami apreconatus etc omnis homo etc Bonettus Alberti Malgariti et Albertum Pelati de Calegariis **consules comunis de Calusco Superiore** eorum nomine et nomine etc ipsius comunis de Calusco etc **et ipsum comune** sunt scripti et positi in libro bannorum comunis Pergami qui dicitur Bos per dominum Iacobum filium condam domini Alberti de Zoppo civitatis Pergami et fuerunt citati etc per ipsum servitorem ut ad certum terminum elapsum venirent ante postestatem comunis Pergami vel eius iudices causa iurandi etc et venire tenuerunt suprascripto modo et nomine unde si ad tercium diem proximum venturum suprascripto modo et nomine sint ipsi et qualibet eorum et ipsum comunem in tali loco etc..*

(140) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto a p. 387 del 3.12.1276, notaio Manfredo Zezunoni. *Ibi dominus Bonaventura filius condam domini Lanfranconi de Rivola civitatis Pergami habitans ubi dicitur in Prato de Laronere dedit parabolam et licentiam Uberto filio condam Petri Arnoldi de Postcantu habitantis de Laranca consuli comunis de Laranica quod **ipse Obertus et socii sui consules et ipsum comune de Laranica** debeant eximi etc de omni banno et lecture in quo ipsi consules et comune pro eo aliqua de causa et hoc per gratiam.*

Come si vede, dal recapito del semplice interdetto, all'ordine di consegnare i beni contestati, all'iscrizione nel libro dei bandi, agli occhi degli ufficiali cittadini le istituzioni dei comuni rurali iniziano a sfaldarsi come autorità in sé ed a venire confuse prima coi loro rappresentanti, poi addirittura con l'insieme indistinto degli stessi *vicini*, come apparirà chiaro da esempi in cui sono in gioco interessi di natura reale.

Il processo di sovrapposizione e confusione tra le parti diventa ancora più stringente quando il referente non è l'istituzione urbana, ma dei semplici *cives*, mercanti o prestatori, che richiedevano ai comuni del contado loro obbligati una garantita ed immediata solvibilità. In queste eventualità l'edificio organizzativo del comune rurale pare cedere il passo alle componenti che rappresentano l'istituzione e finanche ai loro singoli membri, con una forza disgregativa che non poteva essere ignorata nemmeno da questi stessi abitatori del contado. Comune, rappresentanti, *vicini*, messi e procuratori comunali sono tutti confusi ed egualmente, solidalmente obbligati, secondo una prassi che appiattisce del tutto il criterio della rappresentanza adeguandola alle consuetudini notarili e giudiziarie in ambito creditizio, e che, si vedrà, è talmente diffusa ed accettata da essere non solo accolta ma anche preventivamente prevista dai comuni rurali stessi.

Esemplare è un atto di costituzione di un proprio *missus* per un'azione di riscossione di crediti nei confronti del comune di Mezzate da parte del noto affarista cittadino Giacomo *de Zoppo*, tanto potente da finanziare non solo singoli cittadini o comitatini ma anche le istituzioni del contado. Ebbene, nell'atto di richiedere l'assolvimento delle proprie obbligazioni (*de debitis set brigis*) al comune di Mezzate, incarica dell'azione di recupero il notaio Bonadeo Cavalli di Albino (*..fecit constituit et ordinavit Bonadeum Cavalli de Albino notarium presentem suum certum missum actorem etc.*). Anche se questi prestiti, non precisamente indicati (*..qui tenentur solvere de debitis et brigis condam factis pro ipso comuni de Mezzate..*), sono stati contratti dalla sola istituzione, come mette nero su bianco il notaio Manfredò Zezunoni, rogatario di fiducia dei *de Zoppo*, l'inviato ha licenza non solo di richiedere i pagamenti (*..ad petendum exigendum et recipiendum omnes illos denarios quos habere debet..*) al comune, ma di porre in bando, interdirla i beni e mettere addirittura in prigione (*..et ad faciendum eos scribi et legi et in banno poni capi etc et ad interdicendum de eorum bonis etc.*) sia i suoi rappresentanti, sia tutte le persone che abbiano avuto rapporti specifici di *vicinantia* con Mezzate. Rapporti che sono certamente di appartenenza come quelli dei suoi componenti, coloro che facevano parte della *universitas vicinorum* (*..et ab omnibus vicinibus de Mezzate..*), ma anche di chi semplicemente in quel luogo abita, o addirittura è lì vissuto ovvero è stato anche solo nel passato membro del gruppo dei *vicini* (*..et ab omnibus*

hominibus qui sunt vel fuerunt de Mezate..)¹⁴¹ Questa responsabilità in solido, che si trasferisce senza indugio dall'organizzazione istituzionale agli uomini che ne fanno parte, o come in questo caso-limite, che ne sono territorialmente integrati o lo sono stati, non è una pretesa un poco esorbitante di un prestatore ed usuraio insoddisfatto come il *de Zoppo*, ma una prassi attestata da altre testimonianze e rinvigorita da rogiti notarili che, proprio su questo delicato argomento delle obbligazioni pecuniarie verso i cittadini, si fanno tanto prolissi e ridondanti da risultare di difficile lettura e gestione.

Numerosissimi sono gli esempi in proposito, tutti sovrapponibili l'uno all'altro, per cui se ne esaminerà uno e si darà poi conto del linguaggio, molto affine, adottato dagli altri. Quando un *dominus* della Val Seriana, abitante a Bergamo presso la porta di San Lorenzo, Grometto figlio del fu *dominus Gallicus Siveruari* di Gromo, cede un credito vecchio di tre anni contro il comune rurale di Colzate ai due noti affaristi cittadini Bartolomeo *de Zoppo* e nipote Giacomo, vediamo dipanarsi un lungo, preciso elenco di obbligati. Infatti, nell'ordine, il notaio rogante, quel Manfredo Zezunoni di cui i *De Zoppo* si servivano volentieri per tracciare i propri contratti, enumera nominalmente i due consoli dell'anno 1267 del comune rurale, il canevario, sei eletti nel consiglio ristretto di quella istituzione (*..contra ..omnes credendarios ipsius loci de Colzate..*), e poi ben trentadue nomi di vicini (*..contra Petrum filium condam Venture Iohannis de Lavalle..* cui seguono gli altri nomi.. *omnes vicinos ipsius loci de Colzate..*), tra cui anche un compaesano "acquisito" (tale Giovanni del fu Alberto *de Moragio* che il notaio specifica espressamente, a differenza degli altri trentuno, essere *vicinus* de Colzate), facendo eventualmente rientrare nella responsabilità i loro eredi, se essi non fossero più in vita (*..si vivunt et si non vivunt contra eorum et cuiusque eorum heredes et successores..*). Il notaio ricorda poi come la quarantina di persone sopra nominate fossero obbligate a loro nome (*..contra quemlibet eorum in solidum et cuiusque eorum nomine in solidum..*), ma anche come rappresentati del comune, inteso qui come istituzione, e come rappresentanti dell'insieme dei vicini (*..et nomine et vice ipsus comunis et universitatis de Colzate in solidum..*), non dimenticandosi di estendere la responsabilità allo stesso ente rurale (*..contra ipsum comune de Colzate in solidum..*) e persino a chi è subentrato in questi tre anni nelle proprietà dei beni del comune (*..et contra tenentes etc de bonis et rebus et possessionibus qui sunt fuerunt seu erunt eorum et cuiusque eorum in solidum et ipsius comunis in solidum..*). Nel motivare l'obbligazione il notaio Manfredo Zezunoni riepiloga diligentemente le tante figure sopra nominate (*..quos omnes suprascriptos dena-*

(141) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto p. 157 del 19.11.1270, notaio Manfredo Zezunoni.

rios...suprascripti consules canevarius credendarii et vicini suprascripti comunis de Colzate..), ricordando come certamente agissero per conto del comune quale istituzione (*..nomine et vice ipsius comunis de Colzate et pro ipso comuni..*), ma aggiungendo come fossero impegnati verso il creditore originario con i propri denari e beni (*..convenerunt et promiserunt omnia sua bona pignori et obligaverunt sui denaris etc.*) e non solo con quelli dell'istituzione (*..et bona ipsius comunis de Colzate..*)¹⁴².

Potrebbe pensarsi che un elenco tanto prolisso di obbligati, una confusione così estrema tra rappresentati e rappresentanti, organi del comune e suoi membri, rappresentanze degli anni passati ed attuali, fosse dovuto solamente alla necessità dei percettori del credito, i due *de Zoppo*, a cautelarsi in ogni modo possibile, e nei confronti del maggior numero di persone che potessero venire coinvolte, nei loro prossimi solleciti di pagamento. Eppure questa identificazione immediata tra il comune rurale e le persone che lo compongono doveva essere condivisa dagli stessi protagonisti del contado, che erano consapevoli di agire in nome collettivo ma soprattutto, in caso di difficoltà ed insolvenza, a propria

(142) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto a p. 162. del 28.11.1270, notaio Manfredo Zezunoni. *In nomine domini Amen. Dominus Gromettus filius condam domini Galici Sivernari de Gromo habitans porte sancti Laurenzti civitatis Pergami cedit tradit etc dominis Bertolameo filio condam domini Jacobi de Zoppo et Jacobo eius nepoti et filio condam domini Alberti de Zoppo olim filii suprascripti domini Jacobi de Zoppo civitatis Pergami omnia iura etc sibi etc contra Andream filium condam ser Petri Landochi Anzelini et Petrum filium condam Zamboni Gualdinonum **condam consules comunis populi de Colzate** et contra ser Martinum filium condam Mafei Gualdinonum **condam canevarium comunis de Colzate** et contra Girardum filium condam Teuti Curtonum et Iohannem qui dicitur Barzaga filium condam Zamboni Paganoni ..[seguono altri cinque nomi] **omnes credendarios ipsius loci de Colzate** et contra Petrum filium condam Venture Iohannis de Lavalle [seguono altri 31 nomi]. **omnes vicinos ipsius loci de Colzate** si vivunt et si non vivunt contra eorum et cuiusque eorum heredes et successores et contra quemlibet eorum in solidum et cuiusque eorum nomine in solidum et **nomine et vice ipsius comunis et universitatis de Colzate in solidum et contra ipsum comune de Colzate in solidum** et contra eorum et cuiusque eorum res et bona et possessiones in solidum et **ipsius comunis in solidum** et contra tenentes etc de bonis et rebus et possessiones qui sunt fuerunt seu erunt eorum et cuiusque eorum in solidum et ipsius comunis in solidum nominatim de infrascriptis quantitibus denariis videlicet in libris et pro libris decem septem imperialium ficti.. quos omnes suprascriptos denarios fictualis superior nominatos per suprascriptos terminos ut suprascriptum est suprascripti consules canevarius credendarii et vicini suprascripti comunis de Colzate nomine et vice ipsius comunis de Colzate et pro ipso comuni dare convenerunt et promiserunt omnia sua bona pignori **obligaverunt sui denaris etc et bona ipsius comunis de Colzate** suprascripto domino Grometto pro ficto et nomine ficti ducentum vacharum et quadringentis ovinum iuvenum bonorum etc de quibus vachis et ovinibus suprascriptus dominus Gromettus investiverat iure et nomine locacionis suprascriptos .. usque ad certum terminum ut de predictis continet et fit mencio in quodam puplico instrumento scripto et rogato per Lanfrancum de Pellacoris notarium die veneris secundo exeunte marcio M.CC.lxvij indictione undecima.. Dopo aver spiegato come questi crediti vengano ceduti a saldo di un vecchio mutuo risalente al 1258, il notaio termina ricordando *quod suprascriptum breve cum ipsius cartis iurium etc in se servaverunt etc suprascripti domini Bertolameus et Jacobus in defensione et pro defensione suprascripte cessionis date per suprascriptum dominum Gromium suprascriptis dominis Bertolamei et Jacobi contra suprascriptos.**

ragione e con i propri beni. Quando due noti professionisti della professione notarile sulla piazza cittadina, Vincenzo *de Pranda* e Bergamo *Cazulonum* si passano tra di loro i diritti contro il comune di Sarnico derivanti da un mutuo recente, oltre a elencare le persone materialmente coinvolte, messi, consoli credendari e vicini, come sempre singolarmente nominate con grande dispendio di spazio su pergamena, (*.versus et contra Venturam filium condam Aymerici Coffe et Iohannem filium condam Bertrami Cerri ambos de Sarnico habentes parabolam et litteram et virtutem et omnimodum potestatem ab infrascriptis consulibus credariis et personis videlicet.*.. cui segue il consueto elenco dei nomi di obbligati), il notaio rogante, Rolandino Zirioli, che aveva sotto gli occhi l'atto di mutuo originario, ricopia anche parola per parola l'impegno collettivo li contenuto di delega a prendere prestiti che era stato redatto per i due messi-inviati di questo comune rurale¹⁴³. Si rammenta quindi in questa cessione la **publica concione ipsius comunis de Sarnico**, il metodo di convocazione (*.per tollam et*

(143) ASBg FN, c. 1 r. 5, p. 178 del 5.1.1295, notaio Rolandino di Andrea Zirioli. Si tratta del rimando ad un atto inserito in una più lunga cessione di crediti contro diversi debitori. *Ibi Vincenzus de Pranda notarius civitatis Pergami dedit cedit tradit etc Bergamo Cazuloni notario civitatis Pergami omnia iura etc sibi etc versus et contra .. et in alia parte versus et contra Venturam filium condam Aymerici Coffe et Iohannem filium condam Bertrami Cerri ambos de Sarnico habentes parabolam et litteram et virtutem et omnimodam potestatem ab infrascriptis consulibus credariis et personis videlicet a Venture filio condam Mayfredi Salvi consuli et credentario comunis de Sarnico et a Bonabello filio condam Nigri Lanfranci caneparario et credentario ipsius comunis et a Mafeo filio condam Alberti Manfati et Alexandro Tomaxi Manfati et a Pezino Iacobi Carosse et a Lanfranco Condarbondi Contini et a Graciolo et Pezino fratribus et filiis Iohannis Scachi emancipatis et Alberto de Ranariis et a Lanfranco Palazolo omnibus credendariis suprascriptis comunis de Sarnico in publica concione ipsius comunis de Sarnico per tollam et vocem preconatis more solito congragata et convocata et coadunata et etiam in presencia parabula et voluntate aliorum vicinorum ibi astantium et ab ipsis vicinis cum eis eorum nomine et nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni de Sarnico faciendi infrascriptam obligacionem et omnia infrascripta et quolibet eorum ut continet in una carta attestata rogatam per Bonettum de Sarnico notarium die terciodecimo exeunte februario Mcclxxxtercio. Et versus et contra omnes suprascriptos qui dederunt predictam parabolam et quemlibet eorum in solidum et versus et contra suprascriptum comune in solidum et eorum et cuiusque eorum in solidum res etc et tenentes etc in libris decem imperialium sortis et in omnibus dampnis dispendii et guaderdono earum preteriti et futuri temporis et in omnibus preceptis etc quos danarios suprascripti Ventura et Iohannes de Sarnico habentes predictam parabolam et licentiam et omnimodam potestatem a suprascriptis consulibus credendariis et personis eorum et cuiusque eorum nomine in solidum et nomine et vice suprascriptorum consulum canepararii et credendariorum dicti comunis et cuiusque eorum in solidum et ipsius comunis de Sarnico in solidum et omnibus vicinis ipsius comunis et cuique eorum in solidum et pro eis et quolibet eorum in solidum et pro ipso comuni in solidum dare convenerunt et prestipulaverunt promisserunt obligando se et quilibet eorum in solidum et omnia eorum et cuiusque eorum in solidum bona pignori et omnes suprascriptos consules et canevarios et credendarios et vicinos dicti comunis de Sarnico et quamlibet eorum in solidum et omnia eorum et cuiusque eorum in solidum bona pignori et suprascriptum comunem de Sarnico in solidum et omnia bona ipsius comunis pignori in solidum .. etc suprascripto Vincenzo ex precio etc quatuordecim flurinatorum aurei ut continetur in uno breve rogato per Honorem Paxii Mascarius notarium die nono exeunte februario mcclxxxtercio..*

vocem preconatis more solito conragata et convocata et coadunata.), la presenza degli uomini partecipanti all'assemblea (*..et etiam in presencia parabula et voluntate aliorum vicinorum ibi astancium..*) che hanno dato licenza di prendere denaro a prestito. È infatti nei confronti di tutti questi personaggi e dei loro beni che, al solito, si cede il diritto (*iura et actiones*) di richiedere il credito (*..et versus et contra omnes suprascriptos qui dederunt predictam parabolam et quemlibet eorum in solidum et versus et contra suprascriptum comunem in solidum..*). Si abbia quindi presente come ciò che conta agli occhi di prestatori e speculatori cittadini non è il rapporto obbligazionario con l'istituzione comunale ma, all'interno di essa, con tutti quelli *qui dederent predictam parabolam*: la stessa annotazione da parte del notaio delle cariche e ruoli dei *vicini* debitori non rappresenta altro che una copiatura dell'atto di conferimento di delega per ottenere il mutuo, non presupponendo alcuna distinzione o priorità nella responsabilità solidale a dover rimborsare il debito.

Un'altra testimonianza, dotata certamente di minore carica estorsiva, è quella che coinvolge sempre il comune di media val Seriana di Colzate nel momento in cui un noto finanziere e mercante bergamasco, Bonaventura *de Beatis*, lo dispensa del pagamento di un'annata di affitti a lui dovuti per terreni che erano di proprietà dello stesso comune, cedutigli come garanzia fondiaria su un prestito. In tale occasione, l'imprenditore cittadino, in compagnia del nipote suo socio nell'affare, si trova sì davanti il canevario dell'anno cui graziosamente condonare (*..amore Dei..*) un'annata di interessi (*..remiserunt ..Alberto filio condam Martini de Gandinellis de Colzate canevario comunis de Colzate recipienti nomine et vice ipsius comunis de Colzate..*), ma i beneficiari del provvedimento sono genericamente indicati essere gli "uomini ed il comune di Colzate", (*..quos homines et comune de Colzate dare tenentur..*)¹⁴⁴, come il notaio ripete un paio di volte, in modo da appiattire i *vicini* e i loro ruoli nella sola figura, generica e omnicomprensiva, degli *homines*, indistintamente considerati, che abitano sul *teritorium* di Colzate.

Non a caso, quando il già conosciuto Bartolomeo *de Zoppo* nomina un apposito procuratore per recarsi a raccogliere i crediti derivati da propri prestiti

(144) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 41 del 8.10.1288, notaio Pietro Lorenzoni. *Ibi dominus Bonaventura filius condam domini Martini domini Alberti de Beattis suprascripti burgi [Sancti Andree]. et Petrus filius condam suprascripti domini Beatti heres per aliam medietatem suprascripti domini Beati condam patris sui pro alia quarta parte remiserunt amore Dei suprascripto modo et nomine Alberto filio condam Martini de Gandinellis de Colzate canevario comunis de Colzate recipienti nomine et vice ipsius comunis de Colzate et pro ipso comuni illas libras vigintisex et solidos quinque imperialium ficti de quibus fuit terminus in calendas augusti proximi preteriti quos homines et comune de Colzate dare tenentur quolibet anno in calendis augusti usque ad certum terminum suprascriptis de Beattis per cartam rogatam per me Petrum notarium.. Salvo eorum iures in aliis fictis et rebus futuris temporis quos homines et comune de Colzate eis dare tenentur.*

passati (*..suum certum missum etc ad petendum exigendum et recipiendum omnes illos denarios et avere..*) in alta val Seriana, il notaio scrive di denaro ed averi per cui si sono obbligati i comuni di quella zona coinvolti (*..quos et quod ipse dominus Bartolomeus habere debet a comuni Vallis Golli de et de Gromo..*) e anche tutti gli uomini e le persone che semplicemente risiedono in quei luoghi (*..et ab omnibus hominibus et personis ipsorum locorum et cuiusque eorum..*), facendo ancora prevalere la territorialità, e la responsabilità individuale per i debiti collettivi (nell'atto di nomina il diritto di intervento del messo si intende *aliqua de causa*) sull'autonomia e capacità rappresentativa del comune rurale¹⁴⁵.

Il fatto che questa percezione cittadina dei comuni rurali sia talmente permeata nelle istituzioni del contado e nei notai, di città o di valle, che scrivono gli atti per loro, è testimoniata da un paio di altri rogiti, come sovente accade esemplari per altri loro simili. La speculazione sulla compravendita di augurali d'oro e, successivamente, di fiorini, in quel periodo era esercitata diffusamente e costituiva per le parti coinvolte un'ulteriore possibilità di prestito o, meglio, di anticipo di denaro mascherato dall'acquisto di valuta preziosa. Non stupisce quindi che essa sia un'attività economica messa in atto anche da comuni rurali, nel caso in esame il borgo di Romano di Lombardia (*comune burgi de Rumano*), dalle dimensioni anche allora molto rilevanti se capace di un consiglio ristretto di quaranta credendari e di far mostra di un proprio palazzo comunale ad imitazione di quello cittadino, lo stesso in cui, appunto, ha luogo il negozio descritto dall'atto (*..in burgo de Rumano in palacio comunis de Rumano..*). Qui il notaio Bergamino *de Cazulonibus*, che agisce a nome dell'affarista cittadino impegnato nella transazione, il noto Pietro *de Ricollis*, assiste all'assemblea generale dei vicini (*..in publico et generali consilio comunis de Rumano ibi more solito convocato et congregato et coadunato..*). Ebbene, in tale occasione questo professionista della scrittura non si esime dal riportare diligentemente e come sempre uno dietro l'altro i nomi cognomi e paternità non soltanto dei quattro consoli e del canovario di Romano di Lombardia, ma di ognuno dei quaranta credendari di quell'anno milletrecento. Tutto ciò allo scopo

(145) ASBg FN, c. 1 r. 4, atto a p. 344 del 7.8.1275, notaio Manfredo Zezunoni. *Ibi dominus Bartolenus filius condam domini Jacobi de Zoppo civitatis Pergami fecit contituit et ordinavit Martinum de Bariano notarium presentem suum certum missum etc ad petendum exigendum et recipiendum omnes illos denarios et avere quos et quod ipse dominus Bartolomeus habere debet a comuni Vallis Golli de et de Gromo et ab omnibus hominibus et personis ipsorum locorum et cuiusque eorum aliqua de causa et ad capiendum et denunciandum et interdicendum et ad ducendum et denunciandum banitores et ad faciendum fieri guastum et ad faciendum cartam solutionis et iura et acciones cedendum et ad omnia allia facienda qui fuerunt utilia etc quod dominus Bartolomeus convenit prestipulavit promisit obligavit etc et sub etc et post etc suprascripto Martino recipienti suo nomine et nomine etc cuiusque persone cuius interest etc se firmum..*

di ribadire come ognuno agisse prima di tutto sotto propria responsabilità (*..eorum et cuiusque eorum nomine in solidum..*), e solo in secondo luogo per il comune e per la massa di vicini, l'*universitas vicinorum*, che lo compongono (*..et nomine et vice ipsius comunis et universitatis in solidum..*). La conseguenza patrimoniale di questa esposizione consiste nel fatto che tutti questi personaggi rispondessero dell'obbligazione prima di tutto mediante i propri beni (*..et omnia eorum et cuiusque eorum in solidum bona pignori..*) e, solamente in seconda istanza, di quelli del comune e della generalità degli uomini, intesa come concetto unitario di tutti i vicini, che lo compongono (*..et omnia bona ipsius comunis et universitatis burgi de Rumano in solidum pignori..*)¹⁴⁶.

(146) Bergamo, Archivio della Curia Vescovile, registro del notaio Bergamino *de Cazulobibus*, atto del 18.4.1300 rogato *in burgo de Rumano in palacio comunis de Rumano in publico et generali consilio comunis de Rumano ibi more solito convocato et congregato et coadunato. Ibi Fennus filius condam Guillelmi Bonache et Petrus filius condam Iohannis Rozzi et Albertus filius condam Guillelmi Portalafini et Albertus filius condam Rumani Spoldi consules suprascripti comunis de Rumano et Salvoldeus filius condam Mazochi Bracchi canevarius suprascripti comunis et Riboldus filius Adami Zerini et Henricus filius condam ser Omeboni de Notariis et Omniabenus filius condam Guillelmi Rimpazzi et Melius filius condam Guillelmi de Monesterola, et Guido filius condam Monaci et Zambonus filius condam Guillelmi Fugazie et Toteschus filius condam Acursi Bracchi et Ottebonus filius condam Rauchi de Matusis et Blinus filius condam Alberti Laurenzoni et Iacobus filius condam Lanfredi qui dicebatur Larzanica et Rumaninus filius condam Alberti de Lavalle et Cunallus ferrarius filius condam Riboldi de Ferrariis et Roboldus filius condam Ambrosii Campari et Romanus filius condam Lanfranci Fugazie et Rumanus filius condam Guinici Ficie et Iohannes filius condam Umfredi Pandemilli et Bonus filius condam Matei de Morengo et Zilliolus filius condam Gracii de Uciis et Rumaninus filius condam Lanfranci de Duncibus et Zoaninus filius condam Orsini Fasoli et Gufredus filius condam Panicie et Girardus filius condam Petri Ganarelli et Albertus filius condam Ambrosii Bracchi et Guizardus filius condam ser Girardi Ducis et Albertus filius condam Omniabeni de Notariis et Bertramus filius condam Acursi Bracchi et Ambrosius filius condam Bianchi de Azzano et Iohannes filius condam Gufredi Ficie et Andrea filius condam Umfredi de Grassa et Rumaninus filius condam Iohannis Campane et Rumanus filius condam Iohannis Fustini et Guidinus filius condam Mazze de Forzanis et Guinizinus filius condam Bertrami Spoldi et Attuinus filius condam Iohannis de Mazza et Rumaninus filius condam Zoanini et Nantelmus filius condam Riboldi Bertronus et Bergamus filius condam Lanfranci Fugazie et Gufredus filius condam Girardi Robati et Iacobus filius condam Iohannis Zurlini et Bonus filius condam Umfredi Cozzani omnes credendarii comunis burgi de Rumano eorum et cuiusque eorum nomine in solidum et nomine et vice ipsius comunis et universitatis in solidum et pro eo in solidum convenerunt prestipularerunt promiserunt obligaverunt etc et se et omnia eorum et cuiusque eorum in solidum bona pignori et omnia bona ipsius comunis et univeritatis burgi de Rumano in solidum pignori ..mihi notario recipienti nomine et vice Petri filii condam domini Filippi de Ricollis civitatis Pergami et pro eo quod dabunt et solverunt ipsi Petro hinc ad unum annum proximum venturum libras centum viginti imperialium .. quos denarios suprascripti consules canevarius et credendarii suprascripto nomine ut ibi continet etc se dicto nomine eidem Petro de Ricollis dare etolvere deberent ex precio et mercato et solutione centumquaraginta flurinorum aurei quos eis condam dederat et venderat et consignaverat ipso precio et sic etc. Et quos denarios eis et cuique eorum in solidum et ipsi comuni de Rumano in solidum precepit Belvenorius Truisani servitor comunis Pergami dare etc.*

Certamente in tale occasione la mediazione del notaio di città, che peraltro agendo a nome dello speculatore urbano risultava essere implicato in prima persona nell'affare, contribuisce a piegare l'immagine della rappresentanza del comune rurale ai desideri ed alle aspettative di quest'ultimo, portato ad ottenere a garanzia l'impegno ed i patrimoni delle singole persone, sicuramente più copiosi e disponibili di quelli collettivi di proprietà del comune. Come si desume dalle abbreviature relative a speculazioni simili questa prassi, più o meno determinata dal formulario notarile o dalle esigenze dei prestatori cittadini, accomuna la rappresentazione che nella seconda metà del Duecento ciascuna comunità del contado bergamasco dà all'esterno di sé.

Ben differente è il caso in cui si ha di fronte un pagamento definitivo di un debito da parte di un comune rurale, magari anche soltanto per cifre modeste. In tal occasione nei rogiti non si sta troppo ad elencare pletore di obbligati, a richiamare convocazioni di assemblee oppure a dettagliare diffusamente le motivazioni dell'obbligazione. In una di questi frangenti, il versamento dell'onorario ad un notaio presenziante ad un placito, un certo Ventura *de Cornesello notarius civitatis Pergami* riceve da un messo del canevario di Almenno (*..postulantis nomine et vice Acursini de Arnoldis canevarii comunis de Lemene..*) i suoi dieci soldi di compenso (*..quos denarios ipse Ventura debet expendere in servicio ipsius comunis de Lemene..*), semplicemente indicati come provenienti dal patrimonio collettivo della comunità (*..postulantis nomine et vice Acursini de Arnoldis canevarii comunis de Lemene..*) senza le ulteriori, laboriose specificazioni che si aggiungono nel momento in cui il comune rurale contrae un'obbligazione¹⁴⁷.

Prova tangibile del fallimento della capacità rappresentativa degli organi dei comuni del contado orobico, o meglio della loro ufficialità di nomina interna più elevata, i consoli, sta nei rogiti di nomina dei messi e procuratori destinati a rappresentare i comuni rurali davanti al podestà di Bergamo, ai suoi giudici, consoli di giustizia o altri ufficiali. In quelle occasioni, come già osservato in precedenza, la collettività si affida ad un notaio cittadino, certamente professionista dell'intermediazione, che nei confronti dell'autorità urbana esauto-

(147) ASBg FN, c. 1 r. 5, atto a p. 69 del 9.5.1293, notaio Rolandino di Andrea Zirioli. Si tratta di un pagamento della spesa di un notaio intervenuto ad un placito. *In burgo sancti Andree civitatis Pergami in viciniantia sancti Micheli de Puteo Albo. Ibi Ventura de Cornesello notarius civitatis Pergami fuit contentus et confessus ad postulacionem Obini filii condam Iohannis Algeroti de Lemene postulantis nomine et vice Acursini de Arnoldis canevarii comunis de Lemene quod ipse Acursinus dicto nomine et de propriis denariis ipsius comunis de Lemene eidem Venture dederat et solverat solidos decem imperialium quos denarios ipse Ventura debet expendere in servicio ipsius comunis de Lemene occasione placiti quod habeat ipsum comune cum Bernardo de Villa. Et renonciavit etc.*

ra qualsiasi tipo di altra rappresentanza eletta interamente al comune rurale¹⁴⁸. In uno di questi casi, chi agisce per eleggere e delegare sono i rappresentanti del consiglio ristretto del comune di Vertova, i credendari, regolarmente riuniti nella loro assemblea ordinaria (*..in publica et in generali credencia comuni de Vertoa ibi more solito congregata et choadunata..*): essi si rivolgono al notaio eletto come rappresentante e procuratore generale nelle cause (*..missum..ad omnes lites causas questiones et controversias*) che coinvolgono non soltanto la loro istituzione collettiva, ma anche loro stessi in qualità di credendari, singolarmente considerati (*..quas ipsi credendari suprascripto modo et nomine et ipse comune de Vertoa habeant vel habere possent seu sperant habere cum aliqua persona..*)¹⁴⁹. Agendo in giudizio, è molto probabile che questo notaio cittadino, tale Rogerio dei *Bragarollis*, verrà menzionato nei relativi documenti come rappresentante non esclusivamente del comune, ma anche dei 21 credendari, riportati con tanto di nome, patronimico e cognome, che lo avevano nominato in qualità di singoli *homines* abitanti del contado e non soltanto come consiglieri del comune rurale.

La pratica non è estemporanea, ma diffusa in molte comunità del distretto, desiderose di avere un proprio rappresentante in città che le tutelasse con maggiore competenza legale rispetto ai propri rappresentanti elettivi, e che per questo si rivolgevano ai più noti professionisti sulla piazza orobica. È ciò che

(148) Può apparire qui un'anticipazione, per l'età del pieno e maturo comune, di quella figura del "mediatore, che è colui che possiede soprattutto un patrimonio di contatti personali con i detentori più lontani del potere, e che offre ai suoi clienti servizi di connessione politica", che, richiamandosi alla distinzione tra mediatore e patrono di Jeremy Boissevain, Massimo Della Misericordia identifica come fondamentale in età viscontea per le comunità locali, in *Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e stato territoriale (XIV-XV secolo)* in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio* a cura di F. CENGARLE, G. CHITTOLINI e G. M. VARANINI, pp. 203-209, p. 207.

(149) ASBg FN, c. 3 r. 3, atto a p. 12 del 6.1.1288, notaio Pietro Lorenzoni. *In publica et in generali credencia comunis de Vertoa ibi more solito congregata et choadunata ..omnes credendari suprascripti comunis de Vertoa eorum et cuique eorum nomine in solidum et nomine et vice ipsius comunis de Vertoa in solidum et pro ipso comuni in solidum et universiter in solidum fecerunt suprascripto modo et nomine constituerunt et ordinaverunt atque creaverunt Rogerium de Bragarollis notarium civitatis Pergami suum suprascripto modo et nomine et suprascripti comunis de Vertoa certum missum auctorem et procuratorem generalem syndicum et defensorem de hinc ad calendas mensis ianuari proximi venturi anni currenti M.CC.octuagesimo nono indictione secunda ad omnes lites causas questiones et controversias quas ipsi credendari suprascripto modo et nomine et ipse comune de Vertoa habeant vel habere possent seu sperant habere cum aliqua persona seu cum aliquibus personis aliqua de causa sub potestate comunis Pergami seu sub eius iudicibus vel sub consulibus iustice comunis Pergami vel sub aliquo alio officiale comunis Pergami tam ecclesiastico quam seculare..*

accade con il notaio Vincenzo *de Pranda*, scelto come rappresentante da parte del comune rurale unito di Ossanesga e *Coranicha* e *Forzanicha*¹⁵⁰. In tale occasione, queste tre località congiunte assieme, sicuramente a causa di una più che modesta consistenza demografica, si impegnano a conferire la delega al notaio cittadino tramite nove personaggi soltanto, i due consoli, i tre unici credendari di questa unione *-quod comune non habeat plures credendarii-* (probabilmente uno solo per ciascuna delle tre località), e quattro abitanti che agivano a nome, specifica il rogatario, del comune e della collettività, l'*universitas vicinorum*, qui posta in primo piano rispetto ad un ente amministrativo ridotto al minimo e dalla consistenza territoriale dispersa.

Un episodio concreto di questa attività di rappresentanza e mediazione è quello che vede protagonista il notaio cittadino Landulfino *de Acerbis*, che come mandatario del comune di Clusone denuncia a due giudici del comune di Bergamo di non procedere contro il comune rurale da lui rappresentato perché questi non ha voluto consegnare alle autorità urbane alcuni suoi *vicini* accusati di omicidio. Il professionista giustifica questa richiesta con l'affermazione che, prima di rendere eventualmente disponibili davanti ai magistrati cittadini i presunti colpevoli del fatto delittuoso, di cui non riporta i particolari, le autorità urbane avrebbero dovuto decidere su una questione, probabilmente sollevata da lui stesso, di falsa testimonianza nei loro riguardi, che era stata sottoposta in pre-

(150) Si riporta come ulteriore, interessante esempio, quello rogato in ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 29 del 4.2.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti che presente una nomina messo di comune rurale per liti generiche. *Factum die suprascripto in vicinania de Arena in domo habitationis Alberti qui dicitur Gattus de Arena civitatis Pergami Girardus filius condam Lanfranci Conteroli et Iohannes filius condam Guillelmi .ambo consules comunis et universitate de Orsanisica et de Coranicha et de Forzanicha et Oprandus Zambelli Guuaschoni et Iohannes Bergami Mauri et Lanfrancus Rayneri Durini omnes credendarii suprascripti comunis et universitatis quod comune non habeat plures credendarii et Iohannes filius condam Mauri de Nigro et Albertus filius condam Lanfranci Tetholgardi et Adamus filius condam Alberti Pagani et Adamus filius condam Iohannis Conteroli omnes vicini suprascripti comunis et universitatis eorum et cuiusque eorum nomine in solidum et nomine et vice suprascripti comunis et universitatis et pro ipso comuni et universitate fecerunt constituerunt et ordinarunt Vincenzum de Pranda notarium civitatis Pergami eorum et cuiusque eorum in solidum et ipsius comunis et universitatis in solidum certum missum actorem et procuratorem et sindicum et legitimum defensorem ad omnes lites causas questiones et controversias quos ipsi consules credendarii et vicini dicto modo et nomine et ipsi comune et universitas habent vel habere sperat seu possent cum aliqua persona comuni collegio vel universitate sub potestate comunis Pergami et eius iudicibus et assessoribus et sub iudice ad exigendos condempnaciones et avere comunis Pergami. Et sub quolibet alium iudice et officiale comunis Pergami aliqua de causa. Et ad petendum restitutionem in integrum. Et ad eas lites et causa questiones et controversias iniciandum et prosequendum. Et ad omnes articullus litium. Et ad sententias audendum. Et ab eis appelladum. Et ad causas appellacionis et nullitatis prosequendum. Et ad denunciandum et ad omnia ea etc..*

cedenza all'esame degli stessi organi giudicanti urbani¹⁵¹. Come è evidente, si tratta di una vera e propria attività di difesa legale che non trovava riscontro nel personale a disposizione della popolazione rurale ma solo in ben esercitati e conosciuti professionisti cittadini. Lo stesso notaio Landulfinio *de Acerbis* è conosciuto infine come rappresentante del comune di Lovere, nel momento in cui i consoli della località montana e comunità autonoma di *Lacosta de Zerehello* devono consegnare un interdetto di beni di proprietà di un *vicinus* di Lovere, che il *de Acerbis* ha fatto citare, siti loro territorio di sua pertinenza¹⁵². Anche gli ufficiali elettivi delle comunità rurali, come in questa occasione i tre consoli di *Zerethello*, si trovano ad avere a che fare con un pugno di notai cittadini professionisti dell'assistenza a singoli e gruppi, scelti per le loro competenze tecniche e non certo per il loro tasso di rappresentatività di luoghi e comunità persone che è pure malsicuro conoscano direttamente.

Come visto, l'interdizione di beni di un *vicinus* del contado reclamata da un suo compaesano passa attraverso la giustizia e i messi del comune di Bergamo, e vede citati i rappresentanti delle istituzioni locali con funzioni meramente esecutive. Quando un servitore del comune di Bergamo intima al console di Trescore del 1254 il sequestro del mosto di tale Buzino *Pedebuze de*

(151) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 151 del 5.3.1283, notaio Viviano di Alberto Gatti rogato *in civitate Pergami in caminata domini potestatis. Ibi Landulfinus de Acerbis notarius civitatis Pergami syndicus comunis de Clixione nomine et vice ipsius comunis de Clixione et pro ipso comuni dixit et denunciavit dominis Guillelmo de Garganis et Armano de Bonghi ambobus iudicibus civitatis Pergami quod non dent nec dare debent consilium suum infrascripti potestati nec eius iudicibus super questione eis comissa per dominum Mayfredum de Solerio condam potestatem comunis Pergami occasione quod ipsum comune non consignavit illos qui interfecerunt Peterbonum Alberti Gatuffij de Parre clericum et occasione mortis ipsius cum questio falsi de testibus productis super ipsa questione non sit terminata. Et quod prius debet terminare questio falsi quam questio sibi comissa.*

(152) ASBg FN, c. 2 r. 1, atto a p. 82 del 9.12.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti, rogato *sub palacio comunis Pergami. Ibi Ventura de Adraria servitor comunis Pergami preconatus fuit etc omnis homo etc Amigerrus Anselmi Balpis et Baldus filius condam Dominici Bulpinelli et Ugozonus ser Biolchi de Camplano de Coraline consules comunis de Lacosta de Zerethello eorum nomine et nomine et vice ipsius comunis de Lacosta de Zerethello et pro ipso comuni et per eos ipsum comunem fuerunt citati et requisiti per me servitorem comunis Pergami quod in banno solidorum centum imperialium de eorum et cuiusque eorum proprio avere pro quolibet eorum et librum decem imperialium de avere ipsius comunis et banni et blasimi ad certum terminum ellapsum veniret coram consulibus iusticie Pergami et iudicibus comunis Pergami occasione dandi et consignandi Landulfinio de Acerbis notario civitatis Pergami misso et sindaco comunii de Loare nomine et vice ipsius comunis de Loare et pro ipso comuni quoddam interdictum factum in manibus suprascriptorum consullum de Lacosta de bonis et rebus heredum Bonacursi olim filii Lanfranci Oline de Loare ad postulacionem ipsius Landulfini dicto modo et nomine ut continet in carta ipsius interdicti attestata rogata per Iohannem Omenboni Bonetti notarium die sabatii calendarum novembri proximo preterito.*

Trescure (*..precepit.. quod debeat colligere et facere colligere omnes fructus et redditus.. et specialiter illud mustum..*) prodotto da due vigne che questo teneva colà in affitto, lo stesso console rurale risponde al proponente l'azione giudiziaria, Pagano del fu ser Alberto *Ugonis de Trescure*, non soltanto di non sapere nulla dei beni del suo *vicinus* (*..quod nesciebat aliquid de bonis superscripti Buzini..*), ma addirittura di non conoscere l'ubicazione delle vigne contestate (*..et quod nesciat ubi sint ille vinee..*), che pure era stata precisamente indicata, e comunque che non sta a lui dimostrare, ma allo stesso richiedente, se da esse sia stato prodotto effettivamente il mosto interdetto (*..et quod ipse Paganus veniat ad dimostrandum si ille vinee sint vendumiate sive non..*). Il rapido, vivacissimo scambio di battute avvenuto nel palazzo comunale di Bergamo, mostra, di fronte al portaordini dell'istituzione urbana, la rappresentazione di un gioco delle parti tra il querelante ed il console, con quest'ultimo che nega tutti gli addebiti (i beni di Buzino, il sito di impianto delle vigne, l'eventualità della vendemmia) facendosi credere totalmente ignaro delle proprietà e dell'identità stessa del suo compaesano ed invitando lo stesso denunciante a farsi avanti¹⁵³. Davanti ad un terminale del potere comunale bergamasco, e nel luogo principe deputato all'esercizio della sua autorità, il rappresentante del comune del contado - *suo nomine et nomine illius comunis* - si trova non soltanto posto sullo stesso piano di fiducia di un suo sottoposto, bensì, oramai investito della questione come parte informata e attiva (al console del comune di Trescure si ordina infatti di *colligere* direttamente o almeno di *facere colligere* il mosto reclamato), si dimostra debole davanti agli esecutori delle procedure giudiziarie urbane, e, costretto a difendersi, non trova di meglio che cercare di rovesciare le prove sul querelante (*..quia ipse Paganus dixit ipse vinee esse vendumiatas*).

153 ASBg FN, c. 1 r. 1, atto a p. 95 del 24.9.1254, notaio Bartolomeus de Carbonariis rogato in palacio comunis Pergami. *Ibi Ysnardus servitor comunis precepit Iohanni ser Alberti de Corritis consuli comunis de Trescure suo nomine et nomine illius comuni quod debeat colligere et facere colligere omnes fructus et redditus Buzini Pedebuze de Trescure et specialiter illud mustum quod est in illa vinea quam ipse Buzinus tenet de filio domini Petris de Guida de Trescure que est in ripa Cherii apud mullinum [oppure rivillinum] filii superscripti domini Petri a sero aqua superscripti Cherii. Et specialiter de illa vite quam tenet ipse Buzinus a Pagano filio condam ser Alberti Ugonis de Trescure in Lacruce et hec omnia fuerunt facti ad postulacionem superscripti Pagani. Testes ibi fuerunt Bonefacius de Bago et Guillelmus de Carbonariis ambo notarii civitatis Pergami et Alexander de Gingadeschi de Trescure. L'atto immediatamente successivo riporta: Die superscripto et loco. Superscriptus Iohannes consul dixit et denunciavit superscripto Pagano quod nesciebat aliquid de bonis superscripti Buzini et quod nesciat ubi sint ille vinee et quod ipse Paganus veniat ad dimostrandum si ille vinee sint vendumiate sive non quia ipse Paganus dixit ipse vinee esse vendumiatas.*

6. Conclusione

Mi pare interessante terminare con la considerazione che la pratica di eleggere rappresentanti *ad hoc* dotati di una necessaria capacità di patrocinio in giudizio risulta talmente diffusa che quando essi sono i consoli stessi, il comune rurale fa confezionare dal notaio cittadino un atto di delega in tutto e per tutto uguale a quella sopra visti prodotti per i notai e *missi syndici et procuratores* cittadini. È il caso del comune di Nese, nelle vesti dei suoi credendari e di alcuni abitanti a nome di se stessi, del comune e della *universitas vicinorum* (*..credendarii et vicini dicto modo et nomine et ipsum comune et universitas..*), che per le cause sottoposte agli ufficiali del comune di Bergamo, oramai e sempre più costituito come unico e solo referente istituzionale rispetto alle collettività rurali, delega come propri *legitimos defensores ad omnes lites* gli stessi due consoli dell'anno, che certamente per gli atti verso persone del villaggio ed all'interno di Nese non avrebbero certo avuto bisogno di questa ulteriore, ridondante, legittimazione¹⁵⁴. Ad ulteriore impegno, i credendari e vicini si trovano a giurare nelle mani dello stesso notaio rogante (*..mihi notaio recipienti nomine et vice cuiusque cuius interest vel interessare posset..*) di porre i beni del comune (*..promittentes dicto modo et nomine ob etc et bona superscripti comunis..*) come garanzia di non giungere a rinnegare mai l'operato dei due consoli e sindaci-procuratori (*..quicquid ipsi procuratores et syndici et quilibet vel aliquis eorum dixerunt fecerunt explicaverunt et operati fuerunt in predictis..*). Si tratta evidentemente di una situazione molto eloquente, totalmente plasmata dalle pra-

(154) ASBgn FN, c. 2 r. 1, atto a p. 34 del 18.2.1281, notaio Viviano di Alberto Gatti. *Ibi Alexandrus Segafeni et Petrus filius condam Martini Cantonum ..omnes credendarii superscripti comunis et universitatis de Anxie et Albertus filius condam Alexandri de Magistro ..omnes vicini superscripti comunis et universitatis de Anxie eorum et cuiusque eorum nomine in solidum et nomine et vice ipsius comunis et universitatis et pro ipso comuni et universitati de Anxie in solidum fecerunt constituerunt et ordinarunt Albertum filium condam Iohannis de Canevariis et Albertum filium condam Alberici Savionum **ambos consules ipsius comunis et universitatis de Anxie** eorum et cuiusque eorum in solidum et ipsius comunis et universitatis de Anxie in solidum et quilibet eorum in solidum **certos missos nuncios actores et procuratores** et syndicos ac legitimos defensores **ad omnes lites causas questiones et controversias** quas ipsi credendarii et vicini dicto modo et nomine et ipsum comune et universitas habent vel habere sperant seu possent cum aliqua persona ecclesia collegia comune vel universitate sub potestate comunis Pergami et eius iudicibus et assessoribus et sub iudice ad exigendum condempnaciones et avere comunis Pergami et sub quolibet alio iudice et officio comunis Pergami aliqua de causa et ad petendum restitutiones in integrum. Et ad eas lites et causas questiones et controversias iniciandum et prosequendum et ad omnes alios articulos litium.. Promittentes dicto modo et nomine obligando etc et bona superscripti comunis mihi notaio recipienti nomine et vice cuiusque cuius interest vel interessare posset se firmum et ratu ..quicquid ipsi procuratores et syndici et quilibet vel aliquis eorum dixerunt fecerunt explicaverunt et operati fuerunt in predictis etc ..satisdederunt superscripto modo et nomine in manu mei notarii recipienti superscripto modo et nomine de rato habento et iudicato solvendo. Et unde extituerunt fideiussorem ob etc et omnem penam etc Iohannes qui dicitur Rex filius condam Iohannis Bertaronum de Anxie et sic etc.*

tiche del comune cittadino e scaturita dalla mediazione di quelle prassi documentarie del notariato urbano che vengono applicate meccanicamente anche ai comuni rurali e non presentano alcuno scarto rispetto a quanto avviene con qualunque altra associazione privata o singola persona.

Come si manifesta da questi esempi, colti come significativi, ma non certamente eccezionali, nel proporzionalmente vasto cartolare bergamasco duecentesco sopravvissuto, appare in primo piano il forte contrasto tra le forme “interne” di rappresentazione delle comunità rurali e quelle che invece si rivolgono a soggetti non provenienti dal loro seno, ufficiali del comune di Bergamo, prestatori mercanti e finanziari della piazza cittadina. In tale occasione, quando sono in gioco diritti reali, quando sono i patrimoni, privati non meno di quelli pubblici, a interessare la controparte urbana, la compattezza dell’istituzione rurale si sfalda nei membri che la compongono, dando di sé una visione ridotta a scheletro, ben lontano dall’ordinata, regolata organizzazione che invece avrebbe preteso di apparire.

Si è cercato di dare una visione del comune rurale bergamasco di metà e fine Duecento a due facce: quella utilizzata nei confronti dei suoi appartenenti, verificando il gioco delle distinzioni cetuali e di status, le uniche che appaiono già precisate e definenti con una certa meticolosità le identità individuali, e quella che invece viene assunta da esso nel momento in cui è davvero in azione, ossia nei rapporti con le identità *altre* - i *cives*, i comuni rurali confinanti, il comune di Bergamo - ed in cui necessariamente passava attraverso i rapporti con gli ufficiali, i giudici, i notai *cittadini*. Il processo di distinzione di questi enti del contado, giocato all’interno di queste due sfere, appare ancora non perfettamente maturo né stabile. I rogiti dei notai esaminati, di cui uno soltanto di villaggio e personalmente coinvolto nel processo di autodefinizione del comune, e gli altri invece tutti di appartenenza ed attività urbana, e quindi teoricamente neutri o almeno distaccati nei confronti dei comuni rurali, restituiscono un’immagine indifferenziata e mobile del territorio, con ampi spazi di malleabilità e di convergenza tra i diversi attori (comuni rurali, loro *vicini*, *gentiles*, altri *homines* del contado, notai cittadini). Ad ogni buon conto si tratta di istituzioni del contado ancora relativamente giovani, le cui prime attestazioni scritte, in un quadro complessivo di maggiore stabilità istituzionale e di conseguente affioramento documentario, non vanno oltre il primo quarto del XIII secolo¹⁵⁵. Esse so-

(155) Si vedano gli esempi nell’anche qui fondamentale F. MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 489 e ss., relativi al movimento di emancipazione delle comunità rurali dai signori attraverso l’ottenimento di franchigie nella zona della Lombardia orientale (territorio cremonese, bresciano e ovviamente bergamasco), movimento che raggiunge il suo culmine nel cinquantennio a cavallo della fine del dodicesimo secolo.

no latrici di una sperimentazione di ordinamenti e di pratiche ancora accelerata e di cui l'evoluzione dei rispettivi *instrumenta* notarili appare una testimonianza non eludibile, soprattutto nell'ambito dei rapporti con quel centro urbano che proprio in tale frangente storico sta affinando la propria capacità di controllo e sistemazione del territorio.

Se il comune rurale al suo interno, nonostante ampie possibilità di distinzione ed organizzazione, l'ordinamento in contrade, la gerarchizzazione dei *vicini* tramite qualche titolo di prestigio o professionale, l'avviata solidificazione dei cognomi e l'individuazione di gruppi di discendenza, appariva ancora come un'associazione unitaria di indistinti ed eguali, rispetto alla sua controparte urbana, le autorità di Bergamo, questa compattezza iniziava a sfaldarsi nelle sue componenti, rivelando sia una rappresentatività ancora incompiuta sia un ridotto spazio di movimento politico¹⁵⁶, continuamente ristretto dalle allora soverchianti occorrenze cittadine che condurranno in tempi rapidissimi ad una lungo irrisolta frizione fra le parti¹⁵⁷.

(156) Attraverso questa duplice visione, da un lato dei rapporti interni alle comunità rurali di metà XIII secolo, quando si configuravano oramai quali organizzazioni istituzionalizzate e mature, e dall'altro delle loro relazioni con l'autorità dominante, si è tentato di sfuggire a quella "gabbia interpretativa di reazione-imitazione" del comune locale rispetto al comune cittadino "alla quale" secondo Gabriele Taddei al contrario "molti studi soggiacciono" (*Comuni rurali toscani*, cit., p. 721). Ciò avviene soprattutto a causa del "condizionamento documentario" apportato dalla Dominante quale "principale centro produttivo.. principale sede conservativa delle fonti scritte" (p. 775), condizionamento che qui si è evitato tramite il ricorso ad atti, espressione delle autorità di villaggio, che sono stati estrapolati dai cartulari notarili privati.

(157) A questo contrastato rapporto tra città e contado orobico che nel XIV secolo sfocierà in una aperta rivolta delle valli sono dedicate più pagine all'interno del contributo di G. BATTIONI, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana in Storia economica e sociale di Bergamo*, cit., pp. 183-211 a cui si rimanda per la bibliografia sull'argomento. In una prospettiva di più lungo periodo, la differente capacità di reazione e l'acquisizione di una maggiore solidità e consapevolezza da parte di comuni rurali di particolari zone del contado rispetto ad altre costituiscono l'esito di processi interni ai villaggi (ruolo e forza delle élites locali, omogeneità delle comunità, penetrazione dei capitali cittadini, forza demografica e produttiva etc.) che verranno messi profondamente alla prova nel momento dell'ultimo comune orobico (1296-1330) e della successiva signoria viscontea secondo dinamiche locali che attendono ancora uno studio comparativo, attingendo dal ricco patrimonio notarile del XIV secolo quasi del tutto inesplorato.